

**Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50
recante «Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo
sviluppo»**

n. 4444/C

Audizione dell'Ance

Presso la Commissione Bilancio della
Camera dei Deputati

2 maggio 2017

Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”

Il Provvedimento, in vigore dal 24 aprile 2017, ed assegnato alla Commissione (V) Bilancio della Camera (atto n.4444/C) per l'avvio dell'iter di conversione in legge, contiene diverse misure di stretto interesse per il settore delle costruzioni.

**VALUTAZIONI
GENERALI**

Il Disegno di Legge di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50, oltre a prevedere la correzione dei conti pubblici, chiesta dall'Unione europea, contiene alcune misure economico finanziarie, che potranno contribuire a dare attuazione alle scelte operate con le ultime manovre di finanza pubblica che con l'aumento di risorse per nuove infrastrutture (+9,2% nel 2016 e +23,4% nel 2017), il definitivo superamento del Patto di stabilità interno e la definizione di una strategia pluriennale, intendevano consolidare la ripresa dell'economia del Paese anche attraverso il rilancio degli investimenti pubblici.

*E' il caso della norma che attribuisce alle Regioni una quota, pari a 400 milioni di euro, del **Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese**, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le **Regioni dovranno effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi nel 2017, per 132,4 milioni di euro, che dovranno essere completati entro il 31 marzo 2018.***

Se da un lato si esprime apprezzamento per queste disposizioni che potranno contribuire ad accelerare la realizzazione di una parte degli investimenti, previsti nel 2017, nell'ambito del Fondo presso la Presidenza del Consiglio, dall'altro non si può non esprimere preoccupazione per la tempistica di attribuzione delle risorse, che sta mettendo a rischio il significativo contributo che il Fondo dovrebbe fornire per il rilancio degli investimenti nel 2017 (632 milioni di euro di spesa per investimenti nel 2017 derivante dall'attivazione del Fondo).

A quattro mesi dalla sua istituzione, infatti, si ancora è in attesa dei principali provvedimenti di ripartizione delle risorse, dai quali dipende l'avvio della realizzazione degli interventi, e solo il 24% delle risorse del 2017 sono state attribuite (464 milioni di euro in grado di assicurare investimenti pari a 156 milioni nel 2017).

*Un'altra norma prevista nel decreto legge che potrà consentire di avviare nuovi **investimenti aggiuntivi**, è quella che stabilisce il **riparto e le modalità di utilizzo degli spazi finanziari destinati alle Regioni dalla legge di bilancio 2017 per un importo complessivo di 500 milioni di euro.***

Si evidenzia tuttavia che la ripartizione viene effettuata con un mese e mezzo di ritardo, rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio, per effetto della deroga proposta, mettendo a rischio il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2017.

L'Ance esprime, inoltre, grande apprezzamento per l'introduzione, come più volte auspicato dall'Associazione, di un sistema, comprensivo di un efficace **regime sanzionatorio**, finalizzato ad **assicurare che gli enti utilizzino effettivamente le risorse per realizzare investimenti nuovi e aggiuntivi**, evitando quindi un effetto sostitutivo e garantendo il contributo al rilancio degli investimenti pubblici.

Sempre con l'obiettivo di accelerare l'effettivo utilizzo delle risorse disponibili, l'Ance valuta positivamente la norma che consente, nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma Anas 2016-2020, di avviare investimenti di manutenzione straordinaria dell'Anas, per un importo pari a circa 1 miliardo di euro, e attività di progettazione di interventi per circa 330 milioni di euro. Tuttavia, rimane necessario **superare le difficoltà che impediscono l'approvazione del suddetto Contratto di Programma e che hanno bloccato, da oltre 16 mesi, l'utilizzo di 6,6 miliardi di euro stanziati per le manutenzioni e per l'avvio di nuove opere.**

In merito allo sviluppo di un progetto industriale per la realizzazione di un polo integrato ferrovie-strade, l'Ance, in attesa di conoscere le modalità di attuazione di tale sinergia, intende ribadire **la necessità di garantire la trasparenza e l'introduzione di un sistema basato su criteri condivisi per la selezione e il coinvolgimento delle imprese che dovranno operare con la nuova entità, sia nel mercato interno che in quello estero.**

Dal punto di vista delle attività internazionali, tale progetto dovrebbe consentire di aumentare la forza d'urto del "sistema Italia" con la creazione di un grande player mondiale, in grado di sfruttare importanti sinergie nell'ambito delle attività estere, che rappresentano elementi centrali dei piani industriali presentati nei mesi scorsi sia da Ferrovie dello Stato che da Anas. Ad esempio, il principale obiettivo di Ferrovie sui mercati esteri consiste nel proporsi come General Contractor, con la capacità di realizzare ferrovie, soprattutto in paesi con forti gap infrastrutturali.

Infine, con riferimento alla **ricostruzione delle zone terremotate del Centro Italia**, appare apprezzabile la scelta di stanziare **risorse aggiuntive** (3 miliardi di euro nel triennio 2017-2019) che andranno a finanziare la ricostruzione privata e le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e strategici e i relativi progetti di adeguamento.

Analogamente l'Associazione esprime apprezzamento per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sugli edifici scolastici e privati situati nelle zone a rischio sismico 1 di tutto il territorio nazionale. In questo modo si darà **concreto avvio al programma Casa Italia**, di messa in sicurezza di tutto il patrimonio immobiliare italiano, annunciato dal Governo all'indomani del sisma del 24 agosto 2016 che, con la recente creazione di un apposito Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le misure in commento, potrà finalmente entrare nella **fase operativa**.

Complessivamente le misure illustrate sono ricomprese nel quadro programmatico delineato nel **Documento di Economia e Finanza 2017** dal quale emerge una stima della spesa della Pubblica Amministrazione per **investimenti fissi lordi** (aggregato costituito per la maggior parte da opere pubbliche), che indica un **primo segnale positivo a partire dall'anno in corso (+990 milioni di euro, pari a +2,8% rispetto al 2016) e un rafforzamento della crescita nel 2018 (+6,5% nel 2018 e +1,3% nel 2019).**

Deludenti risultano, invece, i risultati raggiunti nel corso del 2016, anno in cui le misure adottate dal Governo e la flessibilità concessa dall'Unione europea per gli investimenti, per circa 4,2 miliardi di euro, avrebbero dovuto consentire un significativo aumento degli investimenti fissi lordi. Il DEF sancisce invece il sostanziale fallimento di questo tentativo, registrando una riduzione degli investimenti fissi lordi pari a circa 1,6 miliardi di euro nel 2016.

In altre parole, il DEF conferma la strategia di rilancio infrastrutturale perseguita dagli ultimi due Governi - dallo Sblocca Italia in poi - , prevedendo tuttavia che i principali effetti delle decisioni assunte negli ultimi anni si concretizzino – finalmente e anche con un po' di ottimismo - nel 2017, per poi acquisire maggiore vigore nel 2018.

*L'esperienza degli ultimi due anni, con previsioni fortemente riviste a ribasso, sottolinea tuttavia la **necessità di un'azione più incisiva per fare ripartire gli investimenti e superare le incrostazioni del passato in modo da consentire agli enti di cogliere le opportunità offerte dalle misure adottate.** Sarà necessario uno sforzo a tutti i livelli, nella consapevolezza che le criticità e i ritardi non si concentrano solo nella fase di affidamento o di realizzazione dei lavori ma ben spesso nelle fasi precedenti alla gara d'appalto.*

* * *

In merito alle misure fiscali, l'Ance esprime forte preoccupazione per il mantenimento, seppur in misura parziale, delle "clausole di salvaguardia", secondo le quali le aliquote IVA vigenti subirebbero dal 2018 un innalzamento dall'attuale 10% all' 11,5% e dal 22% al 25%.

Infatti, l'aumento delle aliquote IVA produce solo effetti negativi sul mercato, con una forte contrazione dei consumi. Per il settore delle costruzioni, in particolare, l'innalzamento dell'aliquota ridotta del 10% colpisce poi ulteriormente il mercato immobiliare, ad esempio delle "seconde case" e delle case destinate all'affitto, comprimendo ancor di più le attività di un comparto ancora fortemente in crisi.

Inoltre, preoccupa fortemente la proroga e l'ampliamento dell'ambito applicativo dello "split payment". In particolare, per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, le conseguenze di queste ultime modifiche determineranno un ulteriore incremento esponenziale del credito IVA, che non verrà più loro corrisposta non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione ma anche nei rapporti con tutte le società a partecipazione statale e locale (es. ANAS, Ferrovie, Municipalizzate, etc.).

Si accoglie, invece, con soddisfazione, l'abbandono del piano di riavvio della riforma del catasto, che, così come concepito, ricalcava più o meno esattamente il progetto che due anni fa aveva naufragato, per l'impossibilità di garantire il principio dell'invarianza del prelievo fiscale sugli immobili.

Proprio sul tema, nelle scorse settimane, l'Ance è stata audita presso l'Osservatorio parlamentare sul mercato immobiliare e, in quella occasione, sono stati rappresentati tutti i timori sul pericolo di un sensibile incremento della tassazione immobiliare, se si fosse realizzata una riforma del catasto senza una contestuale revisione complessiva della tassazione nel nostro Paese.

Nell'insieme, tuttavia, il Provvedimento sembra contenere alcune disposizioni che preoccupano molto tutti i settori produttivi ed, in particolare, il settore delle costruzioni, ispirate solo ad una logica di "cassa" contingente, sotto la veste ufficiale di contrasto all'evasione fiscale, senza in alcun modo considerare l'obiettivo di rilancio dell'economia del Paese.

- Valutazioni sulle singole misure di interesse per il settore delle costruzioni -

PRINCIPALI MISURE DI CARATTERE ECONOMICO FINANZIARIO

TAGLI AI MINISTERI (ART. 13)

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel DEF 2017, la norma prevede **riduzioni delle spese dei Ministeri per un importo complessivo di 460 milioni di euro**.

Secondo quanto indicato nella relazione tecnica, i tagli non saranno lineari, come avvenuto negli anni precedenti, ma si concretizzeranno *in misure quantitativamente e qualitativamente tra loro differenziate*. In particolare, 299 milioni riguardano definanziamenti "mirati" di specifiche autorizzazioni di spesa mentre 161 milioni riguardano riduzioni indistinte di missioni e programmi di spesa dei Ministeri.

Valutazione

Se appare positiva la scelta di non operare tagli lineari delle spese dei Ministeri, occorre, comunque, ribadire la necessità di concentrare le riduzioni sulla parte meno produttiva della spesa pubblica.

Dalla relazione tecnica del Disegno di legge risulta che 140 milioni di euro, pari a circa il 30% dei 460 milioni di riduzioni complessive, sembrano riconducibili ad investimenti (investimenti fissi lordi, contributi agli investimenti o trasferimenti in conto capitale).

Tuttavia, da un'analisi delle tabelle allegate al Disegno di Legge, relative alle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, sembrerebbe che la ripartizione dei tagli non riguarderà le missioni e i programmi dove sono maggiormente concentrate le risorse per le infrastrutture.

RIPARTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (ART. 17)

La norma ripartisce il contributo, pari complessivamente a 470 milioni di euro all'anno a partire dal 2017, che le Province (220 milioni di euro) e Città Metropolitane (250 milioni di euro) delle Regioni a statuto ordinario potranno destinare ad interventi sulla viabilità e per l'edilizia scolastica.

Valutazione positiva

La misura appare positiva perché consente lo sblocco di risorse a favore di interventi infrastrutturali delle Province già stanziati con la Legge di stabilità per il 2016.

ATTRIBUZIONE QUOTA INVESTIMENTI IN FAVORE DELLE REGIONI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE (ART. 25)

La norma attribuisce, per l'anno 2017, alle **Regioni a statuto ordinario 400 milioni di euro del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese**, istituito dalla Legge di bilancio per il 2017 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Comma 140), che per il 2017 prevede uno stanziamento complessivo di 1.900 milioni di euro.

Le Regioni devono effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi – in termini di Stati di Avanzamento Lavori - per 132,4 milioni di euro nell'anno 2017 così ripartiti:

Regioni	Percentuale	Riparto quota fondo investimenti	Quote investimenti nuovi e aggiuntivi
Abruzzo	3,2%	12.650.315,79	4.187.920,33
Basilicata	2,5%	9.994.315,79	3.308.644,54
Calabria	4,5%	17.842.315,79	5.906.745,60
Campania	10,5%	42.159.368,42	13.956.969,86
Emilia-Romagna	8,5%	34.026.315,79	11.264.501,39
Lazio	11,7%	46.813.263,16	15.497.653,96
Liguria	3,1%	12.403.157,89	4.106.098,06
Lombardia	17,5%	69.930.105,26	23.150.545,37
Marche	3,5%	13.929.473,68	4.611.388,92
Molise	1,0%	3.828.842,11	1.267.548,25
Piemonte	8,2%	32.908.842,11	10.894.558,78
Puglia	8,2%	32.610.736,84	10.795.870,25
Toscana	7,8%	31.269.263,16	10.351.771,86
Umbria	2,0%	7.848.210,53	2.598.170,75
Veneto	7,9%	31.785.473,68	10.522.664,71
TOTALE	100%	400.000.000,00	132.421.052,63

La quota di investimenti che le regioni devono realizzare nell'anno 2017 rappresenta circa un terzo del valore dello stanziamento: 132,42 milioni di euro di investimenti da realizzare a fronte di uno stanziamento di 400 milioni. Tale quota è in linea con quella indicata nella legge di bilancio 2017 e nel Documento di economia e finanza per lo stanziamento complessivo del fondo: 632 milioni di euro di investimenti da realizzare a fronte di uno stanziamento di 1.900 milioni.

Inoltre, la norma introduce modalità attuative e un regime sanzionatorio destinati ad assicurare che la misura contribuisca effettivamente al rilancio degli investimenti. In particolare, la norma indica che le regioni debbano certificare l'effettiva realizzazione degli investimenti nuovi e aggiuntivi entro il 31 marzo 2018 e prevede l'applicazione delle sanzioni per mancato rispetto del pareggio di bilancio nel caso in cui il pareggio di bilancio non è stato assicurato al netto della quota di investimenti nuovi e aggiuntivi realizzati.

Lo stesso articolo destina una quota del Fondo presso la Presidenza del Consiglio, pari a 64 milioni di euro nel 2017, 118 milioni nel 2018, 80 milioni nel 2019 e 44,1 milioni nel 2020, al MIUR per **interventi di edilizia scolastica** coerenti con la Programmazione triennale realizzati da Province e Città metropolitane.

Valutazione positiva

L'Ance esprime apprezzamento per queste disposizioni che potranno contribuire ad accelerare la realizzazione di una parte degli investimenti, previsti nel 2017, nell'ambito del Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese.

Allo stesso tempo, l'Ance esprime preoccupazione con riferimento alla tempistica di attribuzione delle risorse; tempistica che mette a rischio il significativo contributo che il suddetto fondo, come indicato dal Governo nel DEF, dovrebbe fornire per il rilancio degli investimenti nel 2017.

A quattro mesi dalla sua istituzione, infatti, si ancora è in attesa dei principali provvedimenti di ripartizione delle risorse, dai quali dipende l'avvio della realizzazione degli interventi.

Ad oggi, solo un quarto delle risorse stanziare per il 2017 risultano ripartite (464 milioni di euro su 1.900 milioni di euro, pari al 24%). Anche aggiungendo le risorse destinate al bando periferie (270 milioni per il 2017), nell'ambito del DPCM il cui schema è stato già trasmesso in Parlamento, tale quota sale soltanto al 39%.

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Valori in milioni di euro

	2017	2018	2019	TOTALE TRIENNIO
Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese	1.900	3.150	3.500	8.550
<i>di cui assegnazioni effettuate</i>	464	118	80	662
Risorse per le Regioni (Art. 25 DL 50/2017)	400	-	-	400
Risorse per edilizia scolastica - MIUR (Art. 25 DL 50/2017)	64	118	80	262
<i>di cui assegnazioni in corso di formalizzazione</i>	270	270	260	800
Risorse destinate al bando periferie (Schema DPCM)	270	270	260	800

Elaborazione Ance su Legge di Bilancio 2017, DL 50/2017 e Atti parlamentari

Al riguardo, si ricorda che il DEF 2017 stima per l'anno in corso un effetto sulla spesa per investimenti derivante dall'attivazione del suddetto Fondo, pari a 632 milioni di euro, confermando di fatto la previsione della Legge di Bilancio 2017. Le disposizioni contenute nel decreto-legge – sicuramente positive ma purtroppo le uniche al momento ad essere state adottate dal Governo - possono contribuire al raggiungimento di questo obiettivo solo nella misura di circa 156 milioni di euro per il 2017¹ (circa il 24% dell'effetto previsto nel 2017).

In questo contesto, l'Ance esprime inoltre grande apprezzamento per l'introduzione, in linea con quanto richiesto dall'Associazione nel corso dell'esame dalla Legge di bilancio 2017, di un sistema, comprensivo di un regime sanzionatorio, finalizzato ad assicurare che gli enti utilizzino effettivamente le risorse per realizzare investimenti nuovi e aggiuntivi, evitando quindi un effetto sostitutivo e garantendo il contributo al rilancio degli investimenti pubblici.

L'Ance attira quindi l'attenzione sulla necessità di assicurare che questo importante strumento sia pienamente confermato e non venga depotenziato durante l'iter parlamentare.

**SPAZI FINANZIARI PER
INVESTIMENTI IN FAVORE
DELLE REGIONI (ART.33)**

La norma stabilisce il riparto e le modalità di utilizzo degli spazi finanziari destinati alle Regioni dalla legge di bilancio 2017 per un importo complessivo di 500 milioni di euro e finalizzati all'incremento degli investimenti pubblici (realizzazione di investimenti nuovi e aggiuntivi) attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e il ricorso al debito.

In particolare, la norma introduce una deroga al meccanismo della legge di bilancio 2017 che prevedeva una richiesta da parte delle Regioni

¹ L'importo comprende 132 milioni di euro di investimenti delle Regioni e 24 milioni di investimenti per interventi di edilizia scolastica, stimati nel 2017 per effetto della misura di cui all'articolo 25.

entro il 20 febbraio 2017 e una successiva attribuzione degli spazi finanziari a metà marzo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La norma recepisce infatti il contenuto di una proposta di ripartizione dei 500 milioni di euro, effettuata dalle regioni in sede di autoordinamento. Rispetto alle tempistiche previste dalla legge di bilancio, l'introduzione della deroga ha quindi determinato un ritardo di circa un mese e mezzo rispetto alla tempistica inizialmente prevista.

La tabella di ripartizione indica gli spazi finanziari attribuiti alle 15 regioni interessate (rimangono esclusi il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta) e fissa gli obiettivi di spesa aggiuntiva in 175 milioni per il 2017, 137 milioni di euro nel 2018, 130 milioni nel 2019, 53 milioni di euro nel 2020 e 5 milioni nel 2021. In questo contesto, a ciascuna regione è attribuito un obiettivo di spesa per investimenti aggiuntiva per ciascuno degli anni compresi tra il 2017 e il 2021.

Come nel caso dell'articolo 25, la norma introduce modalità attuative e un regime sanzionatorio destinati ad assicurare che la misura contribuisca effettivamente al rilancio degli investimenti. In particolare, la norma indica che le regioni debbano certificare l'effettiva realizzazione degli investimenti nuovi e aggiuntivi entro il 31 marzo di ciascun anno e prevede l'applicazione delle sanzioni per mancato rispetto del pareggio di bilancio nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi fissati in termini di investimenti nuovi e aggiuntivi realizzati.

Valutazione positiva

La valutazione dell'Ance è positiva perché la disposizione potrà consentire di avviare nuovi investimenti aggiuntivi, nella misura prevista dalla legge di bilancio.

Si evidenzia tuttavia che la ripartizione viene effettuata con un mese e mezzo di ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio, per effetto della deroga proposta, mettendo a rischio il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2017.

L'Ance esprime inoltre grande apprezzamento per l'introduzione, in linea con quanto richiesto dall'Associazione nel corso dell'esame della Legge di bilancio 2017, di un sistema, comprensivo di un efficace regime sanzionatorio, finalizzato ad assicurare che gli enti utilizzino effettivamente le risorse per realizzare investimenti nuovi e aggiuntivi, evitando quindi un effetto sostitutivo e garantendo il contributo al rilancio degli investimenti pubblici. L'Associazione attira quindi l'attenzione sulla necessità di assicurare che questo importante strumento sia pienamente confermato e non venga depotenziato durante l'iter parlamentare.

FONDO DA RIPARTIRE PER L'ACCELERAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI SISMICI (ART.41)

La norma prevede **risorse aggiuntive** per far fronte agli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 pari a **1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.**

A tal fine è prevista l'istituzione, presso il Ministero dell'economia, di un apposito Fondo da ripartire con una dotazione complessiva di 1.908,5 milioni di euro (491,5 milioni per il 2017, 713,3 milioni per il 2018 e 699,7 milioni per il 2019). Tali risorse verranno utilizzate con uno o più decreti del Ministero dell'economia su proposta del Commissario Straordinario

per la ricostruzione o del Dipartimento "Casa Italia" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le risorse sono destinate a:

- a) Interventi di ricostruzione nei **comuni colpiti dal sisma** di cui all'art.1 del DL 189/2016 per il finanziamento di:
 - verifiche di vulnerabilità degli **edifici scolastici**, previste dall'art. 20 del DL 8/2017, e conseguente realizzazione di progetti di ripristino del danno e adeguamento sismico;
 - verifiche di vulnerabilità degli **edifici strategici** e conseguente realizzazione di progetti di ripristino del danno e adeguamento sismico;
 - **ricostruzione privata**, ai sensi dell'art. 5 del DL 189/2016.
- b) Interventi, a cura di **Casa Italia, nei Comuni delle zone a rischio sismico 1**, non ricompresi nel punto precedente, da destinare a
 - Verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e relativi progetti di adeguamento
 - Verifiche di vulnerabilità degli edifici privati.
- c) Incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di **dieci cantieri pilota**. Per tale attività, affidata al Dipartimento **Casa Italia**, è previsto un **finanziamento per il 2017 di 25 milioni di euro**.

Valutazione positiva

*L'Ance non può che accogliere con favore la scelta di stanziare **risorse aggiuntive per la ricostruzione del Centro Italia** che andranno a finanziare, oltre che la ricostruzione privata, anche le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e strategici e i relativi progetti di adeguamento.*

*Analogamente l'Associazione esprime apprezzamento per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sugli edifici scolastici e privati situati nelle zone a rischio sismico 1 di tutto il territorio nazionale. In questo modo si darà **concreto avvio al programma Casa Italia**, di messa in sicurezza di tutto il patrimonio immobiliare italiano, annunciato dal Governo all'indomani del sisma del 24 agosto 2016 che, con la recente creazione di un apposito Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le misure in commento, potrà finalmente entrare nella fase operativa.*

**FONDO PER LA
RICOSTRUZIONE DELLE
AREE TERREMOTATE
ART.42**

La norma prevede, a valere sullo stanziamento aggiuntivo di 3.000 milioni di euro di cui all'articolo precedente, un rifinanziamento, per complessivi 327 milioni di euro (63 milioni per il 2017 e 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019), del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, previsto con una dotazione di 200 milioni di euro nel primo Decreto Legge "terremoto" (art. 4, comma1 del DL 189/2017). Tali risorse verranno destinate anche all'assistenza della popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

Per l'avvio di interventi urgenti di ricostruzione pubblica e privata delle aree del cratere è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017.

TERREMOTO CENTRO ITALIA: 3 MILIARDI AGGIUNTIVI PER IL TRIENNIO 2017-2019

La destinazione dei fondi

valori in milioni di euro

		2017	2018	2019	TOTALE
Art. 41, co.2	Fondo per l'accelerazione della ricostruzione: - zone terremotate (verifiche di vulnerabilità e progetti di scuole ed edifici strategici + ricostruzione privata) - Casa Italia (zone a rischio sismico 1: verifiche di vulnerabilità scuole e progetti + verifiche di vulnerabilità edifici privati) - Casa Italia (10 progetti pilota)	491,5	717,3	699,7	1.908,5
Art. 42, co.1	Rifinanziamento Fondo per la ricostruzione delle zone terremotate di cui all'art.4 del DL 189/2016	63,0	132,0	132,0	327,0
Art. 42, co.2	Interventi per la ricostruzione pubblica e privata	150,0			150,0
Art. 43, co. 1-4	Proroga sospensione e rateizzazione tributi - imposte erariali	101,0	- 101,0		-
Art. 43, co. 1-4	Proroga sospensione e rateizzazione tributi - imposte locali		17,0		17,0
Art. 43, co. 5	Rifinanziamento Fondo per le esigenze derivanti dal differimento della riscossione		101,0		101,0
Art. 44	Proroga credito d'imposta investimenti nelle regioni del Centro Italia			26,0	26,0
Art.46	Zona Franca urbana-compensazioni imposte	45,5	56,7	48,7	150,9
Art.46	Zona Franca urbana-trasferimenti INPS	149,0	111,0	93,0	353,0
TOTALE		1.000,0	1.034,0	999,4	3.033,4

Elaborazione Ance su DDL di conversione del DL 50/2017 (Atto 4444/C)

Valutazione positiva

**INTERVENTI PER IL
TRASPORTO FERROVIARIO
(ART.47)**

Il giudizio sulle misure è complessivamente positivo.

Il decreto prevede alcune disposizioni volte a determinare **l'adeguamento delle linee ferroviarie regionali agli standard di sicurezza nazionali, anche attraverso l'utilizzo delle risorse stanziare per questo obiettivo dal Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 approvato dal CIPE il 1° dicembre 2016.**

In particolare, viene attribuito, previa intesa tra le Regioni e il MIT, a RFI Spa la realizzazione degli interventi tecnologici da realizzare sulle linee regionali e, in prospettiva, la stessa gestione delle infrastrutture locali.

Lo stesso articolo, al fine di consentire il **completamento del Programma Grandi Stazioni**, prevede che il CIPE, su proposta del MIT, individui le risorse annuali disponibili (di cui alle Delibere CIPE 10/2003, 63/2003, 129/2006, 61/2010, 2/2012 e 20/2012), che la relazione tecnica quantifica in 80 milioni di euro, e provveda alla loro revoca e riprogrammazione a favore di Grandi Stazioni Rail nonché all'approvazione di nuovi progetti o delle necessarie varianti progettuali.

E', inoltre, previsto che, nelle more dell'approvazione del progetto definitivo della **sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sono autorizzate le attività propedeutiche per l'avvio dei lavori.**

Valutazione positiva

Il giudizio sulle misure è complessivamente positivo.

ANAS E FERROVIE DELLO STATO (ART.49)

La norma, con l'obiettivo di rilanciare gli investimenti infrastrutturali, prevede che l'ANAS sviluppi opportune sinergie con Ferrovie dello Stato, anche attraverso la sottoscrizione di appositi contratti e convenzioni, al fine di incrementare nel 2017 e nel 2018 gli investimenti di almeno il 10% rispetto all'anno precedente.

Il Ministero dell'economia è autorizzato a trasferire a Ferrovie dello Stato le azioni di Anas Spa (aumento di capitale di Ferrovie dello Stato tramite conferimento in natura).

La norma consente all'ANAS, nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma 2016-2020, di utilizzare una parte delle risorse disponibili per il programma pluriennale dell'Ente, pari a circa 6.600 milioni di euro stanziati dalla Legge di Stabilità per il 2016, per le attività di manutenzione straordinaria (15% delle risorse disponibili) e progettazione degli interventi (5%).

Valutazione

In merito allo sviluppo di un progetto industriale per la realizzazione di un polo integrato ferrovie-strade, l'Ance, in attesa di conoscere le modalità di attuazione di tale sinergia, intende ribadire la necessità di garantire la trasparenza e l'introduzione di un sistema basato su criteri condivisi per la selezione e il coinvolgimento delle imprese che dovranno operare con la nuova entità, sia nel mercato interno che in quello estero.

Dal punto di vista delle attività internazionali, tale progetto dovrebbe consentire di aumentare la forza d'urto del "sistema Italia" con la creazione di un grande player mondiale, in grado di sfruttare importanti sinergie nell'ambito delle attività estere, che rappresentano elementi centrali dei piani industriali presentati nei mesi scorsi sia da Ferrovie dello Stato che da Anas. Ad esempio, il principale obiettivo di Ferrovie sui mercati esteri consiste nel proporsi come General Contractor, con la capacità di realizzare ferrovie, soprattutto in paesi con forti gap infrastrutturali.

L'Ance valuta positivamente la norma che consente di avviare investimenti di manutenzione straordinaria dell'Ente per le strade, per un importo pari a circa 1 miliardo di euro, e attività di progettazione di interventi per circa 330 milioni di euro.

Resta, tuttavia, necessario superare le difficoltà che impediscono l'approvazione del Contratto di Programma Anas 2016-2020 e che hanno bloccato, da oltre 16 mesi, l'utilizzo di 6,6 miliardi di euro stanziati per le manutenzioni e per l'avvio di nuove opere.

EVENTI SPORTIVI DI SCI ALPINO (ART. 61)

Per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, previsti a Cortina, rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, è prevista la nomina di un **Commissario straordinario** al quale viene

affidata la realizzazione **di un piano di interventi** che comprende la progettazione e realizzazione di nuovi impianti e nuove piste da sci, nonché l'adeguamento e il miglioramento di quelli esistenti, oltre che la realizzazione di opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della Provincia di Belluno.

Per la realizzazione di tale piano, da predisporre entro 30 giorni dalla nomina del Commissario, la norma prevede misure derogatorie sia-per le procedure amministrative di approvazione dei progetti, sia per la realizzazione degli interventi che sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, nonché qualificati come di preminente interesse nazionale.

Con riferimento alla realizzazione delle opere, il Commissario può esercitare poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla loro tempestiva esecuzione, anche mediante ordinanza contingibile e urgente, da accompagnare da analitica motivazione (comma 5).

Inoltre, vengono elencate una serie di norme del Codice dei contratti, (come quelle in materia di procedure di affidamento e di partenariato pubblico privato) alle quali il Commissario può (sic!) fare ricorso (comma 7).

Lo stesso articolo del disegno di legge nomina il Presidente di Anas Spa commissario per l'individuazione, progettazione ed esecuzione delle opere necessarie all'adeguamento della viabilità statale della Provincia di Belluno, dotandolo dei medesimi poteri sostitutivi di cui al precedente comma 5.

Le imprese affidatarie dei lavori previsti dalla disposizione sono poi poi obbligate a costituire un'ulteriore garanzia, oltre a quelle previste in via ordinaria dalla D.lgs. n. 50/2016, da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa, nella misura del 20 per cento dell'importo dei lavori, destinata a garantire l'ultimazione dei lavori entro il termine fissato nel bando di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 (comma 26).

La norma prevede un **finanziamento complessivo di 40 milioni di euro**, di cui 5 milioni nel 2017, 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e 5 milioni di euro per il 2021. Tali risorse si aggiungono a quelli resi disponibili dagli enti interessati dall'evento (Comitato organizzatore, comuni, Regione Veneto, Provincia di Belluno).

Valutazione

L'Ance ritiene che la scelta del legislatore di stabilire poteri d'urgenza e nominare dei Commissari per un evento sportivo programmato nel 2020-21 se da un lato conferma la necessità di avere una normativa più snella per passare dalla programmazione e localizzazione, anche attraverso lo strumento della Conferenza dei servizi, dall'altro ribadisce l'esigenza che la progettazione e l'esecuzione non contraddicano i principi ispiratori della riforma del Codice degli appalti.

In particolare laddove si afferma il divieto di ricorrere a procedure in deroga alle norme ordinarie per eventi programmati, per favorire la trasparenza e la regolarità dei meccanismi di aggiudicazione delle gare.

E', quindi, auspicabile che il Parlamento intervenga per correggere questa impostazione.

Allo stesso modo, la richiesta alle imprese di fornire garanzie aggiuntive, nella misura del 20% del valore dei lavori, per assicurare la realizzazione degli interventi non è condivisibile. Le garanzie richieste in Italia sono già molto più elevate rispetto a quelle richieste negli appalti pubblici in Europa.

Inoltre, la prestazione nella sola forma bancaria e assicurativa, laddove escluda il ricorso agli intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/93, potrebbe comportare effetti limitativi della concorrenza.

MISURE FISCALI

**"SPLIT PAYMENT"-
PROROGA E AMPLIAMENTO
(ART.1)**

Sulla base dell'autorizzazione delle autorità comunitarie, il meccanismo della "scissione dei pagamenti" (cd. "split payment"), attualmente disciplinato all'art.17-ter del DPR 633/1972 (in base al quale le imprese non ricevono più l'IVA sulle fatture emesse, che viene versata direttamente dal committente), viene prorogato sino al 2020, superando così la data del 31 dicembre 2017, originariamente fissata dalla stessa Europa quale termine ultimo d'applicazione dello strumento.

Inoltre, per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, il meccanismo dello "split payment" viene esteso anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- tutte le pubbliche amministrazioni;
- tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
- tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);
- le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate;
- i professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Valutazione negativa

In generale, la proroga e l'ampliamento dell'ambito applicativo dello "split payment" vanno valutate negativamente, in quanto l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con tutte le PP.AA. è già in vigore dal 2015 ed è considerato elemento già sufficiente per il contrasto all'evasione IVA.

Infatti, la stessa vigenza temporanea dello "split" era giustificata proprio dall'introduzione solo dal 2015 della fatturazione elettronica.

Per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, le

conseguenze di queste ultime modifiche attengono sempre all'incremento esponenziale del credito IVA. Infatti, con l'entrata in vigore della norma, l'IVA non verrà più corrisposta alle imprese non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione ma anche nei rapporti con tutte le società a partecipazione statale e locale (es. ANAS, Ferrovie, Municipalizzate, etc.).

Tale criticità, poi, si aggrava quando i lavori sono realizzati tramite strutture consortili. In questi casi, infatti, il credito IVA si forma in capo al Consorzio che, per sua natura, è destinato a sciogliersi ad opera ultimata, per cui il recupero del credito diventa veramente difficoltoso.

Su questo aspetto, si è ancora in attesa di una specifica autorizzazione della Commissione Europea che renda applicativa una norma, fortemente sollecitata dall'Ance, contenuta nella legge di Stabilità dello scorso anno (art.1, co. 128, legge 208/2015), che farebbe sì che il credito IVA non si formi in capo al Consorzio ma, come avviene ordinariamente, in capo alle singole imprese consorziate.

La proroga sino al 2020 del meccanismo rende quindi ancora più evidente la necessità di accelerare l'operatività della disposizione. Ciò in quanto il settore edile opera già da tempo, e oramai quasi integralmente, applicando il meccanismo del "reverse charge" (anch'esso di derivazione europea) che, in pratica, è l'equivalente della "scissione dei pagamenti" solo che opera in presenza di committenti privati.

In ogni caso, resta da risolvere il problema del credito IVA.

Occorre rendere pressoché immediato il rimborso, che attualmente avviene in un periodo che supera in media i sei mesi.

In merito, nella Risoluzione del Parlamento di approvazione del DEF2017 (Documento di Economia e Finanza), viene richiesto l'impegno del Governo al rispetto dei tempi previsti dalla legislazione vigente per le procedure di rimborso dei crediti IVA derivanti proprio dall'applicazione dello "split payment".

Si tratta solo di un impegno che non dà nessuna garanzia agli operatori del settore.

Allo stesso modo il Governo sta valutando, in vista della legge di Bilancio 2018, la possibilità di rendere obbligatoria per tutti i soggetti IVA la fatturazione elettronica dietro autorizzazione dei competenti organi comunitari (le norme comunitarie ammettono, infatti, la fatturazione elettronica tra privati solo su opzione e non come meccanismo obbligatorio). In tal modo si recupererebbe il tax gap (differenziale tra l'IVA dovuta e quella effettivamente pagata) potendo poi procedere all'abolizione dello "split payment".

Anche tale proposito resta solo un annuncio, e non è sufficiente ad evitare i ben noti problemi di liquidità alle imprese del settore.

PROPOSTE ANCE

Per risolvere il problema del credito IVA, si potrebbero adottare meccanismi operativi di accelerazione del recupero del credito, quali, ad esempio:

1. un Modello di dichiarazione IVA mensile, sulla falsa riga di quello trimestrale (Modello IVA TR già in uso presso le imprese), che consenta la compensazione del credito IVA già il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
2. l'applicazione dello stesso meccanismo di versamento dell'IVA anche nei confronti dei fornitori. A titolo esemplificativo, se l'impresa presta servizi o cede beni ad una pubblica amministrazione, non riceve l'IVA applicandosi lo "split". La stessa impresa non dovrebbe pagare l'IVA sulle fatture dei propri fornitori, proprio mediante l'applicazione del "reverse". La sua posizione IVA in questo modo verrebbe quasi del tutto azzerata, senza che emerga alcun credito;
3. la definizione di una soglia massima di applicazione dello "split" al di sopra della quale l'IVA viene liquidata in modalità ordinaria. Con una soluzione di questo tipo, magari definendo una soglia abbastanza bassa, si potrebbe più efficacemente combattere l'evasione, che si annida, come tra l'altro riconosciuto dai dati ufficiali, soprattutto nell'ambito delle piccole e medie forniture, e non già dei contratti di opere o lavori pubblici, laddove visti gli obblighi di fatturazione elettronica e tracciabilità dei pagamenti, è difficile trovare ambiti di evasione.

**AUMENTO IVA –
CLAUSOLE DI
SALVAGUARDIA (ART.9)**

Il Governo interviene nuovamente sulle clausole di salvaguardia relative all'aumento delle aliquote IVA e delle accise, già introdotte dalla legge 190/2014 (Stabilità 2015).

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la "Manovra correttiva" rimodula le aliquote IVA del 10% e del 22%, con un aumento, rispettivamente, all'11,5% ed al 25%. La rimodulazione viene prevista fino al 2021, con un ulteriore aumento dell'aliquota IVA intermedia, che potrà arrivare fino al 13%.

Aliquote IVA vigenti	Aliquote IVA dal 1° gen.2018	Aliquote IVA dal 1° gen.2019	Aliquote IVA dal 1° gen.2020	Aliquote IVA dal 1° gen.2021
10%	11.5%	12%	13%	13%
22%	25%	25,4%	24,9%	25%

Valutazione negativa

L'Ance esprime forte preoccupazione per il mantenimento, seppur in misura parziale, delle "clausole di salvaguardia", secondo le quali le aliquote IVA vigenti subirebbero dal 2018 un innalzamento dall'attuale 10% all' 11,5% e dal 22% al 25%.

Infatti, la decisione di incrementare le aliquote IVA per recuperare gettito è una scelta che non tiene conto degli effetti sul mercato e della contrazione dei consumi che una simile misura è in grado di generare.

L'innalzamento dell'aliquota ridotta del 10% colpirebbe il mercato immobiliare, ad esempio, delle "seconde case" e del comparto degli investimenti in case da affitto, e, tra l'altro, si ripercuoterebbe sugli stessi Enti pubblici, provocando, per questi, un incremento dei "costi

fiscali” connessi alla realizzazione di opere pubbliche.

In sede di approvazione del DEF da parte del Parlamento le risoluzioni di maggioranza richiedono, comunque, che il Governo disattivi del tutto l'incremento delle aliquote IVA previsto dalla cosiddetta “clausola di salvaguardia”.

Auspichiamo che effettivamente la legge di Bilancio per il 2018 rinunci definitivamente a tali incrementi, che provocano effetti depressivi sul mercato.

**NUOVI LIMITI ALLE
COMPENSAZIONI (ART.3)**

Sempre in tema di crediti fiscali, altra disposizione d'interesse, contenuta nel Decreto Legge, è quella relativa alle modifiche in tema di compensazioni che, per essere effettuate, dovranno avere il visto di conformità da parte dei professionisti per importi sempre più bassi.

Nello specifico, si abbassa da 15.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale è posto l'obbligo del citato visto, che, se mancante o apposto da soggetti non abilitati, comporta il recupero del credito utilizzato con applicazione delle sanzioni e dei relativi interessi.

Tale modifica rileva sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA e riguarda le dichiarazioni i cui termini scadono successivamente all'entrata in vigore del presente Decreto.

Valutazione negativa

Si tratta di un sostanziale inasprimento delle regole di utilizzo dei crediti relativi a dichiarazioni annuali sia ai fini dell'IVA che delle imposte dirette.

È evidente come, anche questa misura, è volta a “fare cassa”, rendendo ancor più oneroso il recupero di un credito, o meglio il diritto del contribuente di vedersi restituito quanto anticipato all'Erario.

Ciò va contro gli effetti di semplificazione fiscale annunciati ripetutamente dal Governo e dall'Agenzia delle Entrate.

**MODIFICHE ALL'A.C.E.
(ART.7)**

Sono, altresì, apportate correzioni ulteriori alla disciplina dell'A.C.E. (aiuto per le crescita economica).

Già la legge di Bilancio per il 2017 aveva ridotto in maniera significativa la convenienza dello strumento, riducendo, per il periodo d'imposta 2017, dal 4,75% al 2,3%, il “rendimento nozionale lordo”, ossia la percentuale di deduzione dal reddito imponibile d'impresa, correlata agli aumenti di capitale.

Al citato taglio, ora, si aggiunge anche la riduzione dell'orizzonte temporale su cui calcolare l'incremento di investimenti e conferimenti che dà diritto al bonus fiscale sulla capitalizzazione delle imprese.

La nuova norma, infatti, prevede che l'incremento sia calcolato sugli ultimi cinque esercizi, e non più a partire dal 2010 come indicano le regole attuali.

Valutazione negativa

Ad avviso dell'Ance, il Governo non tiene in debito conto l'importanza di uno strumento come l'A.C.E., che, attraverso forme di defiscalizzazione, rappresenta l'unica arma efficace per superare i limiti di sotto-capitalizzazione del nostro settore produttivo.

**DEFINIZIONE AGEVOLATA
LITI PENDENTI (ART.11)**

Alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento (cd. "Rottamazione cartelle"), prevista dall'art.6 del D.L. 193/2016, convertito con modificazioni nella legge 225/2016, si affianca ora la possibilità di sanare le liti pendenti, in ogni stato o grado di giudizio, in cui sia parte l'Agenzia delle Entrate, mediante il pagamento degli importi che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado aumentati degli interessi (sono espressamente escluse le sanzioni e gli interessi di mora).

La procedura di adesione, le cui modalità applicative verranno comunque definite nel dettaglio, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, prevede in generale, entro il 30 settembre 2017:

- la presentazione di domanda di definizione per singola controversia,
- il pagamento di quanto dovuto in 3 rate (40% entro il 30 settembre 2017, 40% entro il 30 novembre 2017 e il restante 20% entro il 30 giugno 2018), se la pretesa è di importo almeno pari a € 2.000 (in caso contrario è previsto il versamento in unica soluzione).

Si sottolinea che l'adesione alla definizione agevolata è subordinata ad un'accettazione ufficiale della domanda del contribuente interessato, che può intervenire entro il 31 luglio 2018, senza che ciò comporti l'automatica sospensione dei termini della controversia.

Valutazione negativa

Ad una prima lettura, non sembra chiara la convenienza all'adesione a questo strumento deflattivo del contenzioso, tenuto conto dell'elevato grado di incertezza nelle modalità applicative generali.

In particolare, la mancata sospensione dei termini del giudizio e il pagamento anticipato degli importi accertati, prima dell'accettazione della domanda di adesione, sembrano costituire un ostacolo ad un'ampia diffusione dell'istituto.

**TERREMOTO "CENTRO
ITALIA" (ARTT.43 E 46)**

Nei Comuni del Centro Italia, colpiti dagli eventi sismici susseguitisi dal 24 agosto 2016, è istituita la "Zona Franca Urbana" (di seguito ZFU) a favore delle imprese con sede principale o unità locale all'interno del "cratere", già esistenti o neo costituite entro il 31 dicembre 2017.

A queste, per i redditi derivanti dalla prosecuzione dell'attività nelle suddette zone e prodotti negli esercizi 2017 e 2018, sono riconosciute:

- a) l'esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività, fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro;
- b) l'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca, nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta;

- c) l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- d) l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (ad esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica), a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Le suddette agevolazioni saranno concesse nel rispetto della regola comunitaria del "de minimis".

Vengono, poi, ulteriormente prorogati sia i termini della sospensione dei versamenti ed altri adempimenti tributari che quelli relativi alla ripresa della riscossione e della rateizzazione dei tributi.

Valutazione positiva

Il giudizio sulle misure è complessivamente positivo.

ALTRE MISURE

Al complesso di norme sopra descritte, si aggiungono alcune ulteriori misure d'interesse che, in ogni caso, saranno monitorate nel corso dell'iter parlamentare del Provvedimento.

In particolare, tra le altre, si segnalano:

- il riconoscimento del regime della **"cedolare secca"** (con aliquota del 21%) per i **contratti di locazione di abitazioni per periodi inferiori a 30 giorni**, stipulati sempre da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, anche attraverso la gestione di portali online (art.4);
- la riduzione dei termini (da 2 ad un anno) per l'esercizio del diritto alla **detrazione dell'IVA** assolta al momento del pagamento dei beni e servizi acquistati (art.2);
- le modifiche al regime di **esecuzioni immobiliari** (art.8).

Come noto, l'espropriazione immobiliare viene ammessa da parte dell'Agente della riscossione a condizione che non si tratti dell'unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione principale.

In particolare, l'espropriazione è possibile se i crediti erariali sono superiori a 120 mila euro e se è stata iscritta ipoteca da almeno sei mesi senza che il debitore abbia pagato.

Inoltre, il valore "dei beni" deve essere superiore a 120 mila euro. In merito, il D.L. 50/2017 ha sostituito la precedente espressione "del bene" con la dizione "dei beni".

A parere dell'Ance, la modifica appare di incerta formulazione, tenuto conto che non è chiaro se questa sia volta a commisurare il limite di 120 mila euro a tutti i beni del debitore, oppure solo a quelli da pignorare su cui è stata iscritta ipoteca dall'agente della riscossione. In merito, si attendono i necessari chiarimenti ministeriali.

MISURE PER IL LAVORO

APE SOCIALE (ART.53)

Con riferimento alla disposizione introdotta in materia di “Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE sociale”, pur apprezzando la modifica normativa dell’art. 53 del D.L. n. 50/17 che ha reso più flessibile il requisito relativo allo svolgimento da almeno 6 anni, in via continuativa, dell’attività lavorativa “particolarmente difficoltosa e rischiosa”, permane la criticità relativa al possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Le professioni che rientrano nella casistica dei lavori definiti particolarmente difficoltosi e rischiosi (Allegato C) interessano, tra gli altri, gli operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici e i conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni.

Sul punto, si rileva, primariamente, una non idonea equiparazione tra le suddette attività e talune altre attività elencate nell’allegato stesso, per le quali sono previste le medesime condizioni di accesso al trattamento in esame, pur non essendo caratterizzate dallo stesso livello di rischiosità e “usura”.

Valutazione

Rispetto alle altre attività elencate, il settore dell’edilizia si contraddistingue, infatti, ai fini di una valutazione in merito alle attività usuranti, per essere caratterizzato da lavorazioni particolarmente faticose e ad elevata rischiosità che accompagnano tutto l’arco del periodo di vita lavorativo dell’operaio, con conseguenti eventi infortunistici che continuano a inserire tale settore nel novero di quelli più a rischio.

L’analisi dell’andamento infortunistico per fasce di età, infatti, evidenzia che la crescita degli infortuni mortali è concentrata soprattutto in quella 35-64 anni (da 100 a 120 casi), che rappresenta oltre l’80% del totale. Per questa fascia l’incidenza degli infortuni mortali, in rapporto agli occupati, aumenta dallo 0,09 del 2014 allo 0,11 del 2015.

Da considerare, inoltre, che la vita lavorativa di un operaio, sottoposto ad un’attività che fa della categoria stessa tra le più usuranti dal punto di vista fisico, si accumulano mediamente 26-28 anni di contributi. Ciò non consente, dunque, un agevole raggiungimento degli anni previsti dalle attuali disposizioni, anche in virtù della discontinuità lavorativa tipica del settore delle costruzioni.

Quanto sopra anche a causa delle interruzioni dei rapporti di lavoro tipiche del settore, dovute alla fine delle specifiche fasi lavorative o del cantiere e al ricorso, sempre maggiore negli ultimi anni per la consolidata crisi del mercato, a periodi coperti da tutele in costanza di rapporto di lavoro e a trattamenti di disoccupazione involontaria.

Pertanto, in virtù della permanente esposizione degli operai edili ad attività lavorative discontinue, si dovrebbe prevedere una riduzione del requisito dell’anzianità contributiva minima a 30 anni.

PROPOSTE AGGIUNTIVE

- *INTERVENTI IN
MATERIA DI
RESPONSABILITÀ
SOLIDALE*

Alla luce dell'approvazione del Disegno di legge di conversione del D.L. 25/2017 recante "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti", si ritiene imprescindibile intervenire ulteriormente sul tema, al fine di evitare gli effetti gravosi derivanti dalla normativa in essere per gli operatori economici interessati nella filiera degli appalti.

Come noto, infatti, il tema della responsabilità solidale affligge il settore edile, coinvolto in prima linea nell'ambito degli appalti.

Pur consapevole, infatti, del necessario contemperamento tra le esigenze di tutela dei lavoratori interessati e quelle afferenti le imprese della filiera, l'Ance reputa fondamentale intervenire con meccanismi di attenuazione delle suddette conseguenze, peraltro aggravate dall'ampia durata del vincolo solidale di 24 mesi dalla fine dei lavori che si auspica al più presto venga ridotta almeno a 12 mesi.

Si chiede, quindi, di dare seguito all'impegno assunto dal Governo mediante l'approvazione dell'Ordine del giorno G2.102 (testo 2), approvato in sede di conversione del suddetto decreto legge, in materia di compensazione dei crediti nascenti dal versamento delle somme a titolo di responsabilità solidale.

Occorre, infatti, inserire una previsione che liberi dagli effetti gravosi della responsabilità solidale chi ha diligentemente adempiuto in luogo del coobbligato inadempiente.

Nel caso in cui il committente/appaltatore paghi i lavoratori impiegati nell'appalto e gli Istituti, mediante il versamento delle retribuzioni e/o dei contributi non versati dal diretto datore di lavoro, con riferimento al periodo di esecuzione del contratto, deve essere sancita, in alternativa all'azione di regresso, la facoltà di compensare tali somme con il valore dei debiti contrattuali esistenti (fatture) nei confronti di tutti i coobbligati inadempienti.

Diversamente, il coobbligato vedrebbe duplicarsi il suo onere: oltre a dover rispondere in solido in luogo del proprio coobbligato inadempiente dovrebbe anche far fronte al pagamento del debito contrattuale sotteso al contratto di appalto e/o subappalto: ciò risulterebbe assolutamente iniquo quale conseguenza del vincolo solidaristico previsto dalla norma.

Altresì importante risulta essere la previsione secondo la quale tale compensazione potrà essere fatta valere anche in sede di eventuale fallimento del coobbligato, laddove il curatore fallimentare richiedesse il pagamento dei debiti contrattuali al committente/appaltatore che abbia adempiuto ai propri obblighi di responsabile in solido.

Pertanto, fermo restando quanto previsto dalla normativa fallimentare tra crediti e debiti nei rapporti diretti col fallito, si ritiene necessario, alla luce del complessivo coinvolgimento dell'istituto della responsabilità solidale, chiarire espressamente che il meccanismo previsto dall'art. 1243 del C.C. opera pure nei rapporti tra committente (o appaltatore)

ed eventuali successivi subappaltatori, anche quando vi sia l'interposizione di un terzo soggetto nella catena degli appalti e subappalti.

*CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI ORDINARIA*

Si auspica un intervento normativo che possa rendere l'attuale disciplina sugli ammortizzatori sociali maggiormente compatibile con le dinamiche lavorative del settore delle costruzioni edili.

In via preliminare, occorre una norma che preveda la ricostituzione delle Commissioni Provinciali della Cigo.

E' necessario inoltre equiparare i criteri di conteggio della Cigo tra i diversi settori produttivi. Ciò in quanto, ad oggi, gli eventi oggettivamente non evitabili in edilizia (evento meteo) sono conteggiati nelle 52 settimane di fruizione massima della Cassa integrazione ordinaria.

E' necessario anche ridurre ulteriormente l'aliquota ordinaria per il finanziamento di tale trattamento, attualmente pari per gli operai al 4,70%, aliquota ben più alta rispetto agli altri settori produttivi dell'industria in genere.

Inoltre, si ritiene necessario chiarire che, nel settore edile, l'anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni sia considerata in riferimento al medesimo datore di lavoro, a prescindere dall'unità produttiva ove il lavoratore opera o ha operato.



*Commissioni riunite
V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione)
e
Commissione 5° (Programmazione economica, Bilancio)*

Osservazioni Confapi sul disegno di legge
*Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, recante disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
misure per lo sviluppo*

*Camera dei Deputati
Roma, 2 maggio 2017*

Premessa

Confapi ringrazia il Presidente della V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati, Onorevole Francesco Boccia, ed il Presidente della Commissione 5° (Bilancio) del Senato della Repubblica, Onorevole Giorgio Tonini, per l'invito a partecipare all'odierna audizione in cui la Confederazione può esprimere le proprie valutazioni sul disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".

Data la natura ed il ruolo delle Piccole e Medie Industrie che Confapi rappresenta, il presente contributo si concentra principalmente sull'analisi degli interventi che potrebbero avere una ricaduta, diretta o indiretta, sul sistema economico-finanziario e produttivo delle Pmi.

Art. 1 – Disposizione per il contrasto all'evasione fiscale (estensione dello Split Payment)

Si tratta di una misura che, da una prima stima, dovrebbe coinvolgere circa 320mila imprese – soprattutto micro e piccole - e che mira a recuperare un miliardo di euro nel 2017 e 1,5 miliardi dal 2018 in poi.

Noi di Confapi siamo preoccupati poiché l'estensione dello *split payment* rischia di sottrarre liquidità alle Pmi, soprattutto se non accompagnato da una puntuale esecuzione dei rimborsi del credito IVA, così come più volte sottolineato dalla Commissione europea, alla quale, non a caso, l'Italia dovrà presto presentare una relazione sullo stato dei rimborsi che dovrebbero rispettare tempi medi non superiori a tre mesi. Un termine che oggi viene disatteso e non trova alcun riscontro pratico.

Così, visto l'attuale contesto economico, le piccole e medie industrie si troverebbero, da una parte strozzate da un'irrisolta difficoltà nell'accesso al credito e, dall'altra private di risorse funzionali al mantenimento e allo sviluppo dell'attività economica.

Inoltre, peggiora il quadro quanto Confapi sottolinea da tempo, e cioè la lunghezza dei tempi medi di pagamento non solo da parte della PA, ma anche tra privati. Tempi che arrivano in alcuni casi addirittura a 180 giorni. Tutto questo disattendendo la direttiva europea n. 7 del 2011 che stabilisce i tempi entro i quali le fatture devono essere regolate (60 e 30 giorni) e prevede sanzioni pecuniarie nel caso in cui non vengano rispettati.

Ma la verità è che oggi le Pmi subiscono costantemente termini contrattuali di pagamento che le costringono a fungere sostanzialmente "da banca" ai loro clienti e alla grande industria.

L'Ufficio studi di Confapi ha condotto nel 2016 una ricerca che ha quantificato l'effetto che tali ritardi hanno sulla situazione finanziaria delle imprese. Si è evidenziato, attraverso l'analisi dei bilanci degli ultimi cinque anni di cinquecento piccole e medie industrie, che mediamente riscuotono dai propri clienti a circa 110 giorni con punte che, in alcuni settori, arrivano fino a 213 giorni.

Basti pensare che abbassando solo i tempi di riscossione del ciclo credito/debito a 60 giorni, l'indebitamento finanziario netto delle imprese diminuisce del 55,4% rispetto a quanto attualmente accade, con punte che arrivano al 65,5% per le sole imprese in classe di fatturato fra i 10 e i 50 milioni

di euro. Pertanto, riparametrando gli oneri finanziari su una durata di 60 giorni è stato evidenziato che il fabbisogno finanziario netto delle imprese si riduce in modo drastico, incidendo positivamente sugli equilibri e sulla liquidità aziendale.

In quest'ottica, Confapi insiste per una variazione normativa che miri all'adozione anche in Italia del sistema vigente in Francia fin dal 2009. La proposta include un sistema di sanzioni in caso di mancato rispetto dei tempi previsti, con la possibilità di alimentare con tali introiti un Fondo presso il MISE destinato allo sviluppo delle Pmi.

(In allegato si riporta la proposta normativa Confapi)

Art. 2 – Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA

Non può passare inosservata la modifica in tema di detrazione dell'IVA sugli acquisti di beni e servizi per la quale la stessa andrà esercitata entro la presentazione della dichiarazione IVA dell'anno di riferimento, in luogo della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo in cui il diritto alla detrazione era sorto. Si comprendono le finalità della norma volta ad avvalorare la funzionalità delle nuove comunicazioni relative alle fatture emesse e ricevute ed alle liquidazioni IVA, ma un siffatto termine rischia di essere in concreto lesivo del principio di neutralità dell'IVA. Basti pensare che per le società che effettuano la liquidazione IVA trimestrale la prima liquidazione (primo trimestre) successiva all'esercizio oggetto di dichiarazione viene effettuata entro il 16 maggio, termine successivo alla presentazione della dichiarazione IVA dell'esercizio precedente che rappresenta, a sua volta, il termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione. Dovrà inoltre essere prevista una norma transitoria per le operazioni per le quali il diritto alla detrazione è sorto negli anni 2015 e 2016 che, in base alla previgente normativa, risulterebbe ancora esercitabile, mentre non lo sarebbe per la nuova.

Art. 3 – Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni

Ulteriore aggravio di costi che le imprese dovranno sostenere in nome della lotta all'evasione è la riduzione della soglia da 15mila a 5mila euro delle compensazioni per i crediti derivanti da imposte dirette, addizionali locali, Irpef

e IVA che avranno peraltro l'obbligo di apposizione del visto di conformità da parte di intermediari abilitati o di sottoscrizione da parte dell'organo di controllo. In questo senso non si comprende, tra l'altro, come tale diminuzione di soglia venga prevista anche per i crediti IVA, in quanto si ricorda che, a far data dal 2017, le imprese dovranno farsi carico già di nuovi ed ulteriori adempimenti periodici, quali l'invio all'Amministrazione finanziaria delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche IVA, al fine di permetterne il controllo da parte degli organi preposti. Ora, sorge spontanea la domanda del perché, avendo l'amministrazione finanziaria la possibilità di effettuare un controllo preventivo sulla dichiarazione IVA, sia necessario abbassare ulteriormente la soglia di libera compensazione.

Per fare un esempio, chi ogni mese utilizza in compensazione il codice tributo 1655 - il cosiddetto bonus Renzi - dovrà da oggi far riferimento obbligatoriamente ad un intermediario per l'invio telematico del modello F24. Quindi, anziché semplificare, si ritiene che la disciplina introdotta aumenti ulteriormente gli adempimenti a carico delle piccole e medie imprese. Si suggerisce quindi di ripristinare la facoltà di compensazione di crediti relativi a qualsiasi tributo che non superino i limiti di 15mila euro.

Art. 7 - Rideterminazione della base ACE

Per quanto riguarda l'incentivo alla capitalizzazione delle imprese con capitale proprio, la cosiddetta Ace, si prevede una rimodulazione della base di calcolo, che tiene conto solo degli incrementi netti del patrimonio degli ultimi cinque esercizi.

Confapi rileva che l'applicazione di tale strumento, già più volte stravolto in passato riducendone il rendimento nozionale, subisce un'ulteriore ridimensionamento. Una siffatta modifica, unita alla diminuzione dell'agevolazione fiscale, rischia di renderne eccessivamente complicato il calcolo, fino al punto di scoraggiarne l'utilizzo. Senza menzionare poi l'obbligo di rideterminare gli acconti 2017 sulla base di tale nuovo complesso criterio, con ricaduta di ulteriori costi sulle imprese e di aggravio degli oneri burocratici. Come già suggerito in passato, Confapi ritiene sia opportuno prevedere un rendimento nozionale riconosciuto sul capitale immesso nell'impresa di diversa

entità a seconda della dimensione aziendale, premiando il capitale investito dalla piccola e media industria dove l'investimento ha evidentemente un costo marginale superiore.

Art. 9 – Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise

Le entrate del decreto consentono l'avvio di una prima sterilizzazione parziale delle clausole di salvaguardia fiscali per i prossimi anni. Nel prossimo biennio i potenziali aumenti di IVA e accise vengono disinnescati complessivamente per 8,2 miliardi: 3,82 miliardi nel 2018 sui 19,57 miliardi necessari per lo stop totale e 4,36 miliardi nel 2019 sui 23,25 miliardi previsti dall'ultima legge di Bilancio. Pertanto, per azzerare totalmente le clausole sarà necessario individuare misure alternative per 15,74 miliardi il prossimo anno e 18,88 miliardi nel 2019. Confapi da sempre sconsiglia un ulteriore aumento delle imposte sul valore aggiunto dei beni e servizi. Abbiamo più volte evidenziato come un aumento dell'IVA avrebbe conseguenze gravissime sulla nostra economia, deprimendo ulteriormente la domanda interna il cui ristagno è una delle maggiori cause della mancata crescita e sviluppo delle Pmi, e in taluni casi del loro fallimento e della loro chiusura. Oggi più che mai, gli imprenditori per poter tornare ad investire hanno bisogno di certezze e questo balletto tra paventati e indefiniti aumenti dell'IVA, ipotesi di scambio con la diminuzione del cuneo fiscale, scoraggia qualsiasi investimento. Con riferimento alle accise sui carburanti, il cui aumento è stato rimandato al 2019, Confapi segnala che nel nostro Paese le accise sono tra le più alte d'Europa: quasi sei punti in più rispetto alla media dell'Eurozona. Innalzare ulteriormente le accise sui carburanti che vengono utilizzati per l'attività quotidiana di impresa significa anche mettere un ulteriore freno ad un possibile slancio dell'economia.

Art. 55 – Premi di produttività

Il consolidamento della detassazione dei premi di produttività riassume l'evoluzione delle relazioni industriali e rappresenta un importante strumento per la ripresa della nostra economia, da realizzarsi anche nel collegamento tra i salari e la produttività.

A tale riguardo, si ribadisce in questa sede la nostra proposta di prevedere e rendere strutturale anche la detassazione degli aumenti retributivi definiti nei Ccnl, in un'ottica di spinta per il rilancio della domanda interna e dei consumi. All'interno di un adeguamento ai tempi delle relazioni industriali, Confapi, nel corso degli anni, ha saputo innovare il suo sistema di enti bilaterali garantendo strumenti efficaci e spesso sostitutivi del welfare statale. Le Parti sociali hanno dimostrato di essere in grado di mettere in campo azioni efficaci di welfare attivo, ma occorre un intervento di affiancamento e riconoscimento delle Istituzioni in questo processo.

Art. 56 – Patent box

Le piccole e medie imprese italiane da sempre si contraddistinguono per i prodotti di eccellenza riconosciuti in tutto il mondo e che necessitano di una tutela specifica. Con questo intervento, purtroppo avallato dal parere interpretativo dell'Ocse, i marchi vengono esclusi dalla detassazione connessa al *patent box*.

Dai dati relativi alle quasi 4.500 istanze presentate nel 2015 emerge come la maggior parte delle imprese italiane abbiano chiesto il beneficio proprio in relazione all'uso del marchio (36%), in misura minore per i brevetti (18%).

I marchi svolgono non soltanto una funzione prioritaria nello sviluppo del business aziendale, ma soprattutto un ruolo strategico nella competizione internazionale.

Confapi ritiene necessario trovare una misura alternativa all'esclusione dei marchi dalle tutele riconducibili al *patent box*, fattore indispensabile per la salvaguardia del *Made in Italy*.

Conclusioni

Confapi esprime la preoccupazione delle Pmi che nel decreto legge in commento non vi siano politiche fiscali sufficienti per un rilancio ed una effettiva ripresa della domanda interna. Sarebbero stati opportuni interventi più coraggiosi, cercando di superare le *impasse* che si sono determinate negli ultimi mesi, quali ad esempio il processo che ha portato all'abrogazione dei voucher.

Confapi auspica un intervento normativo sostitutivo valido ed efficace che possa regolamentare il lavoro accessorio, al di là di degli abusi dello strumento che certamente vanno evitati e combattuti. Lo strumento dei voucher, nonostante venisse utilizzato in maniera percentualmente minima rispetto al monte ore del lavoro dipendente, garantiva una certa flessibilità utile alle Pmi per soddisfare le esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione, e aveva anche il pregio di far emergere parte di lavoro sommerso, destinato ora a tornare in ombra. In secondo luogo, Confapi ritiene che, nell'ambito dell'attuazione del piano Industria 4.0, tenuto conto della complessità del piano, sarebbe opportuno prorogare al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per poter usufruire dell'iperammortamento al 250%, differendo il termine di pagamento del 20% del valore del bene al 30 giugno 2018. In tal modo, le imprese verrebbero ulteriormente incentivate ad avvalersi degli strumenti previsti dal Piano, favorendo il loro processo di innovazione tecnologica e di competitività.

Allegato 1

All'articolo 1 del Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 2, al debitore si applica una sanzione sino ad € 15.000,00. Nel caso in cui nelle transazioni commerciali tra imprese non vengano rispettati i termini di cui ai commi 2 e 3, al debitore si applica una sanzione un sino ad € 75.000,00.

3-ter. Al fine di agevolare la crescita economica, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico è istituito un apposito "Fondo per l'indennizzo delle piccole e medie imprese che subiscono i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con le pubbliche amministrazioni", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis,

3-quater. Con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate:

a) le modalità di erogazione e riscossione delle sanzioni;

b) il funzionamento e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 3-ter.



CONFINDUSTRIA

Commissioni riunite 5^a del Senato
della Repubblica (Bilancio) e V della
Camera dei Deputati (Bilancio,
Tesoro e Programmazione)

2 maggio 2017



CONFINDUSTRIA

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

Marcella Panucci

Direttore Generale Confindustria

Signori Presidenti, Onorevoli Senatori e Deputati,

Vi ringrazio per aver invitato Confindustria a questa audizione, nell'ambito dell'esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

Il provvedimento è molto corposo, per cui in questa sede farò alcune considerazioni sugli aspetti fondamentali, mentre una trattazione più approfondita delle singole misure sarà contenuta in un documento che depositeremo nei prossimi giorni. Prima di entrare nel merito, qualche breve cenno al quadro macroeconomico.

1. Il quadro macroeconomico

Lo scenario economico internazionale e interno è in miglioramento. Le previsioni per l'economia mondiale vengono riviste al rialzo, per la prima volta dal 2011. La coralità della ripresa mondiale è elemento importante di solidità.

Riguardo alla crescita italiana, essa si presenta inferiore a quella media europea e degli altri principali paesi dell'area Euro. Questa pur modesta crescita è trainata dall'export, con le imprese pronte a cavalcare la maggiore domanda globale, conquistando anche nuove quote, come avvenuto negli ultimi anni. E dagli investimenti: quelli in macchinari e mezzi di trasporto sono aumentati di oltre il 14% negli ultimi tre anni, con una forte accelerazione nel 2016 che sta proseguendo tuttora.

La postura del bilancio pubblico è diventata espansiva, in termini di saldo strutturale primario, nel 2016 e, in minor misura, nel 2017. Questa postura, tuttavia, rimanda alla valutazione più generale della finanza pubblica italiana e, quindi, alla manovra di oggi.

Ottemperare alle richieste della Commissione UE di riportare il deficit 2017 al 2,1% dal 2,3% è stata una scelta resa necessaria dal clima non più così favorevole all'investimento nel debito pubblico italiano, clima che si è creato dall'inizio del 2017, con lo spread che ormai sta stabilmente nei dintorni, se non sopra, i 200 punti base, dai meno di 100 toccati lo scorso anno. Quando verrà a mancare il sostegno della BCE esso tenderà ad allargarsi, e lo farà anche prima se si acuirà l'incertezza politica domestica.

La manovra rientra nel pacchetto di misure necessarie per rispettare l'impegno di ricondurre il bilancio pubblico in pareggio, impegno che è via via slittato nel tempo.

C'è però un trade-off tra gli obiettivi indicati nel DEF di forte riduzione del deficit, annullamento delle clausole di salvaguardia e misure di sostegno alla crescita. Qualcuno di questi obiettivi non potrà essere raggiunto.

Un percorso più graduale di risanamento può essere immaginato solo se concordato con la UE in cambio di un rafforzamento del processo di riforme, sul quale pende, però, la spada di Damocle di un arretramento elettorale. Il rischio per l'Italia è di sprecare

un'altra fase favorevole di congiuntura internazionale e, se il quadro politico europeo si chiarirà, di essere colta impreparata al rilancio dell'integrazione dell'Unione.

2. Valutazioni sul provvedimento

Alla luce del quadro economico descritto, il decreto legge in esame muove lungo almeno tre direttrici: un pacchetto di misure volte ad assicurare il necessario aggiustamento strutturale; il sostegno agli investimenti privati e pubblici; un ulteriore intervento a favore delle zone colpite dagli eventi sismici. Obiettivi condivisibili, a partire dalla conferma della volontà del Governo di proseguire lungo il percorso di risanamento dei conti.

Sulle singole misure, intendiamo fornire a Governo e Parlamento alcuni elementi di valutazione e suggerimenti per eventuali integrazioni e modifiche. In generale, pur essendo consapevoli della complessità dei provvedimenti in materia economico-finanziaria, riteniamo che misure urgenti e di particolare impatto per lo sviluppo del Paese, possano e debbano essere elaborate e rese operative in modo chiaro e comprensibile per cittadini, imprese e osservatori internazionali.

Al contempo, sottoponiamo alla vostra attenzione la crescente difficoltà di programmare investimenti e attività sulla base di un quadro normativo complesso, in continuo mutamento e, per questo, incerto, che induce difformità interpretative e incertezze.

Questa considerazione riguarda in particolare la materia fiscale, cui anche stavolta si attinge in larga parte per conseguire gli obiettivi di riequilibrio strutturale dei conti pubblici. Sarebbe opportuno che correzioni e abrogazioni di misure già adottate, soprattutto se di carattere incentivante, siano precedute da efficaci attività di monitoraggio, che prevedano meccanismi di confronto tra i vari livelli di governo e le associazioni di categoria. Come pure, occorrerebbe maggiore attenzione agli effetti che queste modifiche "in corsa" del quadro regolamentare producono su rapporti giuridici già instaurati o su affidamenti già riposti nella tenuta di quell'assetto normativo.

Durante il percorso di definizione del provvedimento si è spesso sostenuto che la preannunciata correzione dei conti pubblici sarebbe stata conseguita ricorrendo prevalentemente a misure di contrasto all'evasione fiscale, senza incrementare la pressione fiscale sui contribuenti. Alla luce dei testi definitivi, invece, appaiono evidenti alcuni aumenti del carico impositivo: penso all'inasprimento della tassazione per i comparti del gioco, che non ha ormai eguali in Europa, e del tabacco, nonché alla stretta su misure strutturali che interessano la generalità delle imprese, quali l'ACE.

Su questi temi, avrò modo di tornare a breve.

In questa sede, sottolineo la necessità di bilanciare i necessari interventi di finanza pubblica con le esigenze operative delle imprese. Mi riferisco, ad esempio, ai più gravosi oneri procedurali per la gestione quotidiana della variabile fiscale (vedi il caso delle compensazioni); al sensibile *vulnus* alla liquidità delle imprese legato alle ricadute dei

nuovi meccanismi di riscossione dell'IVA, cui non fa da contraltare una maggiore efficienza e rapidità dei tempi dei rimborsi, non più procrastinabile.

Nonostante questo, apprezziamo la decisione di destinare, a partire dal 2018, il gettito recuperato da questa stretta a una parziale disattivazione delle clausole di salvaguardia. Un tema su cui manterremo alta l'attenzione, poiché la disattivazione parziale degli aumenti IVA è finanziata dai nuovi oneri che gravano soprattutto sulle imprese.

Sempre sul piano delle linee generali del provvedimento, chiediamo a Governo e Parlamento più coraggio sul tema del rilancio degli investimenti privati. Mancano soprattutto misure capaci di irrobustire l'onda favorevole dei primi mesi del 2017 che, si ribadisce, hanno visto un rilancio degli acquisti di beni strumentali da parte delle imprese.

Da questo punto di vista, è senz'altro auspicabile un rafforzamento del decreto-legge.

Sono invece apprezzabili le decisioni assunte per riequilibrare gli effetti di precedenti manovre di finanza pubblica sugli Enti territoriali. Si tratta di un passaggio necessario, in alcuni casi, per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali di questi Enti, a partire dalla manutenzione delle infrastrutture viarie, prioritaria anche per le imprese.

Come pure è degno di nota l'ampio capitolo dedicato ai trasporti e alle infrastrutture, con misure da cui è lecito attendersi effetti positivi in chiave di ammodernamento e rilancio degli investimenti.

Più nello specifico, mi soffermerò su tre aspetti:

- le misure di stimolo agli investimenti;
- le misure in materia di entrate;
- le misure di sostegno alle zone colpite dal sisma

3. Le misure di stimolo agli investimenti

Un primo tema rilevante è quello degli **investimenti pubblici**.

Nel 2016 la spesa per investimenti fissi lordi della PA è stata pari al 2,1% del PIL, il dato più basso mai rilevato prima, al di sotto delle attese del Governo e ben lontano dalla soglia del 2,5% che Confindustria ha indicato come obiettivo minimo per colmare il gap infrastrutturale nei confronti dei partner internazionali. È necessaria una robusta accelerazione, specie nel Mezzogiorno, per la competitività dell'economia italiana.

Nel complesso del provvedimento si osserva, come anticipato, un generale orientamento del Governo teso a **ridurre le tensioni finanziarie degli Enti territoriali**, che vengono da un lungo periodo di contenimento della propria capacità di spesa. Da questo riequilibrio è lecito attendersi ricadute positive anche sul fronte degli investimenti pubblici.

Molto articolata è la parte del provvedimento dedicata ai **trasporti** e alle **infrastrutture**.

Riguardo al **trasporto pubblico locale** (TPL), si affrontano due aspetti critici per il settore: l'incertezza dei finanziamenti e la vetustà del materiale rotabile. A tal fine, il decreto provvede opportunamente a stabilizzare il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato nelle regioni a statuto ordinario e rivede i criteri di riparto, comprese eventuali riduzioni delle assegnazioni in caso di non affidamento dei servizi con gara, pur con alcune limitazioni ed esenzioni transitorie. Sono inoltre previste misure per l'acquisizione di materiale rotabile tramite locazione e centrali di committenza.

Molto rilevanti le misure dedicate al **trasporto ferroviario**, con l'unificazione delle responsabilità in materia di standard di sicurezza e tecnologici delle reti nazionali e regionali in capo a RFI e la possibilità di includere nella rete nazionale anche linee regionali rilevanti per la mobilità, affidandone la gestione sempre a RFI. Si avvia così un positivo processo di adeguamento complessivo della rete ferroviaria del Paese su livelli omogenei di esercizio e razionalizzazione della dotazione.

Anche la parte dedicata alla **regolazione del trasporto locale e regionale** risulta particolarmente rilevante. Vengono dettate norme per definire i bacini dei servizi di mobilità, rilevanti anche ai fini della pianificazione e del finanziamento degli interventi di mobilità urbana sostenibile, basati su un'utenza minima di almeno 350.000 abitanti.

Rispetto a precedenti previsioni, su cui Confindustria aveva manifestato forti perplessità, vi è la possibilità di ridurre il bacino se esso coincide con il territorio di enti di area vasta o di città metropolitane e la possibilità di suddividerlo in più lotti per l'affidamento con procedure di gara e contratto di servizio. Sono previste eccezioni, ma la loro applicabilità è sottoposta alla disciplina dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). Restano delle perplessità circa l'obbligo di procedere comunque ad affidare il servizio di trasporto pubblico nelle more dell'istituzione dei bacini d'utenza e dei relativi enti di governo.

Particolarmente significativa è anche l'estensione delle **competenze dell'ART**, chiamata a stabilire regole generali in ordine a un serie di aspetti determinanti per un efficace funzionamento del mercato del TPL.

Con riferimento agli **investimenti privati**, il decreto-legge interviene con specifici correttivi su misure già introdotte nel corso degli anni.

Il regime agevolativo del **patent box** viene allineato alle regole OCSE, escludendo i marchi dal relativo ambito di applicazione: una scelta restrittiva non auspicata da Confindustria, ma di fatto resasi necessaria alla luce del quadro sovranazionale.

Viene poi corretta o chiarita in alcuni punti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine, i cd. **PIR**, e quella delle agevolazioni fiscali volte a favorire l'investimento di **fondi pensione e casse di previdenza** nel capitale delle imprese italiane. In proposito, è positivo il tentativo di assicurare maggiore efficacia a strumenti importanti per favorire l'accesso delle imprese a canali alternativi al credito bancario e sostenerne la crescita. Il provvedimento potrebbe però essere più incisivo: le agevolazioni per l'intervento di fondi

pensione e casse previdenziali nel sistema produttivo dovrebbero essere estese agli investimenti in strumenti di debito delle imprese; quanto ai PIR, pensati per convogliare il risparmio delle famiglie verso le PMI, si dovranno valutare, alla luce delle evidenze relative all'utilizzo dello strumento, correttivi a vantaggio delle società meno capitalizzate.

Più in generale, per sostenere le piccole e medie imprese impegnate in percorsi di crescita, innovazione e internazionalizzazione, che sono quelle che possono trainare la ripresa, la manovra dovrebbe rappresentare l'occasione per **ampliare l'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI** alle imprese con un numero di dipendenti fino a 499 e innalzare l'attuale importo massimo garantito da 2,5 a 5 milioni.

Costituisce un intervento atteso e apprezzabile anche quello operato sulla disciplina del **transfer pricing** per conformarla agli standard OCSE.

Andrà monitorata con attenzione, invece, la rimodulazione del finanziamento del **credito d'imposta per gli investimenti al Sud**, motivata dall'esigenza di garantire il pieno utilizzo delle risorse stanziare nell'anno in corso. Infatti, sebbene lasci invariata la dotazione complessiva, la misura non sembra del tutto coerente con l'obiettivo di puntare fin da quest'anno sul rilancio degli investimenti al Sud. Inoltre, la riduzione della dotazione 2017 pare non tener conto del fatto che quest'anno e il prossimo il credito d'imposta si cumula, in particolare, con super e iper-ammortamento, per cui si può presumere una concentrazione del suo utilizzo nei primi due anni.

Sempre sul fronte degli investimenti privati, dove le misure di stimolo hanno effetti rilevanti sulla competitività del sistema produttivo, ribadiamo la necessità di orientarle sul medio periodo, per dare prospettive più certe alle imprese. Ad esempio, è opportuno intervenire sull'**iper-ammortamento** previsto nell'ambito del Piano Industria 4.0, **prorogando almeno il termine di consegna** dei beni agevolati al 31 dicembre 2018, visto che l'entità degli ordini è ora molto significativa e potenzialmente ancora in crescita.

In materia di lavoro, si introduce una misura che valutiamo positivamente per gli effetti, seppur modesti, sul costo del lavoro e per le possibili implicazioni sul piano delle politiche retributive. È previsto, infatti, un incentivo per le imprese, nella forma dello **sgravio contributivo sui premi di risultato**, che favorisce la diffusione di una contrattazione virtuosa di secondo livello, quella, cioè, che lega parte della retribuzione ai miglioramenti dei risultati aziendali. La fruizione del beneficio è condizionata all'adozione, da parte dell'impresa, di forme di coinvolgimento "paritetico" dei lavoratori. La norma presenta tuttavia alcuni aspetti critici: il più rilevante è la previsione per cui lo sgravio si applicherà solo ai premi e alle somme erogate in esecuzione di contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore del decreto-legge. Ciò comporta che sia le imprese che già hanno adottato contrattualmente forme di coinvolgimento "paritetico" dei lavoratori, sia le imprese che finora hanno definito per contratto l'erogazione di premi senza adottare forme di coinvolgimento, dovranno, per poter fruire dello sgravio, "riaprire" la contrattazione.

Infine, è essenziale potenziare il capitolo delle misure per lo sviluppo con interventi volti a risolvere alcune **questioni** – in taluni casi – **interpretative** sul piano fiscale, senza effetti sui saldi di bilancio. È il caso: *i)* dell'estensione del meccanismo IVA dell'inversione contabile anche alle cessioni di metalli preziosi (c.d. reverse charge orafi), da tempo richiesta dal settore per contrastare fenomeni di illegalità; *ii)* dei chiarimenti sul trattamento fiscale dei dividendi provenienti da Paesi ex black-list; *iii)* della corretta applicazione delle aliquote IVA ai prodotti della panetteria.

4. Le misure in materia di entrate

Diverse sono le misure in materia di entrate, ma il primo gruppo di norme che desta seria preoccupazione è quello che concerne gli adempimenti IVA.

Il profilo più sensibile riguarda i nuovi termini, notevolmente ridotti, per esercitare il diritto alla **detrazione dell'IVA** assolta sull'acquisto di beni e servizi. La scelta è motivata dall'esigenza di incrociare i dati delle fatture emesse e ricevute a seguito della reintroduzione, ad opera del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017, dell'obbligo di comunicazione dei dati di dette fatture. Tale circostanza è l'ennesima riprova di quanto già sostenuto da Confindustria in sede di commento di quel decreto-legge (n. 193/2016): le nuove comunicazioni IVA hanno addossato sulle imprese nuovi costi di *compliance*, senza tuttavia la prospettiva di una riforma strutturale e sistematica degli adempimenti IVA, necessaria per allineare il nostro sistema ai principali Paesi UE.

La stessa noncuranza traspare, ora, nella consistente contrazione dei termini per l'esercizio della detrazione e per la correlata annotazione nei registri IVA. Per le fatture ricevute a dicembre 2017, ad esempio, il lasso temporale a disposizione degli operatori per annotare le fatture di acquisto e, conseguentemente, detrarre l'IVA, passerà da 28 a 4 mesi: una contrazione irrealistica, se si pensa alla quotidiana attività delle imprese di recepimento, controllo e registrazione delle fatture di acquisto.

Occorre assolutamente ripensare questo termine.

Se tali considerazioni valgono a regime, destano forte preoccupazione gli impatti immediati della misura in assenza di una disciplina transitoria. Il tenore letterale della norma, infatti, induce a ritenerla applicabile anche alle operazioni di acquisto effettuate nel 2015 e 2016 e non ancora registrate. Per tali operazioni, di fatto, non sarebbe più possibile esercitare la detrazione, dal momento che, in base alla nuova disposizione, sarebbe scaduto il termine per l'esercizio della stessa. Ne consegue che l'IVA relativa alle fatture di acquisto 2015 e 2016 e non ancora annotate sarebbe irrecuperabile per gli operatori, che ne rimarrebbero incisi: una palese violazione del principio di neutralità del tributo, che la Corte di Giustizia non esiterebbe, a nostro avviso, a censurare. Inoltre, l'applicazione delle nuove modalità di detrazione agli anni precedenti al 2017 confliggerebbe con i principi dello Statuto dei diritti del Contribuente che, per le modifiche

ai tributi periodici, impone la decorrenza solo dal periodo di imposta successivo a quello della loro introduzione e, comunque, vieta di porre a carico dei contribuenti nuovi adempimenti, lasciando loro meno di 60 giorni per assolverli.

Pertanto, appare urgente un correttivo che regoli almeno i profili di diritto intertemporale.

Il decreto-legge interviene, altresì, sul meccanismo, ormai noto, dello **split payment**, introdotto con l'intento di contrastare le frodi IVA.

Vale la pena ricordare che tale meccanismo agisce in deroga agli ordinari criteri di riscossione dell'IVA e, in ragione di ciò, si è resa necessaria una specifica autorizzazione comunitaria, concessa fino al 31 dicembre 2017, nelle more della completa attuazione del processo di fatturazione elettronica nei confronti della PA. Il Governo richiede, ora, una nuova proroga dello split payment e ne amplia l'ambito applicativo, con un intervento che desta non poche preoccupazioni: non possono essere sottaciuti, al riguardo, i riflessi che questa azione avrà sulla liquidità delle imprese, anche in considerazione dei tempi medi con cui l'Amministrazione fiscale italiana provvede al rimborso dei crediti IVA. Al riguardo, sottolineo ancora una volta che, stando agli ultimi dati forniti dalla Banca Mondiale, per ottenere il rimborso di un credito IVA in Italia occorrono mediamente 602 giorni, contro i 35 giorni della Germania e i 126 della Spagna. Il confronto è impietoso.

Nei fatti, lo split payment determina un finanziamento a tasso zero allo Stato da parte delle imprese, privando queste ultime, seppur temporaneamente, di una vitale liquidità. Peraltro, le tensioni finanziarie collegate a tale intervento si sommerebbero a quelle, mai sopite, legate ai ritardi di pagamento dei debiti commerciali delle PA. Ora, l'estensione dello split payment anche alle operazioni verso società controllate dalla PA, sia centrali che locali, nonché verso società quotate inserite nell'indice FTSE-MIB non può che acuire il problema. È concreto, in primo luogo, il rischio che si ripropongano, nella prima fase di applicazione della misura, difficoltà analoghe a quelle incontrate nel 2015. In tal senso, sarà essenziale l'opera di individuazione dell'ambito soggettivo che sembra essere affidato al decreto attuativo del MEF. In secondo luogo, effetti negativi sulla gestione finanziaria dell'IVA potranno realizzarsi anche in capo alle società chiamate a versare l'IVA all'Erario in luogo dei loro fornitori e, anche sul punto, saranno decisive le modalità definite dal medesimo decreto ministeriale di attuazione.

Ma non è tutto. Dopo solo 6 anni dall'introduzione di quello che, secondo le intenzioni del Legislatore, doveva essere un pilastro del nostro sistema tributario, l'**Aiuto alla Crescita Economica (ACE)** viene ulteriormente depotenziato e, di fatto, snaturato. Il cambio di impostazione – animato unicamente dalla necessità di reperire risorse – poteva essere evitato, semmai ricorrendo a interventi di differente tenore (per esempio agendo ulteriormente sull'entità dei redimenti nozionali) ed è criticabile sotto vari punti di vista.

Anzitutto, poiché lede il legittimo affidamento dei contribuenti che hanno effettuato ricapitalizzazioni con prospettive di lungo periodo: il precedente meccanismo premiava, infatti, l'accumulo di capitale proprio rispetto al 2010, nella consapevolezza che la solidità

patrimoniale delle imprese si costruisce negli anni, come risultato di una sommatoria che non dovrebbe subire disconoscimenti su base temporale. Il sistema ora delineato erode, invece, l'effetto incentivante, peraltro già ridimensionato dai recenti ritocchi della Legge di Bilancio, che ha dimezzato le aliquote dei rendimenti nozionali.

Al di là di questo, mi preme osservare che, complessivamente, l'azione comporterà un incremento – neppure troppo velato – della pressione fiscale su almeno un quarto delle imprese operanti nel Paese, quando, sul piano internazionale, i Governi sono notoriamente impegnati in politiche di segno opposto.

La manovra dispone poi interventi sulla disciplina di specifici settori, che si concretizzano in un incremento esplicito della pressione fiscale. Mi riferisco, in particolare, a un aumento delle accise sui **tabacchi** lavorati ed alle disposizioni in materia di **giochi**.

Riguardo a quest'ultimo ambito, si ripropone l'incremento di tassazione sul comparto degli apparecchi da intrattenimento. L'ennesimo aumento del prelievo erariale unico (PREU) inciderà irreversibilmente sull'equilibrio economico e finanziario degli operatori, con ripercussioni su tutta la filiera e sui livelli occupazionali del settore. Va considerato che il comparto degli apparecchi da intrattenimento italiano, oltre a garantire 150.000 posti di lavoro, contribuisce alle entrate erariali in misura maggiore rispetto a ogni altro segmento di gioco: il livello di tassazione sugli apparecchi da intrattenimento raggiunge, con le recenti misure, un valore del 52,5% per le VLT (Videolotteries) e del 64,3% per le AWP (New slot), che non ha eguali oltreconfine (22% in Germania, 38% in Spagna e 25% in UK), soffocando il comparto. Anche in questo caso occorrono soluzioni alternative, da individuare insieme alle associazioni di categoria.

Da ultimo, al fine di rendere più organica la disciplina della **definizione agevolata delle controversie tributarie**, si suggerisce di estenderne l'abito di applicazione anche alle controversie con altri soggetti impositori: Enti locali e Agenzia delle dogane.

5. Le misure di sostegno alle zone colpite dal sisma

Confindustria ha in diverse occasioni apprezzato gli interventi a favore dei territori colpiti dai recenti eventi sismici e, anche in questa circostanza, segnaliamo la nostra condivisione, pur con alcune segnalazioni mirate a perfezionare e a rendere più efficaci le misure proposte e quelle già in essere.

Anzitutto, è particolarmente significativo lo **stanziamento aggiuntivo** di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, il cui impiego è in larga parte destinato alle aree del Centro Italia colpite dagli eventi sismici, ma anche a sostenere interventi rientranti nell'ambizioso progetto "Casa Italia".

Sul piano della ripresa economica, viene prorogata di un anno (dal 31.12.2018 al 31.12.2019) l'operatività del **credito d'imposta per investimenti** nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici. Al riguardo, resta tuttavia invariata la criticità relativa

alla compatibilità con la normativa europea (e dunque al rischio di inapplicabilità) dell'estensione *tout court* alle zone colpite dal sisma delle intensità di aiuto e delle regole attualmente applicabili al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. La misura introdotta dal decreto n. 8/2017, infatti, estende la portata dell'agevolazione a tutti i comuni del cratere sismico, innalzando i livelli di aiuto oltre i limiti consentiti e fino ai massimali concedibili alle sole regioni in ritardo di sviluppo. È pertanto necessario intervenire in conversione per rendere la misura compatibile con gli orientamenti europei.

Molto positivo è anche il giudizio sull'istituzione di una **zona franca urbana** (ZFU), già proposta a più riprese da Confindustria a sostegno del mantenimento e della ripresa economica dei territori colpiti dal sisma. Si segnala, tuttavia, l'esigenza di verificarne il funzionamento rispetto alla misura, anch'essa promossa da Confindustria, introdotta dal decreto n. 8/2017 di indennizzo dei danni economici arrecati dal sisma (in termini di riduzione di fatturato). Occorrerebbe, in particolare, rivedere e differenziare la struttura delle due agevolazioni, entrambe impostate sul regime del *de minimis*, riportando la misura di indennizzo alla sua naturale funzione di ristoro del danno subito, di conseguenza mantenendo la soglia di riduzione del fatturato, senza il limite del *de minimis*, nonché estendendone l'applicazione alle attività manifatturiere che ne sono state inopinatamente escluse; per quanto riguarda la misura sulla ZFU, occorrerebbe invece eliminare la soglia di riduzione del fatturato e mantenere il limite del *de minimis*.

Conclusioni

In conclusione, esprimo l'auspicio che il dibattito parlamentare sia l'occasione per raccogliere le numerose sollecitazioni che vi ho rivolto sui tanti temi toccati. Per migliorare il provvedimento, riteniamo siano necessari alcuni correttivi e opportune alcune integrazioni, senza metterne in discussione gli obiettivi di fondo.

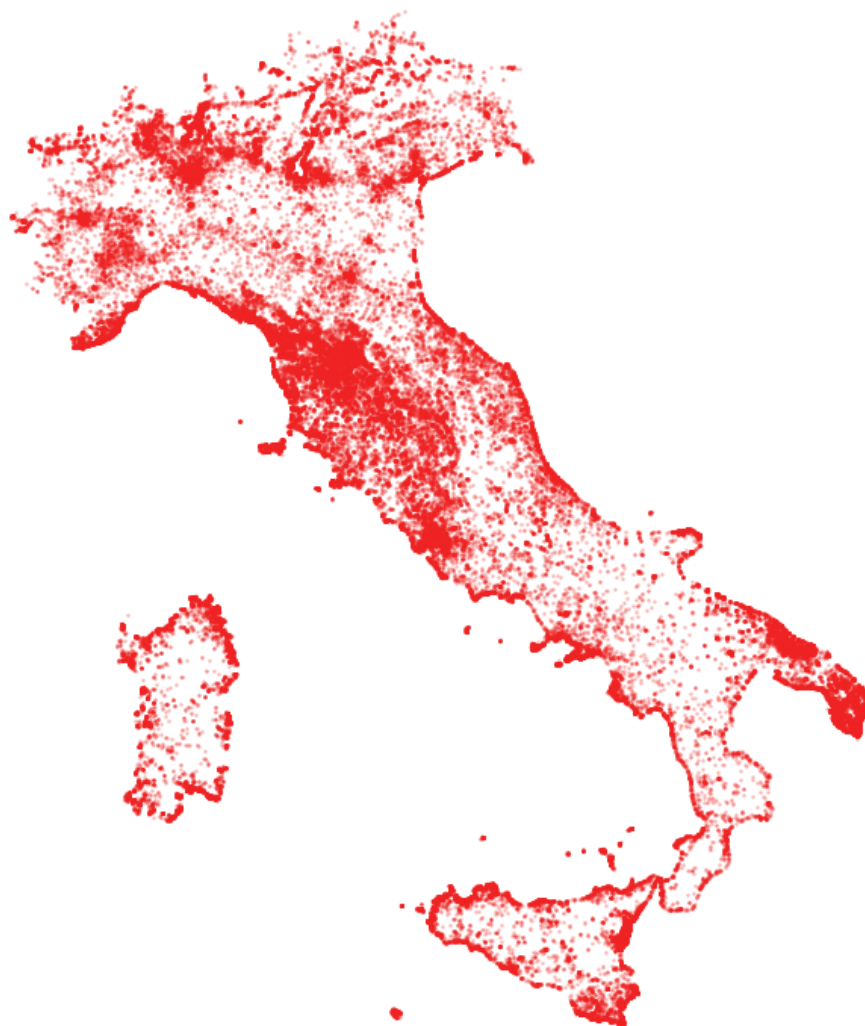
Confidiamo che il dibattito parlamentare si muova lungo questo crinale, con equilibrio e senso di responsabilità.

Grazie dell'attenzione.

LEGALITÀ
mi piace!

Audizione di Federalberghi sul disegno di legge n. 4444

(regime fiscale delle locazioni brevi)



FEDERALBERGHI



Senato
della Repubblica
V Commissione



Camera
dei Deputati
V Commissione

**audizione di Federalberghi
sul disegno di legge AC 4444**

Sintesi dell'intervento
del Direttore Generale di Federalberghi
Alessandro Massimo Nucara
Roma, 2 maggio 2017

FEDERALBERGHI

Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo

via Toscana, 1 - 00187 Roma

06 42034610

www.federalberghi.it

info@federalberghi.it

L'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, concernente il regime fiscale delle locazioni brevi, è di estrema importanza per il settore turismo.

Attraverso l'utilizzo improprio delle locazioni, **il cosiddetto "sommerso turistico" si è diffuso a macchia d'olio, raggiungendo livelli di guardia.**

Basti considerare due dati:

- l'Istat censisce ogni anno circa quattrocento milioni di pernottamenti nel complesso degli esercizi ricettivi italiani (alberghieri ed extralberghieri), ma il Rapporto nazionale sul turismo stima che se ne realizzino effettivamente circa un miliardo, dal che si deduce l'esistenza di seicento milioni di pernottamenti trattati sul "mercato nero" o comunque non rilevati;
- nel mese di dicembre 2016, il numero di annunci pubblicati sul più noto portale di affitti brevi aveva superato le duecentomila unità.

Nonostante le leggende metropolitane che vengono fatte circolare in relazione alla condivisione del divano di casa, la maggior parte di tali annunci (il 70,6%) si riferisce all'affitto di interi appartamenti, in cui non abita nessuno.

Si tratta di attività economiche a tutti gli effetti e non di forme integrative del reddito: più della metà delle offerte (il 56,8%) provengono da persone che pubblicano più di un annuncio.

Non si tratta di attività occasionali: la maggior parte degli annunci (il 76,3%) si riferisce ad alloggi disponibili per oltre sei mesi l'anno.

Per tal via, il consumatore viene ingannato due volte:

- viene tradita la promessa di vivere un'esperienza autentica;
- vengono pregiudicati diritti ed interessi essenziali, appartenenti sia alla sfera individuale (sicurezza del turista, tranquillità dei vicini di casa, tensioni sul mercato dell'edilizia abitativa, etc.), sia alla sfera collettiva (evasione dell'ires e dell'irpef, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di soggiorno, lavoro irregolare, evasione contributiva, spopolamento dei centri storici, misure antiterrorismo, etc.).

Si evidenzia che **il fenomeno danneggia tanto le imprese turistiche tradizionali quanto coloro che gestiscono in modo corretto le nuove forme di accoglienza** e che Federalberghi rappresenta le preoccupazioni di entrambe le categorie, esasperate dalla concorrenza sleale che inquina il mercato.

La proposta governativa, pur affrontando solo una parte delle problematiche che caratterizzano il dilagare delle attività abusive, compie **un passo importante nella giusta direzione**, in quanto tende ad assicurare il pagamento delle imposte, sia pur in misura forfettaria, da parte di tutti gli operatori del mercato turistico ricettivo.

Federalberghi, nell'esprimere il proprio **apprezzamento per l'obiettivo perseguito dalla norma**, ritiene opportuno suggerire alcune modifiche, che potranno migliorarne l'effettività, prevenendo possibili tentativi di elusione e introducendo misure di tutela, per i consumatori, per la collettività e per il mercato.

applicare la ritenuta a tutti i tipi di alloggio

Si chiede, anzitutto, di chiarire che i principi dettati dalla norma e, in particolare, l'applicazione del prelievo fiscale alla fonte e la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate, vengano applicati a tutti coloro che forniscono alloggio al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, anche con formule diverse dalla locazione.

Ciò al fine di evitare che, com'è già accaduto in passato, si diffondano pratiche elusive, volte ad aggirare la norma adottando un nomen iuris diverso.

assicurare il prelievo alla fonte

Occorre inoltre valutare se il combinato disposto del comma 5, che individua un sostituto d'imposta, e del comma 7, che prevede la definizione di convenzioni con i rappresentanti dei portali internazionali, risulti sufficiente al fine di assicurare la cogenza generalizzata della norma o se non si renda necessario irrobustirne la portata, sanzionando o comunque scoraggiando il ricorso ad intermediari (portali, agenti immobiliari, etc.) che non effettuino il prelievo alla fonte o non comunichino i dati all'Agenzia delle Entrate.

definire criteri oggettivi

Per espressa previsione del comma 1 dell'articolo 4, le disposizioni inerenti il regime fiscale si applicano unicamente ai soggetti che operano al di fuori <<al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa>>.

Per assicurare l'effettiva applicazione della norma, occorre definire dei criteri oggettivi in base ai quali accertare la sussistenza di una stabile organizzazione di tipo imprenditoriale.

La linea di confine primaria è segnata dalla distinzione tra gli alloggi che vengono commercializzati per periodi di durata brevissima (inferiori a sette notti / otto giorni), e quindi con una modalità operativa del tutto identica a quella degli alberghi, e le attività di locazione di tipo classico.

Ulteriori parametri possono essere:

- la capacità ricettiva, considerando imprenditori coloro che forniscono alloggio per periodi brevi in più di tre camere; al riguardo, si ricorda che gli affittacamere - anche quando sono gestiti in forma imprenditoriale - non possono essere composti da più di sei camere;
- il periodo di attività, considerando imprenditori coloro che rivolgono la propria offerta al pubblico per più di 60 giorni; al riguardo, si ricorda che moltissime attività imprenditoriali, in specie nelle località balneari del Mezzogiorno, che hanno un periodo di attività spesso inferiore a due mesi.

non alterare la definizione di locazione

Si chiede di espungere dal comma 1 dell'articolo 4 il riferimento alla <<prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali>>.

Il testo risultante da tale modifica, riferendosi in termini generali alle locazioni di durata inferiore a trenta giorni, comprenderebbe tutte le locazioni brevi, a prescindere dalla eventuale prestazione di servizi.

E' importante ricordare, al riguardo, l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo il quale la fornitura di servizi quali il cambio settimanale della biancheria e la pulizia finale dei locali determina l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera e non di locazione.

Si evidenzia che un ampliamento surrettizio della definizione della locazione potrebbe determinare anche un'alterazione del campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

applicare l'imposta di soggiorno

Si chiede di chiarire che le unità immobiliari date in locazione per brevi periodi sono equiparate alle strutture ricettive ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno.

promuovere parità di condizioni

Al fine di promuovere parità di condizioni tra gli operatori, è altresì necessario chiarire che gli immobili utilizzati per le locazioni brevi sono equiparati alle strutture ricettive quanto meno in relazione ad alcuni aspetti, connessi all'utilizzo dell'alloggio, quali ad esempio la tariffa rifiuti, l'imposta municipale unica, il canone speciale per la ricezione di trasmissioni radiotelevisive, i compensi dovuti per il diritto d'autore ed i diritti connessi.

proteggere il consumatore

Al fine di assicurare un'adeguata protezione del consumatore, occorre prevedere:

- il divieto di alloggiare i clienti in immobili che possono comportare rischi per la salute e per la sicurezza;
- l'individuazione univoca del soggetto che assume la responsabilità dell'esecuzione della prestazione, specificando non solo l'identità del titolare ma anche l'esatta ubicazione dell'alloggio;
- il divieto di utilizzare espressioni che traggano in inganno in relazione alle caratteristiche dell'alloggio proposto;
- una copertura assicurativa, sia per tutelare i beni di proprietà del cliente, sia per far fronte ad altri danni eventualmente subiti dal cliente;
- adeguate sanzioni in caso di mancato rispetto di tali previsioni.

proteggere la comunità

Al fine di consentire alle forze dell'ordine di acquisire tempestivamente informazioni in merito all'identità delle persone ospitate, è opportuno affermare esplicitamente che tutte le attività in argomento sono soggette all'obbligo di comunicare le generalità degli alloggiati ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773.

Si evidenzia che, nonostante la norma attualmente in vigore citi espressamente anche i <<gestori di strutture di accoglienza non convenzionali>> le generalità degli ospiti degli appartamenti in affitto vengono comunicate solo in una minoranza di casi.

consentire alle forze dell'ordine di accedere ai locali

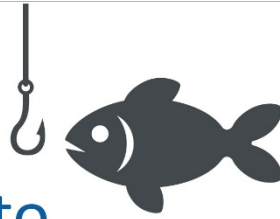
Si rende necessario prevedere che le forze dell'ordine possano avere accesso ai locali in cui si svolge l'attività economica, al fine di consentire gli opportuni controlli, al pari di quanto avviene per i pubblici esercizi.

istituire un registro

Si suggerisce infine l'istituzione del registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali, con lo scopo di assicurare la necessaria trasparenza, sia nei confronti delle amministrazioni statali e regionali competenti in materia, sia nei confronti dei consumatori.

#shadoweconomy

Ti hanno
raccontato
che potrai **condividere**
l'esperienza
con il padrone di casa?



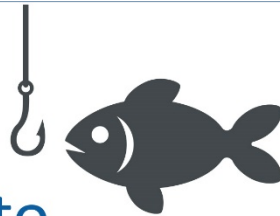
Ascolta Federalberghi, la realtà è un'altra.

Il 70,6% degli annunci pubblicati sul più noto portale di alloggi
si riferisce all'affitto di interi appartamenti, in cui non abita nessuno.



#shadoweconomy

Ti hanno
raccontato
che gli host svolgono
un'attività
occasionale?

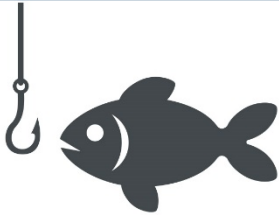


Ascolta Federalberghi, la realtà è un'altra.

Oltre il 76,3% degli annunci pubblicati sul più noto portale di alloggi
si riferisce ad appartamenti disponibili per più di sei mesi all'anno.



#shadoweconomy



Ti hanno
raccontato
che la gran parte degli host
sono persone **indigenti?**

Ascolta Federalberghi, la realtà è un'altra.

Il 56,8% degli annunci pubblicati sul più noto portale
riguardano inserzionisti che gestiscono più di un alloggio.

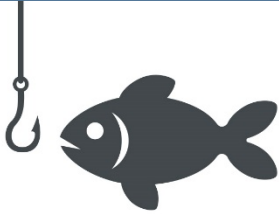


FEDERALBERGHI
www.federalberghi.it



ItalyHOTELS
www.italyhotels.it

#shadoweconomy



Ti hanno
raccontato
che la sharing economy
colma la carenza
di strutture ricettive?

Ascolta Federalberghi, la realtà è un'altra.

Gli annunci pubblicati sul più noto portale di alloggi
sono concentrati nelle grandi città e nelle principali località turistiche,
nelle quali è maggiore la presenza di strutture ricettive.



FEDERALBERGHI
www.federalberghi.it



ItalyHOTELS
www.italyhotels.it

ART. 4**(Regime fiscale delle locazioni brevi)**

1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.

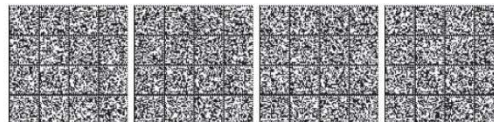
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.

4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

7. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.



Articolo 4

(Regime fiscale delle locazioni brevi)

L'ipotesi normativa in esame stabilisce l'introduzione di una ritenuta del 21 per cento, operata come cedolare secca, sui canoni di locazioni brevi di immobili residenziali.

Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, o di arte e professione, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. La ritenuta viene operata dai soggetti che esercitano la suddetta attività di intermediazione immobiliare.

Da un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Venezia sull'attività di accertamento risulta che un soggetto su quattro di coloro che affittano la propria abitazione o una camera dichiara al fisco gli affitti percepiti. In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2016, anno di imposta 2015, risulta un ammontare di canoni relativo alla locazione di immobili per periodi brevi di circa 221,1 milioni di euro per la quasi totalità assoggettati a cedolare secca all'aliquota del 21 per cento.

Ai fini della presente stima non si considerano gli effetti relativi ai canoni già indicati in sede dichiarativa. Considerando il dato della suddetta indagine, si stima un ammontare di maggiore base imponibile su cui applicare la nuova ritenuta d'acconto di circa 663,3 milioni di euro ($221,1 \times 3$). Applicando l'aliquota del 21 per cento, si stima una maggiore ritenuta di circa 139,3 milioni di euro.

Nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire da giugno 2017, l'andamento finanziario risulta il seguente, in milioni di euro:

	2017	2018	dal 2019
Cedolare secca	81,3	139,3	139,3

Millioni di euro

Federalberghi da oltre cento anni è l'organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa degli albergatori italiani.

La federazione rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese alberghiere nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.

Aderiscono a Federalberghi 126 associazioni territoriali e una delegazione territoriale, raggruppate in 19 unioni regionali, e 8 Sindacati Nazionali (Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere, Sindacato Grandi Alberghi, Sindacato Villaggi Turistici, Federalberghi Extra, Federalberghi Isole Minori, Federalberghi Terme, Unihotel Franchising).

L'associazione rappresenta gli interessi degli albergatori nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali.

Faiat service srl è il braccio operativo di Federalberghi.

Il Presidente è Bernabò Bocca.

Il Direttore Generale è Alessandro Massimo Nucara.

Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ove, insieme alle principali federazioni di categoria che operano nel Turismo, ha dato vita a Confturismo, l'organizzazione di rappresentanza imprenditoriale di settore.

Federalberghi è socio fondatore di Hotrec, la Confederazione Europea degli imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione.



Audizione preliminare all'esame del Decreto n. 50/2017

(presso le Commissioni congiunte *Bilancio* del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati)

Valutazione generale

Come annunciato, purtroppo, il Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” risulta in linea con la politica economica affermata nel DEF 2017, che – come già sottolineato anche dalla CGIL in Audizione – non mostra alcuna ambizione di rilancio del sistema-paese e di cambiamento delle politiche europee, rivendicando persino una continuità con le politiche messe in campo dai precedenti governi, che non hanno funzionato proprio perché non hanno avuto il tratto espansivo necessario a far ripartire il Paese.

La manovra espressa dall'incremento dell'indebitamento netto strutturale di 3,4 miliardi di euro rappresenta l'ennesimo intervento di correzione dei conti che lascia l'Italia in stagnazione, combinando austerità e liberismo, senza sospingere la crescita del PIL, che in tutte le previsioni – ancorché ottimistiche – si conferma non andare oltre il punto percentuale.

Nel Decreto, inoltre, è presente tutta una serie di aggiustamenti tecnici di natura amministrativa, procedurale e normativa, nonché di incentivi fiscali, che appaiono a vantaggio prevalentemente delle imprese. Ancora una volta, manca il lavoro. Sebbene la disoccupazione investa costantemente più di 3 milioni di persone, ciò non sembra rappresentare la principale preoccupazione del Governo. Inoltre, l'attuale situazione degli ammortizzatori capace di determinare una vera propria condizione di diffuso allarme sociale rende evidente come gli strumenti a disposizione per il sostegno al lavoro e al reddito delle persone si siano fino a ora dimostrati inadeguati.

È assolutamente necessario e fondamentale intervenire per una loro modifica avendo presente le indicazioni che sono state fornite dall'Intesa di CGIL CISL, UIL e Confindustria dello scorso 1 settembre 2016 a partire da una maggior fruibilità degli ammortizzatori sociali per la piena attivazione delle risoluzioni dei processi di riqualificazione delle aziende in crisi per il triennio 2017/20 e sostenere maggiormente la nuova indennità di disoccupazione nonché prorogare gli incentivi legati alla mobilità.

Occorre un piano straordinario per l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile. Occorrono importanti investimenti pubblici e un nuovo welfare, soprattutto nel Mezzogiorno. Occorre redistribuire la ricchezza con una riforma organica del sistema fiscale all'insegna della progressività e dello sviluppo.

Lotta all'evasione fiscale e altre entrate (artt. 1-8)

Il Decreto prevede l'estensione dello split payment a tutte le società controllate da Stato ed Enti locali e alle società quotate, anche in relazione alle prestazioni di lavoro autonomo. Introduce, poi, un sistema più rigido per le compensazioni e l'allineamento temporale dell'IVA tra le fatture in

cessione e le fatture in acquisto. L'insieme di questi provvedimenti contro l'evasione dovrebbe portare nel 2017 maggiori entrate per circa 2,1 miliardi di euro (3,6 a regime, di cui un miliardo e mezzo, derivanti dallo split payment – provvedimento possibile grazie ad una deroga concessa dall'UE – potranno restare in vigore, salvo nuove deroghe, solo fino al 2020). Le nuove norme rispondono ad una parte delle proposte CGIL (“25 proposte contro evasione ed elusione fiscale”) e si concentrano, giustamente, sull'IVA, imposta da cui inizia la catena dell'evasione di quasi tutte le altre imposte. La CGIL ha sempre sostenuto che gli strumenti per battere l'evasione fiscale esistessero, e che ciò che mancava fosse invece la volontà politica di metterli in atto. Dispiace che questa (parziale) volontà sia emersa solo ora. Il percorso per allineare la quota di evasione italiana a quella dei grandi paesi Ocse deve continuare, e puntare ad una trasmissione telematica all'Agenzia di tutti i movimenti tra operatori e fino al consumatore finale, riducendo gli adempimenti e contemporaneamente mettendo in trasparenza ogni passaggio. Trasparenza significa che i dati trasmessi devono essere verificati in tempo reale dall'Agenzia.

In merito all'inclusione anche delle prestazioni dei professionisti nel meccanismo dello split payment, la CGIL crede che lo scarso recupero previsto (35 milioni nel 2017, 70 a regime), l'assenza di schermi societari in caso di fallimento e l'obbligo già previsto della fatturazione elettronica, l'aumento dei costi derivanti dal nuovo sistema delle compensazioni, possano far tendere l'ago della bilancia verso l'opportunità di escludere questi lavoratori.

L'art. 4, inoltre, stabilisce, a partire da giugno 2017, l'introduzione di una ritenuta del 21%, come cedolare secca, sui canoni di locazioni brevi di immobili residenziali, riferiti a contratti di durata non superiore a 30 giorni, operata dai soggetti che esercitano l'attività di intermediazione immobiliare. La norma è positiva in quanto concorre a regolamentare un settore caratterizzato da una confusa normativa fiscale con la finalità di contrastare la diffusa evasione fiscale (nella relazione tecnica si sottolinea come “un soggetto su quattro di coloro che affittano la propria abitazione o una camera dichiara al fisco gli affitti percepiti”). In realtà la possibilità di applicare la cedolare secca al 21%, in alternativa alla tassazione IRPEF ordinaria, era già prevista (nella relazione tecnica si specifica che “dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2016, risulta un ammontare di canoni relativo alla locazione di immobili per periodi brevi di circa 221,1 milioni di euro per la quasi totalità assoggettati a cedolare secca all'aliquota del 21%”). La novità sta nel fatto che il sostituto d'imposta diventa il soggetto che esercita l'attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

Aumenti IVA, ex-clausole di salvaguardia (art. 9)

Preliminarmente crediamo sia ora di smettere di parlare di sterilizzazione delle clausole di salvaguardia e di chiamare, più correttamente il provvedimento “aumenti IVA”. Questo, infatti, prevede il testo, seppur con una minima attenuazione per una “spalmatura” dell'aumento nel triennio di riferimento (2018-2020). Il Governo vorrebbe porre le basi per ridurre o cancellare gli aumenti previsti dal prossimo anno, tuttavia non lo fa e la misura viene lasciata alla manovra d'autunno.

La CGIL ritiene che le risorse recuperate con la lotta all'evasione dovrebbero essere utilizzate per la prevista (poi cancellata dal PNR 2017) riduzione delle imposte a dipendenti e pensionati, e non per impedire l'aumento dell'IVA, pur se neutralizzare tale aumento, specie della portata prevista, appare comunque necessario.

Nuovi tagli alla spesa pubblica, turn-over e risorse per autonomie locali (artt. 12-26)

Si conferma la riduzione della spesa pubblica, dettagliando missioni e programmi da tagliare per 460 milioni di euro, che – come noto – avranno impatto diretto sulla domanda aggregata. Ancora una volta, non si procede con interventi volti a una *performance review* e a migliorare i processi della P.A., continuando a comprimere gli investimenti pubblici. La conseguenza della prospettiva di *spending review* ha portato solo una riduzione della spesa senza genera benefici, che addirittura produce dei “malus” (si pensi ai sussidi dannosi per l'ambiente), o che non ha moltiplicatori fiscali positivi.

Sono previsti 110 milioni di euro per sostenere i bilanci delle Province ma occorrono più risorse per le autonomie locali, considerando anche che le risorse legate alla realizzazione delle opere (100 milioni) non possono essere direttamente utilizzati per le i saldi di finanza pubblica, rischiando così di aumentare i dissesti e le criticità istituzionali.

Sbagliato e incoerente sia con l'accordo del 30 novembre e con il T.U. l'intervento che prevede la possibilità di assunzioni a t.d. in deroga per servizi aggiuntivi rispetto agli ordinari e servizi pubblici non essenziali. Tale possibilità infatti viene consentita solo se le risorse derivino da sponsor o accordi con soggetti privati.

Al parziale sblocco del turn-over occupazionale per i Comuni dovrebbe avrebbe dovuto far seguito una misura anche per Regioni, Province e Città Metropolitane, che non assumono da ormai 4 anni, pur registrando il consueto tasso di pensionamento. In coerenza con l'Accordo del 30 novembre 2016 in coerenza con il T.U. sulla P.A., occorre estendere il turn-over anche alle altre autonomie locali.

Impegni di spesa sociale (artt. 29-34)

Nella manovra in Decreto mancano le risorse necessarie per ristabilire la dotazione del Fondo per le Politiche Sociali a 311,56 milioni e del Fondo per la Non Autosufficienza a 500 milioni di euro, tagliati da un accordo tra Governo e Regioni e che, solo dopo le pressioni sindacali e del mondo associativo, le istituzioni si erano impegnate a recuperare. Il Governo avrebbe dovuto stanziare 210 milioni di euro per eliminare i recenti tagli al Fondo nazionale per le politiche sociali. L'impegno era stato assunto dallo stesso Presidente del Consiglio Gentiloni in occasione dell'incontro con il Presidente della Conferenza delle Regioni Bonaccini, dove era stato concordato, prima, l'impegno da parte del Governo, a cui sarebbe dovuto corrispondere quello delle Regioni, per reperire 50 milioni e cancellare i tagli al Fondo per la non autosufficienza. Anche il Ministro Poletti e l'Assessore Facciolla, responsabile per le Regioni delle Politiche sociali, hanno ribadito i termini dell'accordo in un incontro con i sindacati confederali e dei pensionati e le associazioni del Tavolo nazionale sulla non autosufficienza. Il Sindacato, unitariamente, chiede un chiarimento da parte del Governo e soprattutto certezza che i Fondi vengano ristabiliti al livello definito dalla Legge di bilancio 2017, con la garanzia che anche per il futuro la già esigua spesa sociale non subisca ulteriori tagli derivanti dal rispetto dei vincoli di Bilancio.

Risorse e misure per le zone colpite dal terremoto (artt. 41-46)

Si dà attuazione a quanto anticipato nel DEF 2017 con lo stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 per il finanziamento necessario a seguito degli eventi sismici 2016/2017. Viene istituito un fondo presso il MEF per consentire l'accelerazione delle attività di

ricostruzione degli eventi sismici della consistenza per il 2017 di 491,5 milioni di euro per il 2017. Il fondo viene incrementato per gli anni 2018 e 2019 ed è finalizzato alle verifiche di vulnerabilità e ripristino danni di edifici scolastici, pubblici nonché ricostruzione privata nelle aree colpite dal terremoto 2016/2017. Il Fondo è finalizzato inoltre alle verifiche di vulnerabilità e relativi adeguamenti degli edifici scolastici e verifiche di vulnerabilità degli edifici privati di tutti i Comuni siti in zona sismica 1. Inoltre con il medesimo fondo vengono finanziati piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici in dieci cantieri pilota. Questi ultimi interventi rappresentano il progetto "Casa Italia". In sintesi, quindi, possiamo affermare che:

- le risorse (1 miliardo di euro) non sono solo finalizzate alle zone terremotate;
- il progetto Casa Italia risulta notevolmente ridimensionato rispetto agli obiettivi, enunciati sia qualche mese fa che ribaditi nel DEF 2017;
- mancano le risorse necessarie per affrontare la ricostruzione nelle zone del sisma e mancano le risorse per affrontare un grande piano di manutenzione e messa in sicurezza del paese, quale sarebbe dovuto essere "Casa Italia".

Il Governo va ad incidere sulla cosiddetta "busta paga pesante", prolungandone la possibilità da novembre a dicembre 2017 e permettendone l'inizio della restituzione da febbraio 2018. Il testo precedente lasciava intendere che i tributi non pagati nel 2017 potessero essere restituiti in 18 rate, come da normativa generale, mentre il Decreto indica che questi vadano restituiti in sole 9 rate. Peraltro, la relazione tecnica conferma questa interpretazione, prevedendo mancante entrate di 118 milioni nel 2017 e corrispondenti maggiori entrate nel 2018. Questo significherebbe, per i lavoratori e i pensionati colpiti dal sisma, dover pagare, nel 2018, poco più del doppio delle normali imposte mensili in busta paga, con un aggravio intollerabile per persone già provate dai catastrofici eventi degli ultimi mesi.

Si prevede, inoltre, l'istituzione di una Zona Franca Urbana (ZFU) nei comuni colpiti dal sisma, con esenzione, per le imprese, delle imposte sul reddito fino a 100.000 €, dell'IRAP fino ad un valore della produzione di 300.000 €, delle imposte municipali sugli immobili, dei contributi previdenziali ed assistenziali (peraltro senza specificare se l'esenzione è accompagnata da contribuzione figurativa). La CGIL ha avuto modo di sottolineare come l'esenzione/riduzione secca e generalizzata delle imposte per le imprese sia la ripetizione dei provvedimenti che nel recente passato si sono dimostrati largamente inefficienti. Molto meglio sarebbe la previsione di esenzioni legate agli investimenti, all'innovazione, alla ricostruzione, in modo da poter guidare e selezionare il tessuto di imprese che dovranno accompagnare la rinascita di quei territori. Non prendere in carico questo onere politico serve solo a facilitare la ripresa di attività che è possibile fossero in crisi, o fuori mercato già prima del sisma. In sintesi, ciò significa rinunciare a pensare alle politiche industriali di quel territorio.

Si può aggiungere che appare ingiustificata la differenza di trattamento tra imprese e lavoratori. Le prime avranno esenzioni fiscali e contributive generalizzate, i secondi avranno una sospensione dal pagamento delle imposte che si risolverà in un 2018 nel quale dovranno soffrire di un reddito probabilmente insufficiente.

È assolutamente necessario intervenire per una migliore e più estesa "copertura" del sistema di ammortizzatori sociali nelle zone colpite dal terremoto. In particolare, è indispensabile rendere neutre le settimane di integrazione salariale richieste a causa del sisma e avviare al superamento dei limiti temporali previsti dal D.Lgs. 148/15, sia per le condizioni di cui al Titolo I che al Titolo II.

Infrastrutture e trasporti (art. 27; artt. 47-52)

Il Decreto recupera parte dei contenuti inseriti nel “Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale”, decaduto, riguardanti il trasporto pubblico locale (TPL), con due specifici articoli (27 e 48).

Nell’art. 27, al comma 1) interviene rendendo strutturale la dotazione del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale istituito presso il MISE (legge 111 del 15/07/2011), sganciandolo dalla compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul consumo dei carburanti. Il comma 2) definisce i criteri di riparto, attraverso una metodologia premiante dell’incremento dei proventi da traffico e della determinazione dei costi standard, e punitiva – riduzione delle risorse -li dove i servizi di TPL non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica o non siano ancora stati pubblicati i bandi di gara, o siano state effettuate gare non conformi alle delibere dell’autorità trasporti e al regolamento della CE n.1370/2007. Il meccanismo di riparto, anche nei casi di situazioni di non conformità (riduzione delle risorse), risulta ragionevole e finalizzato allo scopo, garantendo comunque un riparto per la regione interessata non inferiore all’80% di quanto percepito l’anno precedente. Complessivamente, in materia il testo va considerato positivamente perché da certezza sulla continuità del fondo e coerenza alla metodologia di ripartizione

Nell’art 48, si recupera la parte, anch’essa inserita nel decaduto Testo unico siglato dal Min. Madia, riguardante l’individuazione dei bacini di mobilità e la costituzione dei relativi enti di Governo. Viene positivamente colta la richiesta di individuare il bacino con un’utenza minima di 350000 abitanti, che può favorire processi di aggregazione e un governo d’insieme. Gli enti di governo del bacino sono entità pubbliche interamente possedute dagli enti conferenti e provvedono all’affidamento della gestione, attraverso l’articolazione su più lotti attraverso procedure di gara, e contratti di servizio per quelli affidati *in house*. Per quanto riguarda le procedure di gara l’autorità di regolazione dei trasporti stabilisce regole riguardanti la riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell’impresa, l’obbligo di requisiti misurabili di idoneità finanziaria per poter partecipare alla gara, clausola di salvaguardia occupazionale. A tale proposito la lettera e) seppur prevede il trasferimento del personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l’esclusione dei dirigenti, mantiene delle ambiguità sia per il non esplicito richiamo all’applicazione di quanto stabilito dall’art. 2112 del codice civile, sia per il successivo riferimento al rispetto alla normativa europea, che seppur non richiamata nell’articolo specifico, fa sempre riferimento ad un trasferimento prioritario ma non obbligatoriamente totale del personale. L’articolo in esame prosegue poi col recupero di altre parti normative, riguardanti il contrasto al fenomeno dell’evasione tariffaria. La previsione della possibilità che il gestore possa avvalersi per il controllo dei titoli di viaggio, anche di personale non direttamente appartenente agli organici aziendali, abilitato secondo la normativa(guardie giurate), pur essendo oggettivamente coerente con l’obiettivo della lotta all’evasione, può determinare problematiche relative al riutilizzo di personale giudicato non più idoneo ad altre attività, ad esempio ex autisti o altro. Nel complesso, sono norme necessarie alla tenuta del sistema TPL, ma che richiedono ancora la definizione di una normativa regolatoria complessiva e aggiornata soprattutto per la parte occupazionale, come il Governo si era impegnato a riproporre dopo il naufragio del citato Testo unico.

Le previsioni contenute nell’art. 49 del Decreto sono in linea con quanto da tempo annunciato e sono valutabili in forma complessivamente positiva perché destinate a: un accorpamento di ambiti industriali e infrastrutturali affini (strade e ferrovie) che può, nel tempo, determinare anche risparmi di gestione; un rafforzamento dell’offerta di servizi nei confronti del mercato degli investimenti

internazionali, in particolare nei paesi in via di sviluppo in cerca di *know how* per la realizzazione di opere infrastrutturali.

Seppure all'interno di tale positivo giudizio, nel testo si evidenziano alcune criticità, in particolare di tipo procedurale che rischiano, tra l'altro, di compromettere l'iniziativa, in quanto ne subordinano l'effettiva realizzazione:

(a) il nuovo contratto di programma (non ancora perfezionato) 2016-2020, che prevede il trasferimento ad Anas di "corrispettivi di servizio" (ex L. 208/2015), "dovrebbe" determinare un diverso rapporto tra lo Stato e la concessionaria stradale, tanto da non farla considerare più destinataria di un mero trasferimento di risorse pubbliche. Tale previsione però potrebbe contrastare, e quindi non corrispondere alle norme comunitarie, con la possibilità di acquisizione dell'autonomia finanziaria da parte delle società pubbliche previste dalla UE.

(b) secondo il comma 7, la soluzione agli oneri derivanti dalla presenza del contenzioso Anas con numerose imprese appaltatrici (quale elemento imprescindibile per consentire l'iniziativa di accorpamento di Anas in FS), è subordinata (comma 8), seppure nell'ambito di risorse in parte già individuate (investimenti per SA/RC?), alla "effettiva" disponibilità" delle stesse da ricercarsi da parte del CIPE.

(c) la procedura di acquisizione attraverso un perito del reale ammontare dei fondi stanziati nel bilancio Anas (comma 3, lett. b)), sembra voler "forzare" la soluzione, in evidente assenza della valutazione di natura finanziaria che si aspettava da tempo da parte del MEF.

In più, considerando che si è di fronte all'ennesimo riordino dell'Anas, con l'idea di sganciarne gli oneri finanziari, da sempre in capo allo Stato, dal Bilancio pubblico, non si può non evidenziare, anche alla luce di recenti esperienze negative in particolare per i lavoratori dipendenti, che sono da ribadire le caratteristiche di omogeneità procedurale per tutto il territorio nazionale nelle varie fasi di riordino della rete stradale (statale, regionale e provinciale); che va abrogato il DPR 1126/81, che regola in forma ormai inefficace il servizio di manutenzione stradale dell'Anas; che è ormai indispensabile risolvere l'annoso problema previdenziale dei lavoratori Anas in gestione ex Inpdap per la mancanza del diritto di opzione al TFR, quale problema mai risolto e prodotto nel 2002 dalla trasformazione in società per azioni dell'Ente delle strade.

Decontribuzione dei premi di produttività (art. 52)

L'articolo 55 decrementa ulteriormente il costo per le aziende dei premi di produttività in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, prevedendo una esenzione contributiva di 20 punti per l'azienda e integrale per i lavoratori per i primi 800 euro annui. Come descritto nella relazione tecnica al Decreto si propone di "sostituire, per i lavoratori coinvolti in modo paritetico nell'organizzazione del lavoro, il regime di maggiore favore fiscale, come previsto dalla Legge di Bilancio 2017, con un beneficio di natura contributiva" (...). Alla riduzione della complessiva aliquota contributiva di finanziamento ai fini pensionistici corrisponde la relativa riduzione dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche". Si tratta della modifica di una materia già normata dalle ultime due Leggi di Stabilità e Bilancio del 2016/17. Eppure, la modifica introdotta è incoerente rispetto a quanto disposto nelle leggi precedenti, apparendo peraltro scollegata dai risultati che sono scaturiti dagli interventi in materia di Premi di produttività: a oggi sono stati censiti 20.908 accordi aziendali e territoriali di cui 4.641 con interventi di Welfare e 2.259 con la previsione di interventi di partecipazione paritaria alla organizzazione del lavoro. Il Governo pare non avere riflettuto abbastanza sul dato del ricorso più a misure di natura quantitativa (16.335) che

qualitativa (9.323) per incrementare la produttività a livello aziendale.

Inoltre, dai confronti e dagli accordi scaturiti con le associazioni di rappresentanza datoriali emerge una difficoltà di applicazione della normativa in materia nelle piccole aziende e non si capisce come le modifiche qui proposte intendano tenerne conto.

Non c'è ovviamente alcuna copertura figurativa. Si introduce, quindi, il concetto di reddito non assoggettato a contribuzione. La perdita pensionistica, per i destinatari del contributivo puro, risulta abbastanza limitata, ma la CGIL ritiene grave l'introduzione di questo precedente che, peraltro, è assai poco conveniente per il lavoratore e molto vantaggioso per le aziende. La modifica introdotta oltre ad essere incoerente e scollegata da una analisi dei dati realizzati nella sua applicazione appare sbagliata in quanto, intervenendo sulla decontribuzione, non valuta con attenzione gli effetti cumulati nel tempo sulle pensioni contributive, che stanno già scontando un effetto negativo dalla incidenza dei bassi tassi crescita conseguenti alla riduzione del PIL e alla stagnazione degli ultimi anni a partire dalla crisi del 2008.

Appalti di nelle scuole (art. 64)

Le disposizioni previste nell'articolo sono positive in quanto consentono l'applicazione di intese intervenute in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri e organizzazioni sindacali confederali e di categoria. La platea occupazionale attualmente coinvolta è costituita da circa 18 mila ex LSU Appalti Storici e Cooperative sociali. L'articolo in oggetto definisce uno stanziamento aggiuntivo per 64 milioni di euro per coprire il periodo settembre dicembre 2017. Non rientrano, però, nel provvedimento sopra descritto i collaboratori/cococo ex LSU assimilati ATA che svolgono funzioni amministrative nelle segreterie. Si tratta di circa 800 unità presenti nelle regioni Campania e Sicilia. Su questi lavoratori si scaricano anche le modifiche normative che impediscono l'utilizzo delle collaborazioni per mansioni esecutive. I collaboratori in oggetto terminano il loro lavoro a giugno 2017 senza, allo stato, possibilità di continuazione come previsto per il restante bacino di occupati nei servizi di pulizia e ripristino del decoro.

Si propone, dunque, che in sede parlamentare di conversione del Decreto si trovino modalità e strumenti per dare continuità lavorativa anche ai collaboratori.

Autorità (art. 65)

Il testo del Decreto può rappresentare l'opportunità di recuperare uno degli strumenti di possibile regolamentazione del settore dei rifiuti: l'attribuzione all'esistente autorità per l'energia della funzione di regolazione del ciclo dei rifiuti per garantire fruibilità e diffusione omogenee su tutto il territorio nazionale. Su questo tema, in forma analoga, l'articolo 16 dello "Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale", ormai bocciato dalla Corte, era intervenuto riformando appunto l'esistente Autorità per l'energia il gas ed il sistema idrico con l'ulteriore attribuzione di competenze specifiche sul settore dei rifiuti.

(2 maggio 2017)



Audizione preliminare all'esame del Decreto n. 50/2017

(presso le Commissioni congiunte *Bilancio* del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati)

Valutazione generale

Come annunciato, purtroppo, il Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” risulta in linea con la politica economica affermata nel DEF 2017, che – come già sottolineato anche dalla CGIL in Audizione – non mostra alcuna ambizione di rilancio del sistema-paese e di cambiamento delle politiche europee, rivendicando persino una continuità con le politiche messe in campo dai precedenti governi, che non hanno funzionato proprio perché non hanno avuto il tratto espansivo necessario a far ripartire il Paese.

La manovra espressa dall'incremento dell'indebitamento netto strutturale di 3,4 miliardi di euro rappresenta l'ennesimo intervento di correzione dei conti che lascia l'Italia in stagnazione, combinando austerità e liberismo, senza sospendere la crescita del PIL, che in tutte le previsioni – ancorché ottimistiche – si conferma non andare oltre il punto percentuale.

Nel Decreto, inoltre, è presente tutta una serie di aggiustamenti tecnici di natura amministrativa, procedurale e normativa, nonché di incentivi fiscali, che appaiono a vantaggio prevalentemente delle imprese. Ancora una volta, manca il lavoro. Sebbene la disoccupazione investa costantemente più di 3 milioni di persone, ciò non sembra rappresentare la principale preoccupazione del Governo. Inoltre, l'attuale situazione degli ammortizzatori capace di determinare una vera propria condizione di diffuso allarme sociale rende evidente come gli strumenti a disposizione per il sostegno al lavoro e al reddito delle persone si siano fino a ora dimostrati inadeguati.

È assolutamente necessario e fondamentale intervenire per una loro modifica avendo presente le indicazioni che sono state fornite dall'Intesa di CGIL CISL, UIL e Confindustria dello scorso 1 settembre 2016 a partire da una maggior fruibilità degli ammortizzatori sociali per la piena attivazione delle risoluzioni dei processi di riqualificazione delle aziende in crisi per il triennio 2017/20 e sostenere maggiormente la nuova indennità di disoccupazione nonché prorogare gli incentivi legati alla mobilità.

Occorre un piano straordinario per l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile. Occorrono importanti investimenti pubblici e un nuovo welfare, soprattutto nel Mezzogiorno. Occorre redistribuire la ricchezza con una riforma organica del sistema fiscale all'insegna della progressività e dello sviluppo.

Lotta all'evasione fiscale e altre entrate (artt. 1-8)

Il Decreto prevede l'estensione dello split payment a tutte le società controllate da Stato ed Enti locali e alle società quotate, anche in relazione alle prestazioni di lavoro autonomo. Introduce, poi, un sistema più rigido per le compensazioni e l'allineamento temporale dell'IVA tra le fatture in

cessione e le fatture in acquisto. L'insieme di questi provvedimenti contro l'evasione dovrebbe portare nel 2017 maggiori entrate per circa 2,1 miliardi di euro (3,6 a regime, di cui un miliardo e mezzo, derivanti dallo split payment – provvedimento possibile grazie ad una deroga concessa dall'UE – potranno restare in vigore, salvo nuove deroghe, solo fino al 2020). Le nuove norme rispondono ad una parte delle proposte CGIL (“25 proposte contro evasione ed elusione fiscale”) e si concentrano, giustamente, sull'IVA, imposta da cui inizia la catena dell'evasione di quasi tutte le altre imposte. La CGIL ha sempre sostenuto che gli strumenti per battere l'evasione fiscale esistessero, e che ciò che mancava fosse invece la volontà politica di metterli in atto. Dispiace che questa (parziale) volontà sia emersa solo ora. Il percorso per allineare la quota di evasione italiana a quella dei grandi paesi Ocse deve continuare, e puntare ad una trasmissione telematica all'Agenzia di tutti i movimenti tra operatori e fino al consumatore finale, riducendo gli adempimenti e contemporaneamente mettendo in trasparenza ogni passaggio. Trasparenza significa che i dati trasmessi devono essere verificati in tempo reale dall'Agenzia.

In merito all'inclusione anche delle prestazioni dei professionisti nel meccanismo dello split payment, la CGIL crede che lo scarso recupero previsto (35 milioni nel 2017, 70 a regime), l'assenza di schermi societari in caso di fallimento e l'obbligo già previsto della fatturazione elettronica, l'aumento dei costi derivanti dal nuovo sistema delle compensazioni, possano far tendere l'ago della bilancia verso l'opportunità di escludere questi lavoratori.

L'art. 4, inoltre, stabilisce, a partire da giugno 2017, l'introduzione di una ritenuta del 21%, come cedolare secca, sui canoni di locazioni brevi di immobili residenziali, riferiti a contratti di durata non superiore a 30 giorni, operata dai soggetti che esercitano l'attività di intermediazione immobiliare. La norma è positiva in quanto concorre a regolamentare un settore caratterizzato da una confusa normativa fiscale con la finalità di contrastare la diffusa evasione fiscale (nella relazione tecnica si sottolinea come “un soggetto su quattro di coloro che affittano la propria abitazione o una camera dichiara al fisco gli affitti percepiti”). In realtà la possibilità di applicare la cedolare secca al 21%, in alternativa alla tassazione IRPEF ordinaria, era già prevista (nella relazione tecnica si specifica che “dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2016, risulta un ammontare di canoni relativo alla locazione di immobili per periodi brevi di circa 221,1 milioni di euro per la quasi totalità assoggettati a cedolare secca all'aliquota del 21%”). La novità sta nel fatto che il sostituto d'imposta diventa il soggetto che esercita l'attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

Aumenti IVA, ex-clausole di salvaguardia (art. 9)

Preliminarmente crediamo sia ora di smettere di parlare di sterilizzazione delle clausole di salvaguardia e di chiamare, più correttamente il provvedimento “aumenti IVA”. Questo, infatti, prevede il testo, seppur con una minima attenuazione per una “spalmatura” dell'aumento nel triennio di riferimento (2018-2020). Il Governo vorrebbe porre le basi per ridurre o cancellare gli aumenti previsti dal prossimo anno, tuttavia non lo fa e la misura viene lasciata alla manovra d'autunno.

La CGIL ritiene che le risorse recuperate con la lotta all'evasione dovrebbero essere utilizzate per la prevista (poi cancellata dal PNR 2017) riduzione delle imposte a dipendenti e pensionati, e non per impedire l'aumento dell'IVA, pur se neutralizzare tale aumento, specie della portata prevista, appare comunque necessario.

Nuovi tagli alla spesa pubblica, turn-over e risorse per autonomie locali (artt. 12-26)

Si conferma la riduzione della spesa pubblica, dettagliando missioni e programmi da tagliare per 460 milioni di euro, che – come noto – avranno impatto diretto sulla domanda aggregata. Ancora una volta, non si procede con interventi volti a una *performance review* e a migliorare i processi della P.A., continuando a comprimere gli investimenti pubblici. La conseguenza della prospettiva di *spending review* ha portato solo una riduzione della spesa senza genera benefici, che addirittura produce dei “malus” (si pensi ai sussidi dannosi per l'ambiente), o che non ha moltiplicatori fiscali positivi.

Sono previsti 110 milioni di euro per sostenere i bilanci delle Province ma occorrono più risorse per le autonomie locali, considerando anche che le risorse legate alla realizzazione delle opere (100 milioni) non possono essere direttamente utilizzati per le i saldi di finanza pubblica, rischiando così di aumentare i dissesti e le criticità istituzionali.

Sbagliato e incoerente sia con l'accordo del 30 novembre e con il T.U. l'intervento che prevede la possibilità di assunzioni a t.d. in deroga per servizi aggiuntivi rispetto agli ordinari e servizi pubblici non essenziali. Tale possibilità infatti viene consentita solo se le risorse derivino da sponsor o accordi con soggetti privati.

Al parziale sblocco del turn-over occupazionale per i Comuni dovrebbe avrebbe dovuto far seguito una misura anche per Regioni, Province e Città Metropolitane, che non assumono da ormai 4 anni, pur registrando il consueto tasso di pensionamento. In coerenza con l'Accordo del 30 novembre 2016 in coerenza con il T.U. sulla P.A., occorre estendere il turn-over anche alle altre autonomie locali.

Impegni di spesa sociale (artt. 29-34)

Nella manovra in Decreto mancano le risorse necessarie per ristabilire la dotazione del Fondo per le Politiche Sociali a 311,56 milioni e del Fondo per la Non Autosufficienza a 500 milioni di euro, tagliati da un accordo tra Governo e Regioni e che, solo dopo le pressioni sindacali e del mondo associativo, le istituzioni si erano impegnate a recuperare. Il Governo avrebbe dovuto stanziare 210 milioni di euro per eliminare i recenti tagli al Fondo nazionale per le politiche sociali. L'impegno era stato assunto dallo stesso Presidente del Consiglio Gentiloni in occasione dell'incontro con il Presidente della Conferenza delle Regioni Bonaccini, dove era stato concordato, prima, l'impegno da parte del Governo, a cui sarebbe dovuto corrispondere quello delle Regioni, per reperire 50 milioni e cancellare i tagli al Fondo per la non autosufficienza. Anche il Ministro Poletti e l'Assessore Facciolla, responsabile per le Regioni delle Politiche sociali, hanno ribadito i termini dell'accordo in un incontro con i sindacati confederali e dei pensionati e le associazioni del Tavolo nazionale sulla non autosufficienza. Il Sindacato, unitariamente, chiede un chiarimento da parte del Governo e soprattutto certezza che i Fondi vengano ristabiliti al livello definito dalla Legge di bilancio 2017, con la garanzia che anche per il futuro la già esigua spesa sociale non subisca ulteriori tagli derivanti dal rispetto dei vincoli di Bilancio.

Risorse e misure per le zone colpite dal terremoto (artt. 41-46)

Si dà attuazione a quanto anticipato nel DEF 2017 con lo stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 per il finanziamento necessario a seguito degli eventi sismici 2016/2017. Viene istituito un fondo presso il MEF per consentire l'accelerazione delle attività di

ricostruzione degli eventi sismici della consistenza per il 2017 di 491,5 milioni di euro per il 2017. Il fondo viene incrementato per gli anni 2018 e 2019 ed è finalizzato alle verifiche di vulnerabilità e ripristino danni di edifici scolastici, pubblici nonché ricostruzione privata nelle aree colpite dal terremoto 2016/2017. Il Fondo è finalizzato inoltre alle verifiche di vulnerabilità e relativi adeguamenti degli edifici scolastici e verifiche di vulnerabilità degli edifici privati di tutti i Comuni siti in zona sismica 1. Inoltre con il medesimo fondo vengono finanziati piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici in dieci cantieri pilota. Questi ultimi interventi rappresentano il progetto “Casa Italia”. In sintesi, quindi, possiamo affermare che:

- le risorse (1 miliardo di euro) non sono solo finalizzate alle zone terremotate;
- il progetto Casa Italia risulta notevolmente ridimensionato rispetto agli obiettivi, enunciati sia qualche mese fa che ribaditi nel DEF 2017;
- mancano le risorse necessarie per affrontare la ricostruzione nelle zone del sisma e mancano le risorse per affrontare un grande piano di manutenzione e messa in sicurezza del paese, quale sarebbe dovuto essere “Casa Italia”.

Il Governo va ad incidere sulla cosiddetta “busta paga pesante”, prolungandone la possibilità da novembre a dicembre 2017 e permettendone l'inizio della restituzione da febbraio 2018. Il testo precedente lasciava intendere che i tributi non pagati nel 2017 potessero essere restituiti in 18 rate, come da normativa generale, mentre il Decreto indica che questi vadano restituiti in sole 9 rate. Peraltro, la relazione tecnica conferma questa interpretazione, prevedendo mancante entrate di 118 milioni nel 2017 e corrispondenti maggiori entrate nel 2018. Questo significherebbe, per i lavoratori e i pensionati colpiti dal sisma, dover pagare, nel 2018, poco più del doppio delle normali imposte mensili in busta paga, con un aggravio intollerabile per persone già provate dai catastrofici eventi degli ultimi mesi.

Si prevede, inoltre, l'istituzione di una Zona Franca Urbana (ZFU) nei comuni colpiti dal sisma, con esenzione, per le imprese, delle imposte sul reddito fino a 100.000 €, dell'IRAP fino ad un valore della produzione di 300.000 €, delle imposte municipali sugli immobili, dei contributi previdenziali ed assistenziali (peraltro senza specificare se l'esenzione è accompagnata da contribuzione figurativa). La CGIL ha avuto modo di sottolineare come l'esenzione/riduzione secca e generalizzata delle imposte per le imprese sia la ripetizione dei provvedimenti che nel recente passato si sono dimostrati largamente inefficienti. Molto meglio sarebbe la previsione di esenzioni legate agli investimenti, all'innovazione, alla ricostruzione, in modo da poter guidare e selezionare il tessuto di imprese che dovranno accompagnare la rinascita di quei territori. Non prendere in carico questo onere politico serve solo a facilitare la ripresa di attività che è possibile fossero in crisi, o fuori mercato già prima del sisma. In sintesi, ciò significa rinunciare a pensare alle politiche industriali di quel territorio.

Si può aggiungere che appare ingiustificata la differenza di trattamento tra imprese e lavoratori. Le prime avranno esenzioni fiscali e contributive generalizzate, i secondi avranno una sospensione dal pagamento delle imposte che si risolverà in un 2018 nel quale dovranno soffrire di un reddito probabilmente insufficiente.

È assolutamente necessario intervenire per una migliore e più estesa “copertura” del sistema di ammortizzatori sociali nelle zone colpite dal terremoto. In particolare, è indispensabile rendere neutre le settimane di integrazione salariale richieste a causa del sisma e ovviare al superamento dei limiti temporali previsti dal D.Lgs. 148/15, sia per le condizioni di cui al Titolo I che al Titolo II.

Infrastrutture e trasporti (art. 27; artt. 47-52)

Il Decreto recupera parte dei contenuti inseriti nel “Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale”, decaduto, riguardanti il trasporto pubblico locale (TPL), con due specifici articoli (27 e 48).

Nell’art. 27, al comma 1) interviene rendendo strutturale la dotazione del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale istituito presso il MISE (legge 111 del 15/07/2011), sganciandolo dalla compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul consumo dei carburanti. Il comma 2) definisce i criteri di riparto, attraverso una metodologia premiante dell’incremento dei proventi da traffico e della determinazione dei costi standard, e punitiva – riduzione delle risorse -li dove i servizi di TPL non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica o non siano ancora stati pubblicati i bandi di gara, o siano state effettuate gare non conformi alle delibere dell’autorità trasporti e al regolamento della CE n.1370/2007. Il meccanismo di riparto, anche nei casi di situazioni di non conformità (riduzione delle risorse), risulta ragionevole e finalizzato allo scopo, garantendo comunque un riparto per la regione interessata non inferiore all’80% di quanto percepito l’anno precedente. Complessivamente, in materia il testo va considerato positivamente perché da certezza sulla continuità del fondo e coerenza alla metodologia di ripartizione

Nell’art 48, si recupera la parte, anch’essa inserita nel decaduto Testo unico siglato dal Min. Madia, riguardante l’individuazione dei bacini di mobilità e la costituzione dei relativi enti di Governo. Viene positivamente colta la richiesta di individuare il bacino con un’utenza minima di 350000 abitanti, che può favorire processi di aggregazione e un governo d’insieme. Gli enti di governo del bacino sono entità pubbliche interamente possedute dagli enti conferenti e provvedono all’affidamento della gestione, attraverso l’articolazione su più lotti attraverso procedure di gara, e contratti di servizio per quelli affidati *in house*. Per quanto riguarda le procedure di gara l’autorità di regolazione dei trasporti stabilisce regole riguardanti la riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell’impresa, l’obbligo di requisiti misurabili di idoneità finanziaria per poter partecipare alla gara, clausola di salvaguardia occupazionale. A tale proposito la lettera e) seppur prevede il trasferimento del personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l’esclusione dei dirigenti, mantiene delle ambiguità sia per il non esplicito richiamo all’applicazione di quanto stabilito dall’art. 2112 del codice civile, sia per il successivo riferimento al rispetto alla normativa europea, che seppur non richiamata nell’articolo specifico, fa sempre riferimento ad un trasferimento prioritario ma non obbligatoriamente totale del personale. L’articolo in esame prosegue poi col recupero di altre parti normative, riguardanti il contrasto al fenomeno dell’evasione tariffaria. La previsione della possibilità che il gestore possa avvalersi per il controllo dei titoli di viaggio, anche di personale non direttamente appartenente agli organici aziendali, abilitato secondo la normativa (guardie giurate), pur essendo oggettivamente coerente con l’obiettivo della lotta all’evasione, può determinare problematiche relative al riutilizzo di personale giudicato non più idoneo ad altre attività, ad esempio ex autisti o altro. Nel complesso, sono norme necessarie alla tenuta del sistema TPL, ma che richiedono ancora la definizione di una normativa regolatoria complessiva e aggiornata soprattutto per la parte occupazionale, come il Governo si era impegnato a riproporre dopo il naufragio del citato Testo unico.

Le previsioni contenute nell’art. 49 del Decreto sono in linea con quanto da tempo annunciato e sono valutabili in forma complessivamente positiva perché destinate a: un accorpamento di ambiti industriali e infrastrutturali affini (strade e ferrovie) che può, nel tempo, determinare anche risparmi di gestione; un rafforzamento dell’offerta di servizi nei confronti del mercato degli investimenti

internazionali, in particolare nei paesi in via di sviluppo in cerca di *know how* per la realizzazione di opere infrastrutturali.

Seppure all'interno di tale positivo giudizio, nel testo si evidenziano alcune criticità, in particolare di tipo procedurale che rischiano, tra l'altro, di compromettere l'iniziativa, in quanto ne subordinano l'effettiva realizzazione:

(a) il nuovo contratto di programma (non ancora perfezionato) 2016-2020, che prevede il trasferimento ad Anas di "corrispettivi di servizio" (ex L. 208/2015), "dovrebbe" determinare un diverso rapporto tra lo Stato e la concessionaria stradale, tanto da non farla considerare più destinataria di un mero trasferimento di risorse pubbliche. Tale previsione però potrebbe contrastare, e quindi non corrispondere alle norme comunitarie, con la possibilità di acquisizione dell'autonomia finanziaria da parte delle società pubbliche previste dalla UE.

(b) secondo il comma 7, la soluzione agli oneri derivanti dalla presenza del contenzioso Anas con numerose imprese appaltatrici (quale elemento imprescindibile per consentire l'iniziativa di accorpamento di Anas in FS), è subordinata (comma 8), seppure nell'ambito di risorse in parte già individuate (investimenti per SA/RC?), alla "effettiva" disponibilità delle stesse da ricercarsi da parte del CIPE.

(c) la procedura di acquisizione attraverso un perito del reale ammontare dei fondi stanziati nel bilancio Anas (comma 3, lett. b)), sembra voler "forzare" la soluzione, in evidente assenza della valutazione di natura finanziaria che si aspettava da tempo da parte del MEF.

In più, considerando che si è di fronte all'ennesimo riordino dell'Anas, con l'idea di sganciarne gli oneri finanziari, da sempre in capo allo Stato, dal Bilancio pubblico, non si può non evidenziare, anche alla luce di recenti esperienze negative in particolare per i lavoratori dipendenti, che sono da ribadire le caratteristiche di omogeneità procedurale per tutto il territorio nazionale nelle varie fasi di riordino della rete stradale (statale, regionale e provinciale); che va abrogato il DPR 1126/81, che regola in forma ormai inefficace il servizio di manutenzione stradale dell'Anas; che è ormai indispensabile risolvere l'annoso problema previdenziale dei lavoratori Anas in gestione ex Inpdap per la mancanza del diritto di opzione al TFR, quale problema mai risolto e prodotto nel 2002 dalla trasformazione in società per azioni dell'Ente delle strade.

Decontribuzione dei premi di produttività (art. 52)

L'articolo 55 decrementa ulteriormente il costo per le aziende dei premi di produttività in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, prevedendo una esenzione contributiva di 20 punti per l'azienda e integrale per i lavoratori per i primi 800 euro annui. Come descritto nella relazione tecnica al Decreto si propone di "sostituire, per i lavoratori coinvolti in modo paritetico nell'organizzazione del lavoro, il regime di maggiore favore fiscale, come previsto dalla Legge di Bilancio 2017, con un beneficio di natura contributiva" (...). Alla riduzione della complessiva aliquota contributiva di finanziamento ai fini pensionistici corrisponde la relativa riduzione dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche". Si tratta della modifica di una materia già normata dalle ultime due Leggi di Stabilità e Bilancio del 2016/17. Eppure, la modifica introdotta è incoerente rispetto a quanto disposto nelle leggi precedenti, apparendo peraltro scollegata dai risultati che sono scaturiti dagli interventi in materia di Premi di produttività: a oggi sono stati censiti 20.908 accordi aziendali e territoriali di cui 4.641 con interventi di Welfare e 2.259 con la previsione di interventi di partecipazione paritaria alla organizzazione del lavoro. Il Governo pare non avere riflettuto abbastanza sul dato del ricorso più a misure di natura quantitativa (16.335) che

qualitativa (9.323) per incrementare la produttività a livello aziendale.

Inoltre, dai confronti e dagli accordi scaturiti con le associazioni di rappresentanza datoriali emerge una difficoltà di applicazione della normativa in materia nelle piccole aziende e non si capisce come le modifiche qui proposte intendano tenerne conto.

Non c'è ovviamente alcuna copertura figurativa. Si introduce, quindi, il concetto di reddito non assoggettato a contribuzione. La perdita pensionistica, per i destinatari del contributivo puro, risulta abbastanza limitata, ma la CGIL ritiene grave l'introduzione di questo precedente che, peraltro, è assai poco conveniente per il lavoratore e molto vantaggioso per le aziende. La modifica introdotta oltre ad essere incoerente e scollegata da una analisi dei dati realizzati nella sua applicazione appare sbagliata in quanto, intervenendo sulla decontribuzione, non valuta con attenzione gli effetti cumulati nel tempo sulle pensioni contributive, che stanno già scontando un effetto negativo dalla incidenza dei bassi tassi crescita conseguenti alla riduzione del PIL e alla stagnazione degli ultimi anni a partire dalla crisi del 2008.

Appalti di nelle scuole (art. 64)

Le disposizioni previste nell'articolo sono positive in quanto consentono l'applicazione di intese intervenute in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri e organizzazioni sindacali confederali e di categoria. La platea occupazionale attualmente coinvolta è costituita da circa 18 mila ex LSU Appalti Storici e Cooperative sociali. L'articolo in oggetto definisce uno stanziamento aggiuntivo per 64 milioni di euro per coprire il periodo settembre dicembre 2017. Non rientrano, però, nel provvedimento sopra descritto i collaboratori/cococo ex LSU assimilati ATA che svolgono funzioni amministrative nelle segreterie. Si tratta di circa 800 unità presenti nelle regioni Campania e Sicilia. Su questi lavoratori si scaricano anche le modifiche normative che impediscono l'utilizzo delle collaborazioni per mansioni esecutive. I collaboratori in oggetto terminano il loro lavoro a giugno 2017 senza, allo stato, possibilità di continuazione come previsto per il restante bacino di occupati nei servizi di pulizia e ripristino del decoro.

Si propone, dunque, che in sede parlamentare di conversione del Decreto si trovino modalità e strumenti per dare continuità lavorativa anche ai collaboratori.

Autorità (art. 65)

Il testo del Decreto può rappresentare l'opportunità di recuperare uno degli strumenti di possibile regolamentazione del settore dei rifiuti: l'attribuzione all'esistente autorità per l'energia della funzione di regolazione del ciclo dei rifiuti per garantire fruibilità e diffusione omogenee su tutto il territorio nazionale. Su questo tema, in forma analoga, l'articolo 16 dello "Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale", ormai bocciato dalla Corte, era intervenuto riformando appunto l'esistente Autorità per l'energia il gas ed il sistema idrico con l'ulteriore attribuzione di competenze specifiche sul settore dei rifiuti.

(2 maggio 2017)

DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017 , n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

AUDIZIONE PARLAMENTARE DELLA CISL

Roma, 2 maggio 2017

Il Decreto Legge in discussione attua l'obiettivo chiesto da Bruxelles e annunciato nel Documento di Economia e Finanza di correzione di 3,4 miliardi di euro sul piano strutturale e corrispondente a due decimali di PIL, con un calo di 3,1 miliardi dell'indebitamento della Pubblica Amministrazione. Si tratta di misure a livello macro necessarie ad evitare l'inizio di una procedura di infrazione da parte della Commissione dell'Unione Europea, ma che, nello stesso tempo, non pensiamo servano per la crescita. Anzi rischiano, semmai, di indebolire una tenue ripresa.

La CISL conferma pienamente la necessità di una politica economica espansiva, che sospinga la domanda interna, da attuare attraverso la politica dei redditi ed il rilancio degli investimenti pubblici, che hanno subito dal 2007 un calo del 30%. Non ci si può limitare a lavorare per una crescita trascinata dalle esportazioni, magari con manovre di svalutazione interna. La domanda interna va, invece, incoraggiata attraverso una politica fiscale maggiormente espansiva. Abbiamo, dunque, posto l'esigenza di realizzare una legge di bilancio per il 2018, che sia di sostegno dei redditi dei lavoratori, dei pensionati e delle famiglie. Questo senza trascurare i problemi di compatibilità e di sostenibilità del nostro debito pubblico. D'altra parte gli interventi sulla spesa pubblica riteniamo dovrebbero superare la logica del taglio lineare, andando verso un governo più efficace di riduzione degli sprechi e delle inefficienze. I tagli lineari al pubblico impiego, in particolare alle amministrazioni centrali, e l'ulteriore concorso alla finanza pubblica delle province e città metropolitane potrebbero essere ulteriormente scongiurati avviando il percorso di revisione delle *tax expenditures*, riducendo il peso di quelle agevolazioni e duplicazioni dei benefici, che hanno carattere maggiormente corporativo, salvaguardando le agevolazioni rivolte al lavoro e agli obiettivi di tutela sociale costituzionalmente protetti.

Va posta con forza nella prossima Legge di Bilancio il tema di una profonda riforma dell'Irpef. Non bastano le strategie di efficientamento del sistema fiscale indicate nel DEF, che isolatamente potrebbero comportare con la revisione del catasto e delle *tax expenditures* un aumento della pressione fiscale. Con la riforma dell'Irpef va posto come obiettivo prioritario la diminuzione della pressione fiscale sui lavoratori e sui pensionati, estendendo i benefici del bonus di 80 euro a tutti i lavoratori e i pensionati. Questo potrebbe dar luogo e legittimare pienamente misure di redistribuzione in senso equitativo delle entrate fiscali con la revisione di agevolazioni e regimi esonerativi, che poco si giustificano oggi. Come, d'altra parte, va fatto ogni sforzo per recuperare le imposte non versate, a cominciare da quelle evase per l'IVA, che si valuta ammontino ad almeno 40 miliardi di euro. Va approfondita la possibilità di accelerare sulla fatturazione elettronica B2B, rendendola obbligatoria, d'intesa con Bruxelles, per tutti i soggetti IVA. Una lotta serrata all'evasione IVA può portare ad un contestuale utilizzo delle risorse recuperate in funzione della riduzione della pressione fiscale.

La CISL valuta positivamente l'estensione con il cosiddetto *split payment* del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA anche alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali, le società quotate inserite

nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, che, secondo la legislazione previgente al decreto legge, pagano l'imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. Questo ricomprende anche le operazioni effettuate da fornitori, come i liberi professionisti, che subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti.

E' giusto che si giunga alla cedolare per gli affitti brevi delle case vacanza, facendo svolgere un ruolo di sostituto d'imposta agli intermediari del settore come il più noto Airbnb. Non si tratta di introdurre misure punitive per un ambito di offerta turistica in grado di mobilitare risorse in precedenza poco utilizzate, e quindi, decisamente utili ad ampliare le opportunità e la stessa occupazione; ma si tratta piuttosto di mantenere una corretta concorrenza tra operatori più tradizionali e i nuovi soggetti che operano sulla base di piattaforme informatiche. Pensiamo, peraltro, che il paese dovrebbe darsi una strategia "industriale" nel settore turistico, che eviti la compressione dei margini dei vecchi e dei nuovi operatori da parte di soggetti dominanti, sostanzialmente monopolisti, che significa la rinuncia ad ampie quote del valore aggiunto nel settore dell'alloggio.

Consideriamo anche favorevolmente le norme introdotte più stringenti volte a contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti di imposta; l'obiettivo è quello del contrasto alle compensazioni fiscali indebite. Una parte importante delle entrate previste dal decreto legge deriva dalla stretta in materia di Giochi. Da questo dovrebbero arrivare in tre anni maggiori entrate per oltre un miliardo, derivanti dall'aumento delle tasse sulle vincite del Gratta e Vinci, sul Lotto, sul prelievo fiscale sulle macchinette.

Il Decreto legge, così come annunciato nel Documento di Economia e Finanza 2017, ha iniziato il percorso di superamento delle clausole di salvaguardia, tuttora previste con aumenti di IVA e accise, che se non sterilizzate avrebbero un impatto sull'inflazione e sul potere d'acquisto dei dipendenti e dei pensionati. L'intervento dovrebbe essere completato con la Legge di Bilancio 2018. Al momento l'aumento previsto del 3% dell'IVA sui beni di largo consumo (10%) è stato portato all'1,5% nel 2018, con ulteriori quote dello 0,5% al 2019 e di un altro punto al 2020. Invece per l'aliquota ordinaria del 22% il prelievo resta previsto in tre punti per il 2018, ma viene incrementato solo dello 0,4% e non più dello 0,9% l'anno successivo. E' certamente positivo che si sia avviato il superamento delle clausole di salvaguardia e bisognerà evitare che in sede di Legge di Bilancio 2018 ci si affidi a misure sul fronte delle entrate che avrebbero un effetto depressivo in particolare sui redditi medio bassi, penalizzando sul fronte dei consumi l'andamento del ciclo economico.

In tema di Ape sociale e lavoratori precoci valutiamo positivamente il fatto che il decreto abbia esteso il periodo entro il quale l'attività gravosa debba essere svolta, ai fini dell'accesso ai benefici, tenendo conto di interruzioni dovute al mancato lavoro per un periodo non superiore a dodici mesi. Riteniamo, però, che il risultato raggiunto non sia ancora pienamente sufficiente a salvaguardare le esigenze peculiari di alcune categorie di lavoratori e lavoratrici più esposti ai rischi di discontinuità lavorativa. Poter svolgere ora l'attività per sei anni nell'arco degli ultimi sette, ammettendo quindi anche periodi di non lavoro che, in alcuni settori, come l'edilizia, sono fisiologici, consente di rendere più coerente la nuova prestazione dell'Ape agevolata rispetto agli obiettivi originari. Chiediamo che la franchigia relativa alle interruzioni dell'attività lavorativa di dodici mesi nei 7 anni che precedono l'accesso all'Ape, possa essere estesa a 24 mesi. Ciò anche nella prospettiva di una stabilizzazione e di un miglioramento dello strumento dell'Ape agevolata e della sua prosecuzione dopo la fase sperimentale. Invece, dobbiamo stigmatizzare il grave ritardo nell'emanazione dei decreti attuativi sull'Ape sociale e sull'Ape volontaria che riteniamo inaccettabile.

In materia di trasporto locale è prevista la stabilizzazione del Fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico. Dal 2018 il riparto del Fondo è effettuato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la Conferenza unificata. In caso di mancato accordo il riparto è operato sulla base dei criteri definiti. Gli articoli 27 e 48 del decreto legge indicano quanto previsto dal Governo come ennesima riforma nazionale del trasporto pubblico locale e regionale (aziende di t. p. l. e il servizio regionale su ferrovia anche di Trenitalia), inizialmente inserita nell'articolo di riforma dei servizi pubblici locali ex. Art. 19 della Legge Madia. Salvo approfondimenti necessari, possiamo dire che, ancora una volta, non si intravedono le necessarie azioni di riordino del settore in senso industriale. Non sono chiari, infatti, gli indirizzi di incentivazione all'aggregazione delle aziende, che restano ancora troppo numerose; il sistema di incentivazione e disincentivazione tramite la progressiva riduzione delle risorse alle regioni a statuto ordinario, provenienti dal Fondo nazionale, rischia di essere inefficace o, addirittura, dannoso per lo svolgimento del servizio pubblico.

Tutto l'articolo 48, che è intitolato "Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria", al di là dell'ultimo periodo, regola le modalità e la quantità del servizio da mettere a gara nel trasporto pubblico locale. Qui siamo critici perché si sceglie la via opposta a quella che si dovrebbe intraprendere. Ad un settore caratterizzato dal nanismo e da una eccessiva frammentazione, andrebbero somministrate regole che impongano bacini di servizi molto più ampi da mettere a gara, non un'ulteriore suddivisione rispetto alla situazione critica già in essere. Occorrerebbero in molti casi bacini almeno regionali e non bacini già piccoli (350.000 abitanti) da articolare in più lotti. Questo significa lasciare immutati i problemi del settore, e anzi, porre le basi per una ulteriore frammentazione che acuisce le criticità dei subappalti.

Relativamente agli interventi per il trasporto ferroviario è molto importante l'avvio concreto dell'affidamento a Rfi del programma di adeguamento tecnologico e di sicurezza delle linee ferroviarie in possesso delle Regioni (ricordiamo il tragico incidente in Puglia della scorsa estate). Così come è interessante il percorso di aggregazione di ulteriori linee ferroviarie che "assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e che, successivamente, saranno quindi trasferite al Demanio ed al patrimonio dello Stato ai fini del trasferimento al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato".

La decisione di sviluppare nuove sinergie tra l'ANAS spa e il gruppo Ferrovie dello Stato, anche al fine di rilanciare gli investimenti e la gestione integrata delle reti ferroviarie e stradali nazionali, è un passaggio epocale, che è stato da noi molto sollecitato. Il ministero dell'Economia è autorizzato, nel rispetto delle normative europee, a trasferire azioni di Anas al Gruppo FS attraverso un aumento di capitale. Questo pone le basi per dotare il Paese di un unico grande player per la pianificazione, progettazione e realizzazione delle grandi opere infrastrutturali e della manutenzione straordinaria ordinaria delle reti viarie e ferroviarie esistenti. La norma porta l'ANAS fuori dai vincoli della pubblica amministrazione e la pone nelle condizioni di poter agire con tempistiche e modalità più snelle al fine di realizzare velocemente il proprio piano industriale.

L'autorizzazione a sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Invitalia Spa nella misura di 300 milioni di euro per il 2017 è finalizzato a favorire le attività di investimento nel settore trasporti, anche attraverso finanziamenti esteri. Non vi è, però, una definizione chiara di cosa si intende fare con tale dotazione.

L'articolo sull'acquisizione dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari nelle scuole richiama l'annosa questione degli appalti ex-Lsu. Negli ultimi mesi sono stati diversi gli inviti della CISL ad un ascolto più attento e sensibile su un tema spinoso, prima di tutto per migliaia di lavoratrici e

lavoratori. La manovra in esame non va verso il superamento della logica delle proroghe e verso la necessaria strategia di stabilizzazione del personale interessato, lasciando un sistema derogatorio che ha nel tempo indebolito il lavoro, le famiglie e i servizi alle scuole.

Una serie di articoli, dal 41 al 46, prevede ulteriori interventi in favore delle zone terremotate. Oltre ai nuovi stanziamenti e alla sospensione di alcuni termini relativi ad adempimenti tributari, la CISL esprime grande soddisfazione per la tanto attesa istituzione della Zona Franca Urbana. Sin dalle prime battute abbiamo insistito nelle varie sedi che questo fosse uno dei principali strumenti per garantire il futuro del lavoro e la tenuta sociale ed economica dei territori che ancora vivono situazioni di estremo disagio. E' evidente che è ancora molto il lavoro da fare e avanza proposte che vadano a migliorare questo strumento. In particolare è necessario per noi andare oltre la previsione biennale (2017-2018) cercando di portarla ad un quinquennio; come d'altra parte riteniamo si debba abbassare la soglia del 25% di riduzione del fatturato a seguito degli eventi sismici perché le imprese abbiano accesso alle agevolazioni fiscali e contributive. Il superamento della fase di emergenza verso la ricostruzione anche delle opportunità economiche richiede a nostro parere misure di esenzione e fiscalizzazione contributiva sulle retribuzioni da lavoro dipendente. E' opportuno che il Governo e le istituzioni verifichino il funzionamento dell'efficacia della macchina della ricostruzione, in particolare per quanto riguarda la collaborazione tra i diversi soggetti ed il superamento di rallentamenti burocratici dati dall'incertezza delle regole, che stanno ritardando l'azione.

L'art. 55 introduce la decontribuzione dei premi di produttività esclusivamente per le imprese che adottano piani di partecipazione organizzativa. La norma nasce dall'esigenza, avvertita anche dalla CISL, di diffondere nella contrattazione decentrata legata alla produttività forme di partecipazione concreta e strutturata dei lavoratori ai risultati di impresa, cosa che le precedenti norme prevedevano solo nei fatti per poche imprese ad alto valore aggiunto che erogavano premi annui superiori ai 3mila euro, essendo questo il tetto massimo di premio annuo detassato per tutte le imprese. Con l'art. 55 viene abrogata, infatti, la norma definita nella legge di stabilità vigente che definiva in 4.000 euro il tetto dei premi di produttività variabili in casi di partecipazione dei lavoratori beneficiari della minore tassazione all'aliquota del 10%, riportando a 3.000 euro anche per questi casi il tetto massimo del premio detassato. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro viene introdotta una decontribuzione di 20 punti percentuali per il datore di lavoro e integrale per il lavoratore su un importo imponibile non superiore agli 800 euro, incentivando quindi l'estensione della partecipazione anche ad imprese con minor valore o PMI. Questo pone il problema della minor contribuzione previdenziale in favore dei lavoratori. Le parti in azienda restano libere secondo la nuova norma di adottare o meno questa possibilità. La disposizione, che sostituisce la maggiorazione dell'agevolazione fiscale con una agevolazione contributiva sulle erogazioni fino a 800 euro nelle sole imprese che coinvolgono pariteticamente le rappresentanze dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, deve prevedere una fiscalizzazione della riduzione contributiva a favore dei dipendenti, così come viene di prassi definito in casi simili, in modo che sulle erogazioni effettuate il lavoratore non subisca riduzioni sull'aliquota di computo, sia con riguardo alla quota dell'aliquota a suo carico, sia con riferimento alla riduzione di quella a carico del datore di lavoro. Riconfermiamo, inoltre, la necessità che sia estesa anche al pubblico impiego la detassazione dei premi di risultato per contribuire a riqualificare la pubblica amministrazione e a collegare la retribuzione accessoria agli incrementi di qualità e produttività che si realizzano, anche per effetto dei processi di razionalizzazione della spesa pubblica e di riorganizzazione del personale.

Documento dell'Unione Generale del Lavoro di analisi del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50
Audizione del 2 maggio 2017
presso le Commissioni riunite bilancio della Camera dei deputati e del Senato

Considerazioni generali

Il decreto-legge 50/2017, più che una semplice risposta a delle sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea, in merito al superamento del parametro europeo dell'indebitamento, si presenta come un provvedimento omnibus, all'interno del quale vi si trovano misure diverse, in alcune delle quali appare complesso individuare il motivo per cui si ricorra alla decretazione d'urgenza.

Il provvedimento, in questo senso, somiglia molto a quanto fatto in passato dall'allora Ministro dell'economia, Giulio Tremonti, il quale, in più occasioni, ha, di fatto, anticipato gli effetti della manovra finanziaria a giugno per poi limitarsi, nella sessione autunnale, agli opportuni aggiustamenti, laddove necessari.

Tale precedente sembra quindi idoneo a giustificare l'iniziativa dell'attuale governo, anche se rimane la convinzione che l'utilizzo della decretazione d'urgenza riduca sensibilmente gli spazi di dibattito, dentro e fuori il Parlamento, anche su alcune tematiche trattate nel presente decreto-legge che hanno ricadute dirette sui cittadini e sul personale dipendente, pubblico e privato.

Proprio perché il presente decreto-legge ha assunto una visione più ampia rispetto all'obiettivo iniziale, assume un maggior rilievo l'assenza di interventi incisivi su diversi dossier aperti, da Alitalia alla gestione degli ammortizzatori sociali, dalle politiche sociali al rinnovo dei contratti del pubblico impiego al ruolo della polizia provinciale e delle città metropolitane.

Premesso ciò, rispetto ai contenuti del presente decreto-legge si formulano alcune considerazioni su aspetti centrali per questa Organizzazione sindacale, rimandando all'allegato testo per l'analisi dei singoli articoli.

L'articolo 55 affronta il tema della produttività in azienda, collegandolo, correttamente, all'introduzione di strumenti di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del lavoro. Ciò avviene attraverso una modifica alla disciplina vigente, spostando il beneficio dai lavoratori ai datori di lavoro, nella convinzione, peraltro confortata dai fatti, che la resistenza all'introduzione di strumenti partecipativi è propria soprattutto dei datori di lavoro e delle loro associazioni di categoria. In attesa di capire se e quanto la riduzione contributiva introdotta con questo decreto-legge fungerà da volano, rimane il forte limite della mancata attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, il quale, come noto, riconosce il diritto dei lavoratori a partecipare alla gestione delle aziende nei modi previsti dalla legge. Servirebbe, arrivati a questo punto, una decisa accelerazione dell'iter di approvazione del disegno di legge unificato in materia di partecipazione, ormai fermo in Commissione lavoro del Senato da quasi due anni.

Il decreto-legge interviene su un asset decisivo per il Paese, quella della mobilità.

Nello specifico, gli articoli sui quali porre attenzione sono il 27, misure sul trasporto pubblico locale, il 48, contenente le misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale, e il successivo 49, con il quale si realizza il trasferimento al Gruppo Ferrovie dello Stato italiane delle azioni di Anas spa.

La tenuta del trasporto pubblico locale è condizione per la stessa tenuta democratica del Paese, in quanto da esso passa il diritto alla mobilità di lavoratori, studenti, pensionati. In questo senso, è quindi tutta da valutare la congruità dello stanziamento previsto (peraltro, già oggi si evidenzia una sperequazione nelle modalità di riparto del detto fondo), al cui riparto si provvede con un meccanismo premiale che, paradossalmente, potrebbe finire per penalizzare proprio quelle aree territoriali che, viceversa, avrebbero bisogno di maggiori investimenti. Un aspetto non secondario, anzi, sul quale è necessario aprire un confronto, è quello della ridefinizione dei servizi erogati al fine di evitare situazioni pregiudizievoli per i cittadini e i lavoratori.

Nell'articolo 27, come anche negli articoli 48 e 49, l'utilizzo della decretazione d'urgenza riduce il confronto, mentre, visti i contenuti, sarebbe necessario un maggiore coinvolgimento istituzionale e del sindacato.

L'individuazione dei bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, disposta con l'articolo 48, non è infatti indifferente per il cittadino né, tanto meno, il lavoratore del settore, per il quale non è sufficiente l'assicurazione che, in caso di cambio di gestione, il soggetto subentrante è tenuto a garantire la continuità occupazionale.

L'operazione che dovrebbe portare Anas nel Gruppo Ferrovie dello Stato, se, da una parte, potrebbe rappresentare un primo tentativo di mettere a valore il sistema delle reti, dall'altra, presenta delle problematiche che non possono essere superate con un tratto di penna. Il rischio è che l'obiettivo neanche troppo nascosto di ridurre il contenzioso fra Anas ed imprese non solo non si risolva, ma che ad esso si aggiungano ulteriori elementi di incertezza anche nel rapporto con il personale dipendente, comprese le professionalità più alte.

L'istituzione di una zona franca urbana nelle aree colpite dal sisma nell'Italia centrale è condivisibile (articoli 41 e seguenti), come anche lo stanziamento di risorse per l'accelerazione delle procedure di ricostruzione. Resta però la convinzione che molte iniziative si sarebbero potute prendere prima, come si sarebbe dovuto assicurare una più rapida attività di verifica sull'agibilità degli immobili.

Nel commentare i contenuti del presente decreto-legge, si ribadisce, così come fatto in occasione di una precedente audizione parlamentare, l'opportunità di definire uno standard di intervento nella gestione delle emergenze, evitando la pratica dei successivi decreti-legge, come avviene ora.

La grande questione del personale del pubblico impiego non è affrontata, se non in maniera molto parziale nell'articolo 22, laddove si autorizza all'assunzione di personale a tempo determinato a carattere stagionale nella cultura. Servirebbe, piuttosto, una vasta operazione di assunzioni volte ad abbassare l'età media ed a

rafforzare le professionalità esistenti. È una esigenza evidente in tutti i comparti, ad iniziare dagli enti locali e passando per la sicurezza, la salute e la difesa. Nel decreto-legge non si accenna ad ulteriori risorse per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego, considerando che quanto stanziato non è sufficiente a recuperare la perdita del potere d'acquisto maturata dal 2009. In tema di occupazione, ritorna nuovamente la questione dei servizi di pulizia nelle scuole (articolo 64); si tratta di una vicenda che si trascina da tempo con grave pregiudizio per il personale impiegato, spesso donne, e per gli stessi utenti del servizio.

La questione delle clausole di salvaguardia su Iva ed accise (articolo 9) rimane in piedi, in assenza di qualsiasi intervento di riordino della tassazione sulle cose. Ciò che traspare è un tentativo di parziale rinvio, senza avviare nel contempo quelle azioni che dovrebbero favorire, con una riforma della tassazione sulle persone, con attenzione alle famiglie, e la rivisitazione dei panieri cui si applicano le diverse aliquote Iva, una diversa gestione dell'intero processo per evitare ricadute pesanti sui livelli di consumi e sui bilanci familiari.

Rimane, altresì, irrisolto l'altro grande tema della fiscalità territoriale. Si tratta di un argomento sul quale è opportuna una attenta riflessione, alla luce delle quotidiane difficoltà incontrate dagli enti locali e dalle regioni ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni.

Non convince la rimodulazione delle risorse a disposizione delle imprese del Mezzogiorno per l'acquisizione di beni strumentali (articolo 12); se è vero che il saldo nel triennio rimane, è pur vero che lo slittamento di parte delle risorse verso il 2018 e il 2019 rischia di essere controproducente, nel momento in cui dallo stesso Ministero dello sviluppo economico si evidenzia la necessità di assecondare una tendenza positiva ad investire, condizione necessaria per rimettere in moto l'economia.

Economia che riparte in presenza di investimenti nelle infrastrutture. In questo senso, appare corretto il vincolo a che una quota di quanto già stanziato in Legge di bilancio in favore di regioni, province e città metropolitane (articolo 25) sia destinata ad investimenti nuovi e aggiuntivi, mentre è tutta da verificare la congruità di quanto destinato all'edilizia scolastica con finalità di messa in sicurezza degli immobili.

Analisi dell'articolo del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale	Il comma 1 apporta alcune modifiche all'articolo 17-ter del Dpr 633/1972, con riferimento alla cessione di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti della pubblica amministrazione e per quanto attiene alle modalità di versamento dell'Iva. La norma trova applicazione pure nei casi di società controllate dalla Presidenza del consiglio dei ministri e dai Ministeri, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni, dalle unioni di comuni, alle società quotate e alle loro controllate. Il comma 2 specifica che ai cessionari e ai committenti si applicano le sanzioni previste dal dlgs 471/1997 in caso di omissso o ritardato versamento dell'Iva. Il comma 3 rimanda ad un decreto ministeriale di attuazione del presente articolo, mentre il comma 4 specifica che la norma si applica a decorrere dal 1° luglio 2017.	Il modificato articolo 17-ter del Dpr 633/1972 riguarda le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici. Con tale misura, l'esecutivo punta a ridurre l'evasione Iva.
Art. 2 – Modifiche all'esercizio del diritto di detrazione dell'Iva	Il comma 1 modifica l'articolo 19, comma 1, secondo periodo, relativo al perfezionamento del diritto alla detrazione d'imposta relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati. Tale diritto deve essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto. Conseguentemente, cambia anche l'articolo 25, relativo alla registrazione degli acquisti, atto necessario per attestare il diritto alla detrazione.	La versione vigente dell'articolo 19 prevede che l'esercizio del diritto avvenga al più tardi entro il secondo anno successivo, ciò vuol dire che la modifica apportata comporta una riduzione dei tempi entro i quali esercitare il diritto alla detrazione.
Art. 3 – Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni	Si abbassa la soglia (da 15mila a 5mila) superata la quale è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità in caso di compensazione dei crediti (articolo 1, comma 574, legge 147/2013); in caso di violazione degli obblighi sul visto di conformità o nel caso in cui il visto sia apposto da soggetti diversi rispetto a quelli previsti dalla legge, l'ufficio competente provvede al recupero dell'ammontare dei crediti con i	La soglia per la compensazione diminuisce sensibilmente, scendendo da 15mila a 5mila euro. Giusto il contrasto all'evasione, ma sarebbe utile anche un rapporto più collaborativo e di fiducia fra amministrazione dello Stato e contribuente.

	relativi interessi e all'irrogazione delle sanzioni. Conseguentemente, viene modifica con la nuova soglia anche l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 78/2009 (incremento delle compensazioni dei crediti fiscali); resta fissa la soglia di 50mila euro per le start up innovative. Il comma 3 obbliga i soggetti titolari di partita Iva ad utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate anche per i crediti relativi ad Irpef e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive sul reddito, all'Irap e ai crediti di imposta dichiarati in dichiarazione dei redditi (quadro RU). Il comma 4 specifica che in caso di riscossione coattiva (art. 1, comma 422, legge 311/2004) non è possibile avvalersi della procedura in compensazione.	
Art. 4 – Regime fiscale delle locazioni brevi	La norma è volta a disciplinare, sotto l'aspetto fiscale, le locazioni brevi di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone non esercenti l'attività in maniera imprenditoriale, direttamente o tramite intermediari anche on line. A decorrere dal 1° giugno si applica l'aliquota del 21%. Si applica anche alle sublocazioni. Gli intermediari, anche quelli on line, trasmettono i dati relativi ai contratti; è prevista una sanzione in caso di totale o parziale inadempienza. Gli intermediari che incassano i corrispettivi agiscono in qualità di sostituti d'imposta. È atteso un regolamento attuativo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. L'Agenzia delle entrate stipula delle convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione.	Si tratta di una norma che oggettivamente serve, al di là delle polemiche sollevate da qualche soggetto dell'intermediazione on line sulla complessità della disposizione. La misura, se applicata e vigilata, può portare all'emersione di una vasta parte di sommerso abitativo, veicolato attraverso i portali, ma anche utilizzando canali di comunicazione più tradizionali. Secondo alcune stime (basate su dati 2015), la misura potrebbe portare fra gli 80 e gli 85 milioni di nuove entrate.
Art. 5 – Disposizioni in materia di accise sui tabacchi	Il comma 1 fissa il gettito derivante dalle accise sui tabacchi in 83 milioni per il 2017 e in 125 milioni per il 2018; è atteso un decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	L'incremento delle accise appare consistente soprattutto per il 2018. Il settore della produzione del tabacco interessa circa 50mila addetti in Italia, primo Paese in Europa. Considerando anche il calo delle vendite, occorre fare attenzione a che un inasprimento eccessivo della

		tassazione non finisca per avere ripercussioni proprio sui posti di lavoro.
Art. 6 – Disposizioni in materia di giochi	La tassazione sulle slot machine è fissata al 19% per quelle di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a (puntata di un euro, con vincita fino a 100 euro) e al 6% per quelle di cui alla lettera b (video-lotterie). La ritenuta sulle vincite a lotto è fissata all'8% a decorrere dal 1° ottobre 2017, mentre per la parte eccedente 500 euro è fissata al 12%, sempre a decorrere dal 1° ottobre 2017. Il comma 3 fissa al 12% il prelievo sulle vincite derivanti dalle video-lotterie su importi superiori a 500 euro, mentre il comma 4 fissa sempre al 12% il prelievo sulle vincite superiori a 500 euro su lotterie istantanee (win for life, win for life gold, si vince tutto superenalotto), Enalotto e Superstar.	Con l'innalzamento del prelievo fiscale sulle slot machine, l'esecutivo si garantisce nuove entrate; la questione di fondo rimane però sempre quella relativa all'assoluta carenza di misure di contrasto alla ludopatia. Qualche perplessità si manifesta in ordine all'incremento del prelievo fiscale anche sul gioco del lotto e sulle lotterie istantanee dello Stato, il quale, a conti fatti, ci guadagna due volte: prima vendendo il prodotto al cittadino-cliente, poi tassando le vincite di quest'ultimo.
Art. 7 – Rideterminazione della base Ace	Sono apportate alcune modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 201/2011; per la rideterminazione della base Ace (aiuto alla crescita economica) si tiene conto dell'aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente. Le disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016. Il comma 3, con riferimento al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria (art. 1, comma 7, del decreto-legge 201/2011), per l'incremento di capitale proprio si tiene conto anche della differenza fra patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2010 e, per gli anni successivi e fino al 31 dicembre 2019, la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo di imposta precedente. Il comma 4 definisce le modalità per la determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle	Il dl 201/2011 fissa al 31 dicembre 2010 la base per la determinazione dell'aiuto alla crescita economica; la misura permette di avere una fotografia meno sfocata del reale impatto degli investimenti nelle imprese, anche se, a lungo andare, potrebbe portare ad una riduzione dei benefici per le imprese.

	società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.	
Art. 8 – Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari	Viene apportata una modifica al comma 2 dell'articolo 76, comma 2, del Dpr 602/1973, per effetto della quale si considera il valore dei beni per la verifica della possibilità per il concessionario di procedere o meno all'espropriazione immobiliare.	Non si procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, diminuito delle passività, è inferiore a 120mila euro.
Art. 9 – Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'Iva e delle accise	Sono apportate delle modifiche all'articolo 1, comma 718, della legge 190/2014. Nello specifico: l'aliquota Iva del 10% aumenta di un punto e mezzo percentuale dal 1° gennaio 2018, di un ulteriore 0,5% dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore 1% dal 1° gennaio 2020; l'aliquota del 22%, oltre al confermato aumento del 3% a decorrere dal 1° gennaio 2018, subirà un incremento dello 0,4% a decorrere dal 1° gennaio 2019, un decremento dello 0,5% dal 1° gennaio 2020 per poi essere fissata al 25% dal 1° gennaio 2021.	L'aliquota del 10%, che interessa diversi generi di consumo comune, non avrà quindi l'incremento del 3% a decorrere dal 1° gennaio 2018; lo stesso aumento sarà spalmato su tre anni. Resta invece confermato l'incremento di tre punti percentuali sull'aliquota Iva del 22%. Di fatto, continua a trascinarsi una questione che si protrae da tempo e sulla quale i governi che si sono succeduti hanno evitato di intervenire in maniera strutturale, vale a dire aprendo un confronto sulla definizione dei panieri di beni cui applicare le aliquote di vantaggio e avviando la revisione della tassazione sulle persone. L'incremento dell'aliquota Iva del 22% avrà un effetto negativo sui consumi.
Art. 10 – Reclamo e mediazione	Sale da 20mila a 50mila la soglia al di sotto della quale il ricorso su controversie produce anche gli effetti di un reclamo, potendo contenere una proposta di mediazione. Le modifiche si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 78/2010 (responsabilità limitata alla sola ipotesi di dolo) si applicano anche agli agenti della riscossione.	La norma cui si fa riferimento è contenuta all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 546/1992. Considerando che la norma trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018, non si ravvede il carattere d'urgenza proprio dello strumento del decreto-legge.
Art. 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie	Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria con parte l'Agenzia delle entrate a qualunque livello possono essere definite, a domanda dell'interessato, col pagamento degli importi definiti nell'atto impugnato al primo livello di giudizio più gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo calcolati fino al	Da valutare quale potrà essere l'impatto di una tale misura, vista come strumento di riduzione del contenzioso tributario. Letta nell'ottica del contribuente, la definizione agevolata delle controversie tributarie diventa appetibile nel momento in cui si è perso il primo grado di giudizio nei

	sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni e gli interessi di mora. In caso di controversia su interessi di mora e sanzioni, è dovuto il 40% degli importi in contestazione. Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado avvenuta entro il 31 dicembre 2016, purché il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Sono escluse le controversie relative alle risorse proprie tradizionali (decisione Euroatom del Consiglio), all'Iva riscossa all'importazione e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Sono previste massimo tre rate; le rate non sono ammesse se gli importi non superano 2mila euro. Il 40% dovrà essere versato entro il 30 settembre; l'eventuale seconda rata, sempre del 40%, dovrà essere versata entro il 30 novembre 2017, mentre il saldo entro il 30 giugno 2018. La domanda va presentata entro il 30 settembre 2017, per ogni distinta controversia; la domanda è esente da bollo. Si tiene conto di quanto eventualmente già versato; se eccedente, non si ha ristorno. In caso di domanda di definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017; in attesa del pagamento degli importi dovuti, il processo è sospeso fino al 31 dicembre 2018. Sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione. L'eventuale diniego va comunicato entro il 31 luglio 2018. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri. Sono attesi dei provvedimenti attuativi del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il comma 13 prevede delle clausole di salvaguardia in caso di mancate entrate o di realizzazione di ulteriori introiti non previsti.	confronti dell'Agenzia delle entrate.
Art. 12 – Rimodulazione delle risorse	Sono rimodulate le risorse a disposizione delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nelle regioni del Sud. Calano le risorse sul 2017 (da 617 milioni a 507 milioni), mentre	Le agevolazioni sono forma di credito di imposta. Se è vero che il saldo rimane lo stesso (la riduzione di 110 milioni per il 2017 è compensata nei due anni successivi), è pur vero che questo spostamento temporale

	aumentano quelle per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (da 607 milioni a 672 milioni). Il saldo rimane lo stesso.	rimanda di un anno il necessario rafforzamento della dotazione strumentale delle imprese del Mezzogiorno.
Art. 13 – Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri	L'articolo rimanda ad un allegato con il quale si riducono le dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri per complessivi 460 milioni di euro, di cui 119,3 predeterminati per legge.	Da valutare con attenzione le modifiche apportate alla spesa per i Ministeri, in quanto potrebbero derivare delle conseguenze negative per i cittadini.
Art. 14 – Riparto del Fondo di solidarietà comunale	L'articolo riduce il range entro il quale è possibile applicare un correttivo finalizzato a limitare le variazioni nel riparto delle risorse nei comuni delle regioni a statuto ordinario: si passa da una forbice compresa fra -8% ed 8% ad una compresa fra -4% a 4%. È aggiunto il comma 450 bis all'articolo 1 della legge 232/2016: per il solo 2017 è accantonata una somma pari ad 11 milioni di euro da ridistribuire ai comuni che presentano contemporaneamente tre condizioni (variazione negativa degli effetti perequativi; variazione negativa della dotazione netta del fondo di solidarietà; variazione netta superiore dell'1,3% della dotazione 2017 su dotazione 2016).	Il riparto del fondo di solidarietà è sovente fonte di polemiche fra comuni beneficiari e comuni contribuenti; in un caso e nell'altro andrebbero definite delle regole chiare e condivise per evitare situazioni difformi.
Art. 15 – Contributo a favore delle province della regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari	Alle province della regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è assegnato un contributo di 10 milioni per il 2017 e di 20 milioni a decorrere dal 2018. Entro 30 giorni la regione Sardegna dovrà comunicare il contributo spettante a ciascun ente; in mancanza di tale comunicazione, le risorse saranno assegnate in proporzione ai residenti e al territorio.	La misura è coperta con la rimodulazione del fondo per la fiscalità regionale richiamato all'articolo 27.
Art. 16 – Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane	Il concorso alla finanza pubblica di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è nella misura di 650 milioni a carico delle province e di 250 milioni a carico delle città metropolitane. A decorrere dal 2017, viene definito l'ammontare della riduzione della spesa corrente delle province e delle città metropolitane; si rimanda all'allegata tabella 1, mentre la successiva tabella 2 definisce il concorso alla finanza pubblica degli	La disposizione originaria, contenuta nella legge 190/2014, rimandava ad un decreto ministeriale per la definizione delle rispettive quote fra province e città metropolitane.

	stessi enti per gli anni 2017 e 2018.	
Art. 17 – Riparto del contributo a favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario	Per gli anni 2017 e seguenti, il riparto delle risorse è definito secondo quanto stabilito in tabella 3.	Il contributo complessivo è di 250 milioni di euro; è Napoli a ricevere il contributo maggiore, pari ad oltre 67 milioni.
Art. 18 – Disposizioni sui bilanci di province e città metropolitane	Il comma 1 specifica che, per il 2017, le province e le città metropolitane possono predisporre il bilancio di previsione per il solo 2017 e possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato. Il comma 2 apporta alcune modifiche all'articolo 1-ter del decreto-legge 78/2015, anch'esso relativo alla predisposizione del bilancio di previsione annuale di province e città metropolitane, mentre il comma 3 specifica che le disposizioni contenute al comma 758 dell'unico articolo della legge 208/2015, relative alla possibilità per le regioni di svincolare i trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti alle province e alle città metropolitane, trova applicazione anche nell'esercizio finanziario in corso.	Si tratta di alcune disposizioni che, applicandosi nel 2017, rivestono un carattere d'urgenza.
Art. 19 – Sospensione termini certificazione enti locali dichiarazione di dissesto	Gli enti locali in dissesto, per i quali sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono comunque tenuti ad inviare la certificazione del rispetto dell'obiettivo di saldo entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di bilancio.	La normativa per i comuni non in dissesto (art. 1, comma 470, della legge 232/2016) prevede un invio telematico entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento; l'invio ritardato (entro il 30 aprile), nonostante il conseguimento dell'obiettivo di saldo, comporta il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'ente.
Art. 20 – Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario	Il contributo complessivo è pari a 110 milioni di euro per il 2017 e ad 80 milioni di euro a decorrere dal 2018; le risorse sono ripartite previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto da adottarsi entro il 15 maggio 2017. Il comma 2 individua la copertura. Il comma 3 stanziava 100 milioni di euro quale contributo per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province; le risorse sono ripartite sempre previa intesa in sede di conferenza Stato-	Da valutare con attenzione la congruità di quanto stanziato rispetto all'esigenza di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. L'affrettato intervento sulle province sta creando notevoli problemi anche sulla manutenzione ordinaria, dalle strade alle scuole, con tutto quello che ne consegue in termini di minore sicurezza.

	città.	
Art. 21 – Contributo per fusioni di comuni	Il contributo straordinario a favore dei comuni che si fondono, anche per incorporazione, è incrementato di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.	Da valutare la congruità di quanto stanziato, considerando che la fusione fra comuni andrebbe incentivata visti i risparmi che si possono conseguire nel tempo.
Art. 22 – Disposizioni sul personale e sulla cultura	Il comma 1 permette, in deroga alla normativa vigente, ma pur sempre nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica, ai comuni di procedere all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, tramite concorso. Le risorse devono essere già acquisite; devono derivare da sponsorizzazioni e accordi di collaborazione con privati. I servizi devono considerarsi aggiuntivi e non ordinari né rientranti nel novero dei servizi pubblici essenziali. Il comma 2 abbassa la soglia (da 10mila a mille abitanti) all'interno della quale la percentuale di turn over passa dal 25% al 75% nelle nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica non dirigenziale; la cosa vale però soltanto per il 2017 e il 2018. Il comma 3 innalza dal 75 al 90% la percentuale di turn over per i comuni che, rispettando il saldo, lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il saldo. Il comma 4 apporta una modifica alla disciplina sulla remunerazione degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni: sono escluse le prestazioni professionali conferite da regioni di altro ambito territoriale rispetto a quello di elezione; in caso di comuni, l'ambito elettivo è la provincia o la città metropolitana. Il comma 5 specifica che il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità (art. 1, comma 420, lettera c, legge 190/2014), non si applica nel caso di posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e	L'articolo apre la questione, non più rimandabile, del personale degli enti locali. Si continua a procedere con operazioni tampone, parziali e, peraltro, illusorie per le persone coinvolte, mentre servirebbe ben altro: un piano di assunzioni tale da abbassare sensibilmente l'età media, rafforzando allo stesso tempo le professionalità. La norma sui vincoli al conferimento di incarichi (articolo 5, comma 5, del decreto-legge 78/2010) prevede il rimborso delle sole spese sostenute più un eventuale gettone presenza non superiore a 30 euro a seduta. Non trattati, viceversa, due argomenti che pure hanno una significativa importanza, per il ricadute sui cittadini. Il decreto legge n. 14/2017 ha introdotto delle importanti prerogative a favore del personale della polizia locale quali l'istituto dell'equo indennizzo e del rimborso spese di degenza per cause di servizio, lo sblocco del turn-over e la facoltà di interrogare l'archivio dati interforze. Tuttavia, il testo, a causa dell'uso di alcuni termini non appropriati ("Comuni" anziché "Enti locali") e di terminologia desueta (la dicitura "Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente") esclude dai benefici sopra menzionati le Polizie Locali delle Province e delle Città metropolitane che svolgono le stesse funzioni delle Polizie locali in capo ai comuni. Al fine di evitare la creazione di indubbe disparità di trattamento nell'ambito del medesimo settore di polizia locale con evidenti profili di incostituzionalità ai sensi dell'articolo

	non fungibili in relazione allo svolgimento di funzioni fondamentali. Il comma 9 permette a ciascun istituto o luogo di cultura di rilevante interesse nazionale di avvalersi di competenze o servizi professionali per una durata non superiore a 9 mesi ed entro il limite di spesa di 200mila euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Con le medesime finalità del comma precedente, il successivo comma 10 specifica che gli incarichi affidati con procedura internazionale possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori quattro anni. Il comma 11 stanza due milioni di euro in favore del Teatro Eliseo per garantire la continuità delle attività in occasione del centenario della fondazione.	3 della Costituzione è quindi utile un intervento di carattere urgente. Altra questione da affrontare è quella relativa ai Centri per l'impiego, assicurando risorse stabili e continuità lavorativa.
Art. 23 – Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Sicilia	A decorrere dal 2017, sono confermati nella misura determinata per l'anno 2016 i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali a favore delle province delle regioni Sardegna (per la ripartizione si tiene conto della popolazione e del territorio, nella misura, rispettivamente, del 90 e del 10%) e Sicilia.	La misura stabilizza le risorse destinate alle province delle regioni Sardegna e Sicilia.
Art. 24 – Fabbisogni standard e capacità fiscali per regioni	Sono aggiunti due commi alla legge di bilancio 2017 (legge 232/2016), per effetto dei quali la Commissione tecnica per i fabbisogni standard provvede, a decorrere dal 2017, all'approvazione di metodologie per la determinazione di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle regioni a statuto ordinario (comma 543-bis), mentre, in assenza di intesa in sede di conferenza Stato-regioni, entro il 15 gennaio di ciascun anno, si procede alla ripartizione del concorso alla finanza pubblica, tenendo conto anche dei fabbisogni standard e della capacità fiscali standard (comma 534-ter). Laddove non venissero definiti i fabbisogni standard e la capacità fiscale standard, il riparto avverrebbe tenendo conto della popolazione residente e del prodotto interno lordo. Di conseguenza sono soppresse le norme sul riparto in assenza di intesa	Di fabbisogni standard e capacità fiscale standard si parla da tempo; ogni volta sembra quasi si voglia ripartire da zero, mentre si tratterebbe di portare a compimento un percorso ormai decennale, valutando positivamente i diversi lavori già prodotti in passato, fermo restando che nella definizione del tutto bisognerà tener conto delle notevoli differenze territoriali.

	in sede di conferenza previste nel decreto legge 66/2014 e nella legge 208/2015.	
Art. 25 – Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni, province e città metropolitane	Sono aggiunti due commi (140-bis e 140-ter) all'articolo 1 della legge 232/2016. Il comma 140-bis destina 400 milioni, dei 1.900 previsti dal comma 140 dell'articolo 1 della legge 232/2016, alle regioni a statuto ordinario, finalizzandone un importo pari a poco di 132,4 milioni per investimenti nuovi o aggiuntivi. Entro il 31 luglio 2017, le regioni sono tenute ad adottare i relativi atti per l'impiego delle risorse. Per essere considerati nuovi o aggiuntivi, deve verificarsi almeno una delle due seguenti condizioni: variazione nel bilancio di previsione 2017-2019 di una quota pari a quella indicata nella tabella allegata all'articolo oppure investimenti per l'anno 2017 di importo superiore pari a quanto indicato nella già citata tabella rispetto agli impegni presi nell'esercizio 2016 su risorse regionali, escluse le risorse del fondo pluriennale vincolato. La certificazione dell'avvenuta realizzazione degli investimenti è effettuata entro il 31 marzo 2018 con apposita comunicazione. Il comma 140-ter destina una quota del medesimo fondo di cui al comma 140 pari a 64 milioni (su 1.900) per il 2017, 118 milioni (su 3.150) per il 2018, 80 milioni (su 3.500) e 44,1 milioni (su 3.000) per il 2020 per interventi di edilizia scolastica del Miur, delle province e delle città metropolitane; le risorse dovranno essere impiegate anche con finalità di adeguamento alla normativa antincendio. Rimane l'obbligo di certificazione da parte degli enti locali.	Si tratta della definizione della destinazione di risorse già stanziata con la legge di bilancio 2017. Significativo il fatto che un terzo delle risorse sia finalizzato verso investimenti nuovi e aggiuntivi. Da valutare la congruità della riserva destinata all'edilizia scolastica, con particolare riferimento alla messa in sicurezza degli stabili. Il contesto italiano, in questo caso, presenta molte carenze, come dimostrano chiaramente le drammatiche vicende accadute anche in occasione del sisma nell'Italia centrale e, prima ancora, in quello aquilano del 2009.
Art. 26 – Iscrizione dell'avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio	Al comma 468, dell'articolo 1 della legge 232/2016 è inserito il riferimento all'articolo 175 del dlgs 167/2000; allo stesso comma è anche inserito il richiamo alle operazioni di indebitamento effettuate a seguito di variazioni di esigibilità della spesa. È	Si tratta di norme che hanno effetti sulla definizione del bilancio delle regioni e delle province autonome.

	introdotto anche il comma 468-bis per effetto del quale le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare un accantonamento di quote del risultato di amministrazione.	
Art. 27 – Misure sul trasporto pubblico locale	Il comma 1 ridetermina la dotazione del fondo a sostegno del trasporto pubblico locale (art. 16-bis, decreto legge 95/2012) nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale per un importo pari a 4,789 miliardi per il 2017 e di 4,9 miliardi a decorrere dal 2018. A decorrere dal 2018, il riparto del fondo di cui al comma precedente è effettuato entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto ministeriale previa intesa in sede di conferenza unificata. Il riparto è effettuato secondo il seguente schema: un dieci per cento sulla base dei proventi complessivi da traffico e dall'incremento dei medesimi tra il 2014 e l'anno di riferimento; una quota sempre del 10% sulla base del decreto ministeriale di determinazione dei costi standard con incremento negli anni successivi di una quota del 5%; suddivisione della restante parte del fondo tenendo conto delle percentuali regionali contenute nel decreto ministeriale 11 novembre 2014; riduzione per ciascun anno delle risorse del fondo qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente ovvero se non è stato ancora pubblicato il bando o ci siano state gare non conformi; in ogni caso, non potrà esserci una riduzione annua maggiore del cinque per cento per ciascuna regione; se la dotazione del fondo è in diminuzione, la quota spettante alla singola regione è ridotta in proporzione. Il comma 2 specifica che gli effetti finanziari si verificano nell'anno successivo a quello di riferimento. In attesa del decreto ministeriale di cui al comma 2, entro il 15 gennaio di ciascun anno è	Il tema della tenuta del trasporto pubblico locale è dirimente anche per la tenuta democratica del Paese, in quanto è dal trasporto pubblico che passa il rispetto del diritto alla mobilità del cittadino. Da valutare la congruità dello stanziamento; a prima vista, appare consistente, nella realtà potrebbe non essere sufficiente a rispondere a tutte le esigenze più volte espresse sul territorio. La distribuzione delle risorse prevede un meccanismo premiale che potrebbe, paradossalmente, penalizzare proprio quelle aree territoriali deboli e che necessitano di un sostegno adeguato. Tutta la partita della ridefinizione dei servizi dovrà essere gestita con il coinvolgimento attivo del personale dipendente, in quanto, se da una parte si evidenzia l'importanza di ottimizzare servizi e risorse, dall'altra non si può dimenticare che ogni decisione presa avrà inevitabilmente delle ricadute sul personale e, non ultimi, sugli stessi cittadini.

anticipata una quota dell'80% del fondo, sulla base delle percentuali di riparto regionale dell'anno precedente, con eventuale integrazione e/o compensazione nell'anno successivo. Le amministrazioni competenti (comma 5) si avvalgono dei dati messi a disposizione dall'Osservatorio (art. 1, comma 300, legge 244/2007). Il comma 6 rimanda ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, assicurando, fra l'altro, l'eliminazione di duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici, privilegiando soluzioni innovative e di minor costo per fornire servizi di mobilità nelle aree a domanda debole; entro i successivi 120 giorni, le regioni si attivano di conseguenza; in caso di inerzia, si attiva il potere sostitutivo (art. 8, legge 131/2003). A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono apportate una serie di modifiche ed abrogazioni al già citato articolo 16-bis del decreto-legge 95/2012, mentre il Dpcm 11 marzo 2013 resta in vigore al massimo fino al 31 dicembre 2018. Il comma 9 riguarda il materiale rotabile, che può essere acquisito anche ricorrendo alla locazione del materiale rotabile per il trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per veicoli di anzianità massima di dodici anni adibiti al trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno; di conseguenza, viene inserito il riferimento ai veicoli adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone fra quelli acquisibili in locazione. È ammesso l'accesso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione delle centrali di acquisto nazionali; è possibile anche per le aziende di natura non pubblicistica. Il comma 12

	proroga alcune scadenze connesse alla definizione e all'attuazione del Piano strategico della mobilità, anche con riferimento alla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità del servizio e all'ubicazione delle fermate.	
Art. 28 – Diverse modalità di conseguimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica	È soppresso un inciso all'articolo 1, comma 680, della legge 208/2015, relativo alle modalità con le quali le regioni possono contribuire agli obiettivi di finanza pubblica.	Si tratta di una norma che interessa la predisposizione dei bilanci delle regioni.
Art. 29 – Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche	Per gli anni 2016 e 2017, l'Agenzia italiana del farmaco si avvale dei dati recati dalla fattura elettronica attraverso il cosiddetto sistema di interscambio. A decorrere dal 2018, è fatto obbligo indicare nelle fatture le informazioni sul Codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo; è atteso un decreto ministeriale per le modalità tecniche, senza nuovi o maggiori oneri.	La questione del contenimento della spesa sanitaria è tema centrale del dibattito politico da tempo, con provvedimento e interventi che si susseguono praticamente senza soluzione di continuità. L'utilizzo della fatturazione elettronica è sicuramente utile per un attento monitoraggio degli andamenti di spesa.
Art. 30 – Altre disposizioni in materia di farmaci	La norma riguarda l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali dei farmaci, compresi quelli oncologici, a cui è stato riconosciuto il requisito dell'innovatività condizionata.	La norma di riferimento dei prontuari terapeutici regionali è l'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 158/2012.
Art. 31 – Edilizia sanitaria	Le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma sono di conseguenza prorogati.	La norma dovrebbe permettere un più ampio margine di manovra alle regioni in termini contabili, fermo restando che il tema dell'edilizia sanitaria rimane centrale nel Paese, alla luce dello stato complessivo del settore.
Art. 32 – Trasferimento competenze in materia sanitaria per stranieri	Competenze e risorse in materia sanitaria per stranieri sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dal Ministero dell'interno al Ministero della salute, che si fa carico della gestione del pregresso, a seguito di una ricognizione che dovrà essere effettuata entro il 30 aprile 2017. Il finanziamento è effettuato sulla base delle prestazioni effettivamente erogate, tenendo conto delle regole di cui all'articolo 35, commi 3 e 4, del decreto legislativo 286/1998, sull'assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti al servizio sanitario	Il passaggio da Ministero dell'interno a quello della salute appare nel complesso una soluzione condivisibile. Naturalmente, si tratta di assicurare risorse adeguate per garantire il servizio a tutti i cittadini stranieri presenti sul territorio.

	nazionale.	
Art. 33 – Spazi finanziari per investimenti in favore delle regioni	Per l'anno 2017, gli spazi finanziari previsti dall'articolo 1, comma 495, della legge 232/2016 sono ripartiti fra le regioni a statuto ordinario tenendo conto della tabella di seguito riportata, la quale può essere modificata con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza permanente; gli spazi finanziari vanno impiegati fra il 2017 e il 2021 per investimenti nuovi o aggiuntivi, con atti adottati entro il 31 luglio di ciascun anno; la certificazione sulla realizzazione degli investimenti va fatta entro il 31 marzo dell'anno successivo.	Lo strumento degli spazi finanziari, già adottato in ambito regionale, è utile per favorire gli investimenti. Nella ripartizione degli spazi fra le regioni, si dovrebbe tener maggiormente conto degli squilibri territoriali e dei recenti eventi sismici.
Art. 34 – Disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale	Sono apportate alcune modifiche a diverse disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ad iniziare dalla previsione che il riparto delle quote distinte e vincolate sia effettuato entro il 31 luglio dell'anno di riferimento; il regime di anticipazione, nelle more della deliberazione Cipe, si applica anche alle somme da erogare. Il comma 4 fa riferimento alle quote di compartecipazione Iva, facendo riferimento ai valori indicati nel riparto del fabbisogno.	Si tratta di misure di carattere dispositivo che, in linea teorica, potrebbe non tutte caratterizzarsi per il carattere d'urgenza.
Art. 35 – Misure urgenti in tema di riscossione	Per effetto delle modifiche apportate, a decorrere dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie.	Il tema richiama il futuro di Equitalia, trattato nel decreto legge 193/2016. Al di là del giudizio sulla necessità o meno di sopprimere il soggetto, ciò che rimane è la necessità di assicurare l'attività di riscossione e di contrasto all'evasione, salvaguardando il personale dipendente impiegato.
Art. 36 – Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano di rientro	È sostituito il comma 1-ter dell'articolo 259 del dlgs 267/2000, relativo ai casi di riequilibrio di bilancio significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20% dei costi dei servizi, dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipate. In tal caso, l'ente può raggiungere l'equilibrio entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti	Nell'ottica di salvare il possibile, una norma che prevede una procedura meno stringente è utile, in quanto non si può dimenticare che il dissesto degli enti locali è procurato dal decisore politico-amministrativo, ma a subirne gli effetti sono i cittadini che rischiano di essere penalizzati due volte, con una forte contrazione dei servizi erogati.

	gli organismi partecipati, comunque entro cinque anni. Il comma 2 disciplina invece il caso della gestione dei residui attivi e passivi sui fondi a gestione vincolata di province e comuni in stato di dissesto finanziario; la gestione spetta all'organo straordinario della liquidazione. Quest'ultima norma si applica soltanto alle dichiarazioni di dissesto deliberate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per quelli per i quali non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.	
Art. 37 – Modifiche all'articolo 1, comma 467, legge 11 dicembre 2016, n. 232	La possibilità di riutilizzo di risorse impegnate e non utilizzate nei lavori pubblici è ammessa purché siano già state avviate le procedure per la scelta del contraente.	La modifica apportata riguarda l'articolo 1, comma 467, della legge 232/2016.
Art. 38 – Disposizioni in materia di enti previdenziali e di gestione degli immobili pubblici	L'erogazione a favore dell'Inps è autorizzata sulla base del fabbisogno di cassa approvato dal Ministero del lavoro sulla base delle documentazione presentata dall'Inps entro gennaio, con eventuale aggiornamento nel mese di giugno. L'Inps, per effetto del contenuto del comma 2, provvede alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi di investimento immobiliare.	La questione del patrimonio immobiliare dell'Inps è stata recentemente oggetto di una audizione parlamentare. Si tratta di un tema sentito, vista la cronica carenza di unità immobiliari a prezzo calmierato, soprattutto nei grandi centri urbani. Fra le problematiche emerse, quella dell'impossibilità per gli inquilini di rinnovare i contratti di affitto scaduti.
Art. 39 – Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite	Per il quadriennio 2017-2020, è riconosciuta una quota del 20% del già citato fondo a sostegno del trasporto pubblico locale (art. 16-bis, decreto-legge 95/2012), a condizione che la regione abbia certificato l'avvenuta erogazione delle somme dovute alle province e alle città metropolitane interessate. È prevista un'intesa in sede di Conferenza unificata, in assenza della quale il riconoscimento della quota del 20% è deliberato dal Consiglio dei ministri.	La norma si collega anche all'articolo 27 del presente decreto legge.
Art. 40 – Rideterminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane	La sanzione prevista alla lettera a) del comma 723 dell'articolo 1 della legge 208/2015 (riduzione di una quota corrispondente delle erogazioni del	Da valutare la congruità del tempo richiesto per l'invio della certificazione (30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente

	fondo sperimentale o del fondo di solidarietà) trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane, comprese quelle delle regioni Sicilia e Sardegna, che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016 nella misura eventualmente eccedente l'avanzo di bilancio di previsione 2016. Gli enti interessati sono tenuti ad inviare la relativa certificazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	decreto).
Art. 41 – Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici	Per gli interventi in favore delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, è stanziata la somma di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Per accelerare l'attività di ricostruzione, viene istituito un fondo con una dotazione di 491,5 milioni per il 2017, di 717,3 milioni per il 2018 e di 699,7 milioni per il 2019, il cui utilizzo è disposto con decreto ministeriale, sentito il commissario straordinario per la ricostruzione o il dipartimento titolare del progetto "Casa Italia". Le risorse sono destinate a: interventi di ricostruzione nei comuni interessati, con riferimento alle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e degli edifici pubblici strategici e la realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento sismico nonché per interventi di ricostruzione privata. Il fondo è impiegato anche per interventi nei comuni delle zone a rischio sismico 1 per le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici, previa intesa con il Miur, e per le verifiche di vulnerabilità degli edifici privati nonché per incentivare dieci piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici (importo di 25 milioni per il 2017). Una quota del fondo (50 milioni per il 2017 e 70 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019) può essere destinata all'acquisto e alla manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di	La situazione nelle aree colpite dall'incredibile ondata sismica iniziata nell'agosto del 2016 è drammatica, sia per i residenti che per le attività produttive. Come anticipato dal presidente del consiglio dei ministri, è confermato lo stanziamento di un miliardo di euro annuo per tre anni; solo una parte di queste risorse saranno però utilizzate per la ricostruzione pubblica e privata. Una questione non affrontata è quella dei cittadini che ancora attendono la verifica dell'agibilità della loro abitazione; sul punto erano state fatte delle proposte in sede di conversione dell'ultimo decreto legge sull'emergenza sisma. Si tratta di assicurare un compenso forfetario ai tecnici che procedono alla verifica, così da accelerare quanto meno il rientro nelle abitazioni. Chiaramente, rimane intatta tutta la partita della ricostruzione che appare oggettivamente in ritardo.

	soccorso.	
Art. 42 – Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016	Il fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (art. 4, comma 1, decreto legge 189/2016) è incrementato di 63 milioni per il 2017 e di 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, anche per far fronte alle attività di assistenza. È autorizzata una spesa di 150 milioni per l'anno 2017 per l'avvio di interventi urgenti di ricostruzione pubblica e privata. Le risorse sono oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione.	La dotazione originaria del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate iniziale è di 200 milioni di euro per il 2016.
Art. 43 – Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi	Sono prorogate le sospensioni relative ai sostituti d'imposta, ai soggetti diversi dagli imprenditori, gli autonomi e gli imprenditori agricoli, agli adempimenti tributari (in questo caso, il commissario per la ricostruzione può concedere un'anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro). Le proroghe, a seconda dei casi, variano da dicembre a febbraio 2018. I soggetti diversi dagli imprenditori, gli autonomi e gli imprenditori agricoli possono versare le somme oggetto di sospensione, senza sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018. Le maggiori entrate, quantificate in 101 milioni di euro nell'anno 2018, confluiscono nel fondo per far fronte alle sospensioni in caso di eventi calamitosi (art. 1, comma 430, legge 208/2015).	La proroga della sospensione degli adempimenti fiscali è necessaria. Rimane la questione della gestione delle emergenze. In occasione dell'audizione sul tema che si è tenuta lo scorso anno, l'Ugl ha sostenuto la necessità che sia adottato un protocollo chiaro e ben definito sulla procedura da seguire in caso di emergenza. Ciò eviterebbe il ricorso a più decreti legge in tempi ravvicinati.
Art. 44 – Proroga incentivi	L'attribuzione del credito di imposta previsto all'articolo 18-quater, comma 1, del decreto legge 8/2017 è prorogato al 31 dicembre 2019.	Il credito di imposta è diversificato in ragione della grandezza delle imprese: 25% grandi imprese, 35% medie imprese, 45% piccole imprese.
Art. 45 – Compensazione perdita gettito TARI	Al fine di assicurare la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il commissario straordinario per la ricostruzione è autorizzato a concedere una compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per il 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni annui per il triennio 2017-2019.	Da valutare la congruità di quanto stanziato a compensazione del mancato gettito Tari, sia come tributo che come corrispettivo.
Art. 46 – Zona franca urbana sisma Centro Italia	Nei comuni interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 è istituita una zona franca urbana; sono	L'istituzione di una zona franca urbana è utile e ricalca quanto già fatto in passato in situazioni

	interessate le imprese residenti nell'area e che hanno subito una riduzione del fatturato pari ad almeno il 25% della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento. Tale imprese possono beneficiare di: esenzione delle imposte sui redditi (100mila euro), esenzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (300mila euro), esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili posseduti ed utilizzati per l'attività produttiva, esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sui dipendenti (Inail esclusa; vale anche per gli autonomi). Le esenzioni spettano anche alle imprese che avviano attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017; sono concesse per il periodo di imposta in corso. La zona comprende anche i comuni dell'allegato 2-bis. È autorizzata una spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni per il 2018 e di 141,7 milioni per il 2019 che costituisce il limite annuale. Le agevolazioni sono concesse nei limiti della normativa europea (de minimis) e si applicano per quanto compatibili le norme già esistenti.	analoghe. L'area vasta interessata dal sisma è caratterizzata da una produzione di qualità, soprattutto nell'agroalimentare e nell'artigianato, che deve essere adeguatamente sostenuta anche sotto il profilo fiscale.
Art. 47 – Interventi per il trasporto ferroviario	La norma è volta a favorire il conseguimento degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali in rapporto a quelli della rete nazionale. Il soggetto individuato è Rete ferroviaria italiana, previa intesa fra regioni e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da definirsi entro 120 giorni. È prevista la stipula di un apposito contratto, mentre è atteso un decreto ministeriale per l'individuazione fra le reti regionali di quelle di rilevanza nazionale che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato. Sono possibili accordi per la realizzazione di interventi diversi da quelli indicati sopra, definendo oneri e	Recenti accadimenti dimostrano quanto sia necessario un intervento di messa in sicurezza delle linee ferroviarie regionali. È evidente che serve un soggetto attuatore, e Rete ferroviaria italiana ha le competenze adeguate, ma occorrono risorse adeguate e prontamente disponibili.

	coperture. Le linee di rilevanza regionale assunte a rilevanza nazionale sono trasferite a titolo gratuito al Demanio e al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato. Il comma 6 è volto al completamento del Programma Grandi Stazioni e alla realizzazione di altre opere funzionali alle mutate esigenze dei contesti urbani; spetta al Cipe individuare le risorse annuali disponibili; è ammessa revoca e riprogrammazione del 50% delle risorse disponibili. Il comma 7 autorizza la spesa di 70 milioni di euro in favore della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici srl da usare a copertura delle passività anche pregresse. Il comma 8 autorizza il pagamento a favore di Trenitalia in relazione al trasporto pubblico locale ferroviario della Sicilia. Il comma 9 riguarda le attività propedeutiche per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, mentre il comma 10 è relativo al rinnovo dei sistemi frenanti dei carri merci per l'abbattimento del rumore prodotto (previsto uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2018; è atteso un decreto ministeriale).	
Art. 48 – Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale	I bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con i relativi enti di governo, sono determinati dalle regioni e dalle province autonome, sentite le città metropolitane e gli enti di area vasta. L'utenza minima individuata è di 350mila abitanti (o inferiore, coincidente con il territorio di area vasta o della città metropolitana). Agli enti di governo possono essere conferite in uso reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali; si costituiscono società interamente possedute dagli enti pubblici conferenti; non è ammessa partecipazione privata. La determinazione dei bacini avviene in base ad una quantificazione o ad una stima della domanda di mobilità, avvalendosi di matrici origine/destinazione e delle fonti	Si tratta di un articolo complesso che necessita di un approfondimento attento con le stesse organizzazioni sindacali. L'articolo ripropone alcune disposizioni già contenute nel Testo unico sui servizi pubblici essenziali della riforma Madia, già criticate dal sindacato. La connessione della ripartizione del Fondo alle procedure di affidamento del servizio, in particolare, sembra non voler tenere in considerazione che la situazione del trasporto non può risultare competitiva a livello regionale e nazionale, se prima non si sana il divario nell'attuale gestione. In questo modo, anche con il sistema premiale immaginato, si rischia di veder ridistribuite risorse specifiche a livello nazionale, senza prima aver perequato le varie situazioni e senza

interne all'Osservatorio; gli operatori già attivi sono tenuti a fornire tutte le informazioni e i dati a disposizione. Per permettere la più ampia partecipazione, i bacini di mobilità sono articolati in più lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio; sono possibili lotti afferenti a regioni diverse. Il comma 6 apporta alcune modifiche all'articolo 37, sulla liberalizzazione del settore dei trasporti, del decreto legge 201/2011. Nello specifico, si tratta delle competenze dell'Autorità dei trasporti sulle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara e alla definizione degli schemi dei contratti di servizio esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica. Il comma 7 specifica le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale; fra gli aspetti, la riscossione diretta dei proventi da traffico, obbligo per i partecipanti di un patrimonio netto pari almeno al 15% del corrispettivo annuo posto a base di gara, l'adozione di misure in grado di garantire all'affidatario l'accesso a condizioni eque ai beni immobili e strumentali indispensabili all'effettuazione del servizio (una alternativa è prevista per i servizi di trasporto pubblico ferroviario), trasferimento del personale dipendente, esclusi i dirigenti, dal soggetto uscente al subentrante con versamento del trattamento di fine rapporto all'Inps. Dal comma 9 si tratta la questione del contrasto all'evasione tariffaria. Il comma 9 prevede l'obbligo di munirsi di regolare titolo di viaggio, da convalidare (comma 10); la sanzione, in assenza di normativa regionale, è pari a sessanta volte il valore del biglietto ordinario e comunque non superiore a 200 euro. Il comma 12 permette l'affidamento del

immaginare fondi di conservazione o di straordinarietà. In secondo ordine, la promozione della concorrenza non è la soluzione ai problemi del trasporto pubblico locale, specie in una situazione così diversa nelle singole regioni. La determinazione dei bacini, così immaginata, rischia di impoverire ancora di più le zone carenti di servizi. Rispetto alla questione della lotta all'evasione, nel decreto si parla della possibilità di esternalizzare questo servizio, con il rischio di spezzettare le aziende ed incidere sui livelli occupazionali, anche in violazione al contratto collettivo nazionale di categoria.

	servizio di accertamento delle violazioni anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili come agenti accertatori; il Ministero dell'interno può mettere a disposizione agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria per periodi di tempo non superiori a trentasei mesi. Il comma 13 permette l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza a bordo o sulle banchine con finalità di contrasto all'evasione tariffaria e per l'identificazione di eventuali trasgressori che si rifiutino di fornire le generalità.	
Art. 49 – Disposizioni urgenti in materia di riordino di società	La norma prevede che si sviluppino delle sinergie fra Anas e Gruppo Ferrovie dello Stato, con l'obiettivo di incrementare gli investimenti del 10% nel 2017 (su 2016) e di un ulteriore 10% nel 2018. Di conseguenza, il Mef è autorizzato a trasferire a Ferrovie dello Stato delle azioni di Anas tramite aumento di capitale pari al patrimonio netto di Anas. Il trasferimento deve essere realizzato senza effetti negativi sui saldi di finanza pubblica ed è subordinato ad alcune condizioni: perfezionamento del Contratto di programma 2016/2020 fra Stato ed Anas; acquisizione di una perizia giurata di stima da cui risulti l'adeguatezza dei fondi stanziati nel bilancio Anas. Restano comunque in capo ad Anas le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi. Intervenuto il trasferimento, qualsiasi deliberazione o operazione straordinaria sul capitale dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione del Mef. Il comma 6 apporta alcune modifiche conseguenti alla normativa vigente. Il comma 7 autorizza Anas a definire mediante accordi o transazioni le eventuali controversie con imprese appaltatrici per gli anni 2017, 2018 e 2019. Il comma 8 attiene alle quote di contributi quindicennali assegnati con	Non si individua il criterio d'urgenza proprio del decreto legge. Premesso ciò, la decisione è talmente complessa che non può essere affrontata senza un previo confronto sindacale ed istituzionale. Il passaggio di Anas in Ferrovie ha ricadute sui cittadini e sugli stessi lavoratori, ai quali oggi si applicano due diversi contratti collettivi di lavoro.

	le delibere Cipe 96/2002, 14/2004 e 95/2004; fino a 700 milioni sono destinati alle finalità della riduzione del contenzioso. I commi 9 e 10 abrogano alcune norme, mentre il comma 11 esclude Anas dalle norme di contenimento della spesa, fermo restando il versamento di un importo corrispondente ai risparmi. Il comma 12 autorizza il Ministero delle infrastrutture a riconoscere ad Anas degli anticipi nella misura del 5% per la progettazione di interventi e del 15% per la manutenzione ordinaria della rete stradale.	
Art. 50 – Investimenti nel settore dei trasporti	La norma prevede un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa nella misura di 300 milioni di euro per il 2017.	La capacità di attrarre investimenti dall'estero è importante; altrettanto importante è, però, valutare con attenzione quali siano le reali intenzioni dell'investitore estero. È sovente accaduto che investitori esteri abbiano acquisito aziende, con il solo intento di acquisire conoscenze e brevetti, salvo chiudere lo stabilimento subito dopo.
Art. 51 – Contenimento dei costi del trasporto aereo	La norma interessa gli scali con traffico annuo inferiore a 70mila movimenti di trasporto aereo. L'ente che interviene è l'Enav; la quota è di 26 milioni di euro.	La somma è destinata al contenimento degli incrementi tariffari.
Art. 52 – Sviluppo sistema nazionale di ciclovie turistiche	Si tratta di una modifica all'articolo 1, comma 640, della legge 208/2015 con l'inserimento delle ciclovie del Garda, Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia, Sardegna, Magna Grecia, Tirrenica ed Adriatica.	Lo sviluppo delle ciclovie tende ad intercettare nuove forme di turismo che negli anni stanno mostrando un deciso appeal.
Art. 53 - APE	La norma riguarda l'Anticipo pensionistico (APE). In particolare, si specifica cosa debba intendersi per attività svolta in via continuativa nei casi di APE Sociale (art. 1, comma 179, lettera d) della legge 232/2016; la lettera d) è relativa alle attività particolarmente faticose) e di accesso al trattamento pensionistico per i cosiddetti lavoratori precoci (art. 1, comma 199, lettera d), della legge 232/2016; sempre in merito alle attività particolarmente faticose). L'attività deve essere stata svolta nei	Si ribadisce il giudizio dato in occasione della legge di bilancio: lo strumento dell'Anticipo pensionistico non è quello che serve per ridare flessibilità in uscita al sistema pensionistico. Salvo che per l'APE sociale, riservata peraltro ad un numero esiguo di cittadini (fra le 16 e le 17mila unità), l'APE è uno strumento molto costoso per l'interessante, il cui utilizzo è tutto da verificare.

	sei anni precedenti; è ammessa la sospensione fino ad un anno, ma a quel punto si dovranno considerare fino a sette anni precedenti. Il comma 3 aggiunge un periodo al comma 173 della medesima legge che istituisce il fondo di garanzia: i finanziamenti garantiti dal fondo possono essere ceduti senza le formalità e i consensi previsti.	
Art. 54 – Documento unico di regolarità contributiva	Il Durc, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi, è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, tutti i Durc rilasciati sono annullati; l'elenco dei Durc annullati dovrà essere reso disponibile in apposita sezione del servizio Durc on line. Non sono previsti maggiori oneri per la finanza pubblica.	La norma appare utile al superamento di alcune pastoie burocratiche che rallentano il fare impresa, fermo restando che il Durc rimane uno strumento centrale per contrastare l'evasione contributiva che si riflette negativamente sui lavoratori dell'impresa interessata.
Art. 55 – Premi di produttività	Cambia il comma 189 dell'articolo 1 della legge 208/2015. Le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, secondo le modalità previste dal decreto sui premi di produttività, si vedono ridotte di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro su invalidità, vecchiaia, superstiti su una quota non superiore a 800 euro; sulla medesima quota non è dovuta alcuna contribuzione da parte del lavoratore. È corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici. La disposizione opera sui premi erogati per effetto di accordi sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli accordi sottoscritti precedentemente continuano ad applicarsi le norme vigenti al 23 aprile 2017.	La misura punta a rivitalizzare uno strumento finora poco usato almeno per la parte che prevede un incentivo ulteriore agli accordi di produttività con strumenti di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del lavoro. Spostando il vantaggio dal lavoratore al datore di lavoro, è possibile che lo strumento venga ora più utilizzato. Rimane su tutto però il grave vulnus dalla mancata attuazione dell'articolo 46 della Costituzione sulla partecipazione dei lavoratori, un aspetto sul quale la nostra Organizzazione sindacale si batte da sempre.
Art. 56 – Patent box	La norma dispone che non concorrono a formare il reddito complessivo (esclusione per il 50% del relativo ammontare) i redditi di impresa derivanti da software coperto da	La norma è volta a favorire fiscalmente l'innovazione e i brevetti posseduti. Il nostro Paese segna da tempo un ritardo sensibilmente nella presentazione di brevetti, anche per

	copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, da processi, formule e informazioni. Le norme si applicano anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali. Le disposizioni si applicano: per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i periodi di imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016; per i soggetti con esercizio non coincidenti con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2014 (si applicano le disposizioni vigenti anteriormente per i primi due periodi di imposta). È atteso un decreto ministeriale.	le difficoltà di connessione fra imprese ed università.
Art. 57 – Attrazione degli investimenti	Sono apportate delle modifiche al decreto legge 179/2012, per effetto delle quali alcune agevolazioni riconosciute alle start up innovative sono riconosciute alle PMI. Sono altresì modificati alcuni commi della legge 232/2016, con riferimento agli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato (commi 91, 94, da 95-bis a 95-quater, 101, 106, 113). Le disposizioni sul personale delle start up si applicano per cinque anni e non più per quattro (art. 28, comma 1, decreto legge 179/2012).	Le norme agevolative sulle start up sono estese genericamente alle PMI. Si tratta di un aspetto sul quale riflettere con attenzione perché in questo modo viene meno l'elemento innovativo delle nuove imprese.
Art. 58 – Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa: disciplina del trattamento delle riserve imposta sul reddito di impresa presenti al momento della fuoruscita dal regime	È aggiunto un comma all'articolo 55-bis del Dpr 917/1986, per effetto del quale le somme prima assoggettate a tassazione separata, poi concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore.	Si tratta di misura con carattere fiscale.
Art. 59 – Transfer pricing	La norma interviene sull'articolo 110 del Dpr 917/1986 ed interessa i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che controllano, direttamente o indirettamente, l'impresa. Il comma 2 introduce l'articolo 31-quater al Dpr 600/1973 sulla rettifica in diminuzione del reddito e i casi in cui può essere	Si tratta di misura a carattere fiscale.

	riconosciuto.	
Art. 60 – Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori	I proventi derivanti dalla partecipazione a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari, si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi se: l'impegno di investimento complessivo comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento complessivo; se i proventi maturano solo dopo che tutti i soci hanno percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo; se i titoli sono detenuti per un periodo non inferiore a cinque anni. I commi 2 e 3 definiscono le regole per considerare l'esborso come rilevante nelle misure indicate, mentre il comma 4 indica a quali strumenti si applica la disciplina. Il comma 5 specifica che la normativa si applica ai proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.	Siamo davanti a degli strumenti di democrazia economica con la partecipazione dei lavoratori dipendenti a forme di investimento. Vale la considerazione espressa sulla necessità di dare attuazione all'articolo 46 della Costituzione.
Art. 61 – Eventi sportivi di sci alpino	La misura è volta ad assicurare una serie di interventi per la realizzazione delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, rispettivamente nel marzo del 2020 e nel febbraio 2021, che si terranno a Cortina d'Ampezzo. È prevista la nomina di un commissario per la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti a fune nonché all'adeguamento di quelli esistenti, alla progettazione e realizzazione di collegamenti tra gli impianti a fune, alla progettazione e alla realizzazione di nuove piste di sci ed adeguamento di quelle esistenti. Sono riconosciute risorse statali per 5 milioni per il 2017, di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e di 5 milioni per il 2021. Il presidente dell'Anas è nominato commissario per le opere di viabilità.	Si tratta di una misura che aveva già trovato spazio, salvo poi saltare, nel disegno di legge di bilancio.
Art. 62 – Costruzione di impianti sportivi	Lo studio di fattibilità può ricomprendere anche la costruzione di	La dotazione di una infrastruttura sportiva è utile per rafforzare gli

	immobili con destinazione d'uso diversa da quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto. È ammessa la demolizione dell'impianto da dismettere con ricostruzione anche con diversa volumetria e sagoma. Se l'area è pubblica, lo studio di fattibilità può contemplare la cessione a titolo oneroso del diritto di superficie o del diritto di usufrutto, di durata non superiore alla concessione (90 e 30 anni). La conferenza dei servizi decisoria si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona, in sede unificata a quella avente oggetto la valutazione di impatto ambientale. Negli impianti pubblici con capienza superiore a 20mila posti è possibile una riserva di utilizzo per attività commerciale a vantaggio della società sportiva utilizzatrice. Tale società deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione, associando o consorziando altri soggetti. Il comma 5 regola eventuali contenziosi.	aspetti patrimoniale della società sportiva. Resta da capire il perché la norma in oggetto sia stata inserita in un decreto legge e non in un disegno di legge ordinario.
Art. 63 – Misure per la Ryder Cup 2022	Per il periodo 2017-2027, è concessa a favore di Ryder Cup Europe LLP una garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro. La Federazione italiana Golf provvede a fornire alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Mef una relazione sulle attività svolte con rendicontazione analitica.	Si tratta di una misura che aveva già trovato spazio, salvo poi saltare, nel disegno di legge di bilancio.
Art. 64 – Servizi nelle scuole	La norma proroga al 31 agosto 2017 l'attività di pulizia, degli altri servizi ausiliari nonché gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sedi di istituzioni scolastiche ed educative statali, mantenendo i livelli occupazionali e salariali. Si tratta degli appalti ove sono state risolte le convenzioni quadro Consip. Le condizioni tecniche e i costi devono essere quelle di Consip. Il comma 3, al fine di consentire il regolare avvio delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018, dispone che	Si tratta di una questione presente da tempo; a pagarne le conseguenze sono i lavoratori addetti, spesso donne, precarie e con bassi salari, e gli stessi utenti del servizio.

	Consip svolga la procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi indicati, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche. Il Miur comunica a Consip i fabbisogni. Gli aggiudicatari della procedura si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria. È previsto un incremento dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017.	
Art. 65 – Autorità di regolazione del settore postale	A decorrere dal 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con riferimento alla regolamentazione del settore postale si provvede con i ricavi maturati dagli operatori nel settore postale.	La principale azienda del settore, Poste Italiane, è da anni in attivo. Appare utile una azione di valorizzazione professionale del personale nonché un'azione a sostegno delle altre aziende del settore, spesso in difficoltà.
Art. 66 – Disposizioni finanziarie	L'articolo 66 contiene la misure di copertura del presente decreto legge.	Si tratta di maggiori entrate, minori uscite e di rimodulazione di fondi esistenti.
Art. 67 – Entrata in vigore	Il decreto legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.	Il decreto legge è in vigore dal 24 aprile 2017.



____ R. E. T. E. ____
IMPRESE ITALIA

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

**Commissioni riunite
V Bilancio, tesoro e programmazione e
5^a Programmazione economica e
bilancio**

**Audizione nell'ambito dell'attività conoscitiva
sulle misure correttive di cui al decreto-legge
n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo**

2 maggio 2017

PREMESSA

In relazione al quadro di finanza pubblica rilasciato dal Governo nel Documento di Economia e Finanza e nel Piano Nazionale delle Riforme, che definiscono l'impegno del Governo di orientare la propria azione nel rilancio degli investimenti pubblici e privati, deve osservarsi che i contenuti del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (cosiddetta "manovrina") non costituiscono certamente un segnale propulsivo nella direzione di un rilancio, ma si inseriscono nel solco di un intervento di "ordinaria manutenzione" dettata essenzialmente dalla esigenza di riportare i conti pubblici in linea con le prescrizioni dell'Unione Europea.

Pur consapevoli della impossibilità di interventi di coraggioso rilancio e dei limiti dettati dalla esigenza di riportare i parametri della spesa pubblica entro il perimetro necessario ad evitare l'apertura di una procedura di infrazione a carico dell'Italia, rileviamo che, purtroppo, i contenuti del provvedimento in oggetto non solo non sono sufficienti ad ancorare la ripresa a driver stabili e duraturi ma, per certi versi, rischiano di fallire l'obiettivo di ridefinire, almeno tendenzialmente, il contesto economico di riferimento per le famiglie e le imprese in grado di ristabilire la necessaria fiducia per una ripresa possibile che consenta il recupero di quote di mercato interno ed esterno e superi le perduranti incertezze dei mercati per innescare la ripresa dei consumi, ritrovare un equilibrato assestamento degli assetti internazionali, trovare una composizione alle spinte centripete che derivano dalla globalizzazione e dalla rivoluzione digitale.

Sarebbe necessario, infatti, non dimenticare che sviluppo, crescita e occupazione, devono continuare a rimanere i temi centrali di interesse intorno ai quali deve coagularsi ogni riflessione sulle scelte di politica economica da adottare nei prossimi mesi.

Se infatti va nella giusta direzione l'impegno del Governo di sostituire la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA con misure sul lato della spesa e delle entrate, comprensive di ulteriori interventi di contrasto all'evasione, manca del tutto un'azione di rafforzamento, seppure progressivo, nell'ultima parte della Legislatura, del percorso strutturale di sostegno al completamento e al consolidamento naturale delle riforme già intraprese, in un

quadro che consenta alle stesse di dispiegare compiutamente la loro efficacia e il loro impatto sulla crescita del Paese.

Ricordiamo infatti che nel 2016 il PIL - a prezzi costanti - cresce dello 0,9% ma nel confronto europeo l'economia italiana evidenzia un ritardo nella ripresa: il tasso di crescita dell'Italia è quello più basso dell'Unione europea e solo la Grecia fa peggio, evidenziando una invarianza del PIL. Nello scorso anno il trend del prodotto è stato di un decimale al di sopra della previsione indicata nella Nota di aggiornamento del DEF 2016 di settembre. In chiave settoriale il valore aggiunto della Manifattura risulta in salita dell'1,1%, meglio dei Servizi in salita dello 0,6% e delle Costruzioni, settore che si stabilizza (-0,1%) dopo una lunga e profonda crisi.

Nel 2016 la spesa per consumi delle famiglie è in salita dell'1,3%, in decelerazione rispetto all'1,5% dell'anno precedente, il volume delle vendite al dettaglio ristagna (-0,3% a fronte del +0,3% del 2015) e nel corso dell'anno si osserva un profilo decrescente della fiducia dei consumatori. Si rafforza l'accumulazione di capitale con gli investimenti fissi lordi che presentano una crescita del 2,9%. Prosegue la crescita delle esportazioni (2,4%) e nel 2016 l'export si conferma al massimo storico del 30% del PIL.

In parallelo alla ripresa degli investimenti si consolida il trend positivo della demografia d'impresa che nel 2016 registra un tasso di sviluppo dello 0,7%, in linea con il +0,8% registrato l'anno precedente. Persiste una marcata selezione nel Manifatturiero e nelle Costruzioni e nel Commercio che registrano complessivamente un saldo negativo nell'anno.

Secondo gli ultimi dati disponibili a febbraio 2017 l'occupazione risulta in salita di 294 mila unità rispetto ad un anno prima, pari ad un aumento dell'1,3%. Calano i disoccupati rispetto ad un anno prima (-0,6%, pari a -18 mila) ed il tasso di disoccupazione si colloca all'11,5%, in riduzione di 0,2 punti su base annua; nello stesso periodo nell'Eurozona la disoccupazione scende di 0,8 punti arrivando al 9,5%, con un gap tra Italia ed UE di 2,0 punti percentuali, più ampio di 0,6 punti rispetto ad un anno prima e vicino ai livelli massimi.

Il tasso di occupazione è al 57,5%, migliora di 0,8 punti nell'ultimo anno ed è 2,2 punti superiore al minimo di settembre 2013 pur rimanendo inferiore di 1,4 punti al massimo pre crisi di aprile 2008; la flessione dell'occupazione rispetto al picco pre crisi è tutta concentrata sul lavoro indipendente che registra un calo di 535 mila unità mentre il lavoro dipendente cresce di 206 mila unità. Nonostante il miglioramento dell'ultimo triennio, a fine 2016 l'Italia si colloca al terz'ultimo posto nell'Unione a 28 per rapporto tra occupati e popolazione, davanti solo a Croazia e Grecia.

Ristagna il credito alle imprese: a febbraio 2017 i prestiti bancari a società non finanziarie, corretti per l'effetto delle cartolarizzazioni, segnano un limitato +0,1% in decelerazione rispetto al +0,9% di gennaio e inferiore al +0,5% registrato 12 mesi prima. In parallelo la politica monetaria espansiva prosegue a manifestare effetti positivi sul costo dei prestiti: a febbraio 2017 il tasso di interesse sui prestiti pagato dalle società non finanziarie per nuove operazioni è pari all'1,49%, di 45 punti base più basso rispetto al valore di un anno prima e di 7 punti base più basso rispetto a quello pagato mediamente nell'Eurozona. Va però evidenziato che il credito complessivamente concesso al sistema delle imprese, rispetto a cinque anni fa, si è ridotto di quasi 120 miliardi di euro e che per le imprese di minori dimensioni e meno strutturate permangono rilevanti difficoltà di accesso ai finanziamenti.

In un contesto come quello sopra descritto, dunque, R.E TE. Imprese Italia non può che continuare ad incalzare Governo e Parlamento sulla necessità di fornire, con continuità e senza incertezze, segnali al mercato e all'economia in grado di restituire un quadro il più possibile definito in un contesto complessivo che purtroppo continua ad essere fortemente instabile e condizionato dalla presenza di rischi e incertezze legate agli orientamenti della politica fiscale e commerciale della nuova amministrazione Usa, alle scadenze elettorali nei maggiori Paesi dell'Eurozona, ai negoziati relativi alla Brexit, agli effetti sui Paesi emergenti di una stretta monetaria negli Stati Uniti e ai livelli di debito elevati e in aumento in Cina.

DISPOSIZIONI FISCALI

R.E TE. Imprese Italia, nel corso dell'audizione del 18 aprile scorso in materia Documento di economia e finanza per il 2017, ha già avuto modo di esprimere forte preoccupazione per l'inversione di rotta, dopo quattro anni di lieve ma costante riduzione della pressione fiscale, che porterebbe, nel 2018, ad un incremento della stessa di 0,5 punti interrompendo, quindi, il virtuoso sentiero che il Governo aveva intrapreso. Tale incremento è scongiurabile attraverso la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA, relativamente alle quali R.E TE. Imprese Italia apprezza l'intenzione del Governo di sostituirle con misure sul lato della spesa e delle entrate, comprensive di ulteriori interventi di contrasto all'evasione. L'obiettivo della sterilizzazione dell'incremento dell'IVA da perseguire nell'ambito della Legge di Bilancio per il 2018 dovrà privilegiare misure finalizzate alla revisione della spesa pubblica improduttiva.

Un primo segnale positivo, in merito al superamento delle **clausole di salvaguardia IVA**, è già, peraltro, contenuto nel decreto legge in oggetto, in cui, all'art. 9, viene ridotto, dal 3% all'1,5%, l'incremento dell'aliquota IVA del 10% previsto a decorrere dal 1° gennaio 2018. Come pure, positivo è il giudizio sul rinvio al 2019 dell'incremento delle **accise su benzina e gasolio che avrebbe dovuto**, già a decorrere dal 2018, assicurare maggiori entrate per 350 milioni di euro.

Art. 1 - Ampliamento del campo di applicazione dello split payment

R.E TE. Imprese Italia esprime totale contrarietà all'estensione del meccanismo dello split payment anche alle operazioni effettuate nei confronti di:

- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri, sia mediante controllo "di diritto" ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1) c.c. (possesso del 50%+1 delle quote) sia mediante controllo "di fatto" ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 2) c.c. (esercizio di un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della controllata);
- società controllate direttamente da Regioni, Province e Comuni, solo mediante controllo "di diritto" ex art. 2359 comma 1 n. 1) c.c.;

- società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359 comma 1 n. 1) c.c., da parte delle società sopra menzionate;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana (fatta salva la possibilità di individuare, con apposito decreto ministeriale, un indice alternativo di riferimento).

Le disposizioni sono, inoltre, state estese alle **prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte**. I professionisti, quindi, oltre a non incassare più l'IVA sulle fatture da loro emesse, continueranno anche a subire la ritenuta d'acconto.

Inoltre, sempre in merito ai “destinatari” delle operazioni, viene riscritto il comma 1 dell'attuale art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972. In luogo dello Stato e degli altri enti di natura pubblica di cui alla precedente versione del citato art. 17-ter, il riferimento è ora alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, della L. 196/2009 che coincide sostanzialmente con la platea dei soggetti che riceve le fatture elettroniche nel formato PA (anch'essi individuati dall'art. 1 comma 2 della L. 196/2009). R.E TE. Imprese Italia segnala la necessità di una rapida definizione dei soggetti destinatari delle operazioni da assoggettare al meccanismo dello split payment, al fine di evitare errori in capo al cedente o al prestatore di servizi. E' di tutta evidenza, infatti, che la proprietà societaria del cessionario/committente è, in molti casi, conosciuta solo dal diretto interessato. A tal riguardo, al fine di semplificare ed evitare errori nell'emissione della fattura va introdotto l'obbligo per i cessionari/committenti di informazione dei propri fornitori in merito all'applicazione dello split payment nei loro confronti. E' di tutta evidenza che estendendo l'ambito di applicazione dello split payment aumenteranno le imprese che, fornendo beni e servizi alla Pubblica amministrazione (in senso ampio), oltre a soffrire i cronici ritardi di pagamento, si troverebbero costantemente a credito di IVA, subendo maggiori costi amministrativi legati agli adempimenti e alle eventuali garanzie richieste in sede di presentazione delle istanze di rimborso. Le stesse imprese, inoltre, sarebbero penalizzate da una consistente riduzione del proprio *cash flow*, con indispensabile ricorso a costose forme di finanziamento. Per R.E TE. Imprese Italia il **contrasto all'evasione IVA, nell'ambito dei rapporti con la PA, non può avvenire**

snaturando il funzionamento del tributo e trasferendo sistematicamente sulle imprese nuovi ed ulteriori oneri, ma deve essere esercitato attraverso il controllo ed il costante monitoraggio delle fatture elettroniche veicolate attraverso il sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate.

In tale contesto appare, pertanto, ancor più penalizzante per le imprese la richiesta di proroga sino al 2020 avanzata dal Governo alla Commissione Europea nell'applicazione dello split payment ed autorizzata dalla stessa Commissione in data 7 aprile 2017 (COM(2017) 169 final) sino al **30 aprile 2020**. Si evidenzia come nei motivi della proposta adottati dal Governo italiano, venga precisato - pur dando conto che la fatturazione elettronica obbligatoria per le forniture verso la PA ha "fornito alle autorità fiscali una quantità considerevole di informazioni relative al flusso di fatture, consentendo il controllo delle operazioni e degli importi IVA corrispondenti" - che l'Italia non è, comunque, **"in grado di portare a termine l'organizzazione e l'attuazione di un'adeguata politica di controllo** prima della scadenza dell'attuale misura di deroga, vale a dire prima del 31 dicembre 2017" in assenza di "un altro elemento di questo efficace sistema di controllo, ossia l'obbligo di comunicare alle autorità fiscali i dati di tutte le fatture emesse e ricevute" introdotto dal 1° gennaio 2017 che è "ancora sostanzialmente in fase di avviamento, per cui è necessario disporre di più tempo affinché la misura sia efficace e riesca a indurre i contribuenti a rispettare i propri impegni fiscali".

Va ricordato, in merito, che il Governo nel 2015, nell'ambito della richiesta di introduzione del regime alla UE, aveva affermato che l'obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni effettuate con la PA, completamente operativa dal 2017, sarebbe stata in grado, da sola, di ridurre sensibilmente gli omessi versamenti relativi all'IVA addebitata nelle fatture emesse verso la PA. Motivo per cui, all'epoca, lo Stato italiano escludeva la necessità di prorogare ulteriormente il regime dello split payment.

La richiesta di proroga nell'applicazione dello split payment, come pure l'allargamento del suo campo di applicazione, riflette l'immagine di un Paese in cui **il controllo del rispetto degli obblighi tributari** (nel caso di specie, corretto versamento dell'IVA in relazione alle operazioni attive poste in essere nei confronti

della PA), si traduce, continuamente, in **maggiori oneri burocratici a carico di tutte le imprese. Con la solita logica: per contrastare i comportamenti scorretti di chi non versa l'IVA, si aumenta la burocrazia e gli adempimenti comunicativi di tutti contribuenti, compresi quelli corretti.**

Non basta, quindi, acclarare che la manovra non contiene aumenti di imposte perché ciò non si traduca in maggiori costi per le imprese: anche se è vero che la manovra non introduce inasprimenti fiscali per il sistema delle piccole imprese (al netto di quanto si dirà in materia di ACE) è pur altrettanto palese, tuttavia, che la stessa riduce la liquidità (per via dell'estensione dell'applicazione dello split payment) e ne aumenta gli oneri per la gestione degli adempimenti fiscali (in merito a quanto si dirà oltre in relazione alla stretta sulle compensazioni).

In relazione all'allargamento che si delinea nell'applicazione dello split payment risulta ancor **più prioritario il rispetto dei termini di rimborso dell'IVA**: il Governo, al riguardo, si era impegnato nei confronti della Commissione Europea ad effettuare i medesimi **nei 3 mesi successivi alla richiesta**. E' apprezzabile, che fra le azioni previste nel PNR, sia ricompresa quella tesa alla velocizzazione dei citati rimborsi d'imposta. Sulla puntuale esecuzione di tali rimborsi si auspica, inoltre, **una attenta vigilanza della Commissione Ue che sostanzialmente ha posto il rispetto del termine medio di 3 mesi quale presupposto per la concessione** (ed il mantenimento) della misura di deroga (ex art. 385 della Direttiva 2006/112/CE) che porta ad estendere l'applicazione dello split payment.

Art. 3 - Limitazione alla compensabilità dei crediti tributari

Correlata, peraltro, al sorgere di ulteriori crediti IVA, è la riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite di compensabilità dei crediti senza necessità di apposizione del visto di conformità. E' del tutto evidente che, se da un lato, il rafforzamento dello split payment incrementa l'insorgenza di crediti per le imprese e, dall'altro, per l'esercizio della **compensabilità degli stessi vengono previsti nuovi e costosi adempimenti, le imprese restano "prigioniere" dei propri crediti IVA**, salvo il ricorso alla richiesta di rimborso. R.E TE. Imprese Italia ribadisce, pertanto, l'effetto negativo che tale misura produce sul sistema imprenditoriale.

Sempre nell'ambito della limitazione alla compensabilità dei crediti tributari, il decreto rende **obbligatoria l'apposizione del visto di conformità anche per la compensazione di quelli relativi alle imposte sui redditi e sostitutive, addizionali, ritenute alla fonte ed IRAP se i medesimi sono di importo superiore a 5.000 euro. Il limite, in precedenza, era fissato a 15.000 euro.**

Inoltre, viene previsto che:

- le deleghe contenenti la **compensazione dei crediti IVA siano trasmesse unicamente con i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia**, per qualunque importo; in precedenza, tale obbligo sorgeva solo in presenza di compensazioni di importo superiore a 5.000 euro;
- anche alle compensazioni dei crediti relativi alle **imposte sui redditi e sostitutive, addizionali, ritenute alla fonte ed IRAP l'obbligo di utilizzare, per i titolari di partita IVA, unicamente i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate**. In precedenza, in relazione a tali compensazione, non vigeva nessun obbligo in merito all'utilizzo dei servizi messi a disposizione dall'Agenzia.

Viene anche esclusa la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione nel caso di pagamenti di somme dovute in presenza di riscossione coattiva.

E' del tutto evidente che la "stretta" sulle compensazioni **renderà ancor più difficile per il sistema delle imprese ritornare in possesso di quanto gli spetta** e, in ogni caso, il recupero sarà possibile sostenendo **ulteriori costi connessi alla necessità di avvalersi di un professionista o di un Caf imprese per l'apposizione del visto di conformità**.

Nella tabella si evidenzia come, a legislazione vigente, siano divenute articolate e stringenti le condizioni che il contribuente deve osservare per utilizzare crediti anche di ridotte dimensioni (inferiori a 5.000 euro).

LIMITI E ADEMPIMENTI PER L'UTILIZZO DI CREDITI IN COMPENSAZIONE ORIZZONTALE			
credito IVA (*)			credito II.DD e add.li, sostitutive, ritenute alla fonte, IRAP (*) (***) -solo per titolari di partita IVA-
	Credito annuale	Credito infrannuale	
Credito ≤5.000 €	- Nessuna dichiarazione preventiva - Utilizzo immediato Utilizzo solo con servizi telematici (Entratel o Fisconline)	- Presentazione preventiva IVA TR - Utilizzo immediato	- Nessuna dichiarazione preventiva - Utilizzo immediato Utilizzo solo con servizi telematici (Entratel o Fisconline)
Credito >5.000€ (**)	- Presentazione preventiva dichiarazione annuale con visto di conformità (o sottoscrizione alternativa); - Utilizzo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dichiarazione; - Mod. F24 inviato almeno 10 gg. dopo dichiarazione; - Solo con servizi telematici (Entratel o Fisconline)	- Presentazione preventiva IVA TR senza visto di conformità - Utilizzo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione istanza; - Mod. F24 inviato almeno 10 gg. dopo istanza; - Solo con servizi telematici (Entratel o Fisconline)	- Presentazione preventiva dichiarazione annuale con visto di conformità (o sottoscrizione alternativa); Solo con servizi telematici (Entratel o Fisconline)
in rosso le novità intervenute con il decreto legge n. 50/2017			
(*) nessuna compensazione con qualsiasi credito in caso di riscossione coattiva			
(**) limite elevato a 50.000 euro per le start up innovative solo per la compensazione del credito IVA			
(***) la soglia va verificata con riferimento alla singola imposta (es.: IRPEF, cedolare secca, addizionale comunale IRPEF, etc.) ancorché scaturente dalla medesima dichiarazione			

La norma, inoltre, **non contiene indicazioni in merito ad eventuali compensazioni già eseguite, nel corso del 2017, in assenza dei requisiti previsti dalla novella disciplina**: R.E TE. Imprese Italia auspica precise indicazioni che garantiscano la correttezza delle compensazioni eseguite con crediti emersi da dichiarazioni presentate prima della data di entrata in vigore della norma, fissata al 24 aprile u.s.

Art. 2 - Modifiche alla detrazione dell'IVA

La manovra porta, inoltre, ad una riduzione del limite temporale entro il quale può essere **esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti**, prevedendo che lo stesso debba avvenire, al più tardi, nella **dichiarazione annuale IVA riferita all'anno in cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta**.

Prima della modifica l'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 disponeva che "Il diritto alla detrazione dell'imposta ... sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto". R.E TE. Imprese Italia, pur comprendendo la necessità di allineamento dei dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate anche a seguito della trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche, non condivide la riduzione dei tempi a disposizione del contribuente per far valere il proprio diritto alla detrazione.

Tralasciando gli aspetti relativi alla compatibilità della nuova disposizione rispetto alle norme comunitarie, è del tutto evidente che **la limitazione in parola potrebbe pregiudicare la detrazione relativa a fatture di acquisto degli anni 2015 e 2016 qualora non venga disciplinata la fase transitoria**, cioè il passaggio dal termine più ampio a quello limitato di un solo anno. Secondo la nuova disciplina sarebbe, infatti, decorso sia il termine per far valere la detrazione del tributo relativo a fatture di acquisto del 2015 come pure del 2016 non registrate nella dichiarazione del relativo anno. In tale situazione risulterebbe sicuramente compromessa l'osservanza del principio di neutralità dell'imposta esponendo l'Italia a censure comunitarie.

Art. 6 Disposizioni in materia di giochi

R.E TE. Imprese Italia, pur comprendendo le necessità finanziarie di riallineamento dei conti pubblici, ritiene che un ulteriore aumento del Prelievo Erariale Unico - PREU (dopo quello conseguente all'approvazione della Legge di Stabilità 2016) possa non portare gli effetti sperati, producendo, al contrario, una diminuzione dell'introito complessivo a causa di una sicura diminuzione della domanda (come riscontrato, appunto, da agosto 2016 con una riduzione del 3,7 % circa della raccolta per le AWP). Va, inoltre, evidenziato che il settore dei giochi è stato oggetto, negli ultimi tempi, di provvedimenti penalizzanti che rischiano di mettere in crisi il gioco lecito e, pertanto, occorrerebbe agire con maggiore incisività nel contrasto al gioco illecito."

Art. 7 Modifiche alla disciplina dell'ACE

Le modifiche al sistema di calcolo dell'ACE portano ad un incremento della pressione fiscale che la relazione tecnica al provvedimento quantifica, a regime, in circa 600 milioni di euro.

Viene, infatti, previsto che il calcolo dell'aiuto alla crescita economica debba essere determinato avendo riguardo agli incrementi patrimoniali effettuati a partire dal quinto anno precedente, e non più dal 1° gennaio 2011. In pratica, quindi dal 2017, le imprese dovranno sommare gli incrementi realizzati rispetto al patrimonio esistente alla data di chiusura del quinto esercizio precedente rispetto a quello per il quale si sta calcolando l'agevolazione.

Per l'anno 2017, ad esempio, devono essere sommati gli incrementi patrimoniali rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. In buona sostanza rileveranno gli incrementi compresi nell'arco temporale 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2017.

Seppur l'entrata in vigore della nuova disciplina decorra dal periodo di imposta 2017, è necessario tenere conto degli effetti della nuova disciplina già in sede di acconti dovuti per il citato anno, quindi, di fatto gli effetti della riduzione del beneficio fiscale si esplicheranno a giugno/luglio e a novembre 2017. Peraltro si evidenzia che la necessità di dover tenere conto degli effetti della norma già in sede

di acconto rappresenta, nei fatti, un modo **per introdurre con effetto “retroattivo” discipline di carattere fiscale.**

Art. 10 Innalzamento dei limiti per proporre la mediazione

L’art. 10 oltre ad estendere l’applicabilità dell’istituto della mediazione agli atti emessi dall’**agente della riscossione**, innalza il limite dell’importo della contestazione entro cui deve essere obbligatoriamente attivato tale procedimento.

R.E TE. Imprese Italia pur esprimendo apprezzamento per l’innalzamento del citato limite da 20.000 euro a 50.000 euro, relativo agli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018, sottolinea, tuttavia, che il buon funzionamento dell’istituto va rafforzato garantendo **l’autonomia del soggetto preposto alla gestione delle controversie nel rispetto del principio di terzietà** del medesimo.

E’ evidente che tale risultato potrà essere conseguito solo nella misura in cui l’istituto venga incardinato in **nuovi e specifici soggetti non dipendenti dall’Amministrazione finanziaria.**

Art. 11 Definizione agevolate delle controversie

La definizione delle liti pendenti disciplinata dall’art. 11 del decreto legge rappresenta, a parere di R.E TE. Imprese Italia, un intervento utile che permette, in assenza di “rottamazione” del ruolo ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, di giungere, da parte del contribuente, al medesimo risultato. Infatti, i contribuenti potranno presentare domanda di definizione delle controversie pendenti definendo le stesse mediante **pagamento degli importi risultanti dall’atto impugnato ad esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora.**

E’ necessario, tuttavia, un intervento normativo finalizzato ad evitare che eventuali giudicati favorevoli al contribuente non siano debitamente considerati. Infatti, **in assenza di una specifica disposizione, verranno trattate allo stesso modo situazioni giuridiche differenti ovvero liti che non hanno ancora scontato nessun vaglio giudiziale e liti che presentano esiti, seppur provvisori, favorevoli al contribuente.**

Pertanto, R.E TE. Imprese Italia auspica che, in sede di conversione del provvedimento, **venga introdotta una graduazione del beneficio in ragione dello stato del contenzioso e del giudicato.**

Art. 58 Modifica alla disciplina dell'IRI

R.E TE. Imprese Italia esprime apprezzamento per il completamento della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) mediante l'introduzione di una disposizione che disciplina il trattamento delle riserve IRI presenti al momento della fuoriuscita dal regime.

In particolare, per evitare una doppia imposizione, viene riconosciuto al momento della fuoriuscita dal regime IRI, anche a seguito della cessazione dell'attività, in presenza di riserve IRI che hanno scontato la tassazione del 24%, un credito d'imposta, pari all'IRI assolta, ai soci presenti al 31 dicembre dell'anno in cui interviene la distribuzione di tali riserve.

R.E TE. Imprese Italia sollecita, in sede di conversione, l'introduzione di una specifica disposizione a **completamento della riforma dell'imposizione della piccola impresa** in relazione, in particolare, al **nuovo regime di tassazione per cassa** dei soggetti in contabilità semplificata. E' necessario, infatti, intervenire per integrare la disciplina del regime di cassa al fine di **permettere il riporto delle perdite maturate** dai soggetti in contabilità semplificata che adottano il nuovo regime.

In considerazione del fatto che, con il venir meno della competenza economica per i soggetti in contabilità semplificata, il reddito d'impresa subirà variazioni consistenti nei diversi periodi d'imposta, specie in relazione alle imprese che operano con commesse a durata pluriennale (tipicamente edili, impiantisti, ecc), al fine di evitare che le perdite maturate nei periodi in cui è in corso la realizzazione delle opere non possano essere scomputate dagli utili maturati al momento della cessione delle opere stesse, **va previsto il riporto in avanti di tali perdite come già oggi avviene per i soggetti in contabilità ordinaria.**

ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI

R.E TE. Imprese Italia valuta, nel complesso, positivamente gli interventi contenuti nel Decreto Legge in materia di sostegno alle aree del Centro Italia colpite drammaticamente dagli eventi sismici del 2016, con particolare riferimento allo stanziamento di risorse aggiuntive per far fronte alla accelerazione degli interventi di ricostruzione, pur non dimenticando di richiamare l'attenzione sulla necessità di un ulteriore e tempestivo intervento per lo snellimento delle procedure che, nonostante gli sforzi fatti, continuano ad essere uno dei principali impedimenti al fluido dispiegarsi degli interventi stessi.

Il decreto legge introduce, inoltre, alcune positive proroghe di termini che interessano sia la durata della sospensione dei versamenti e adempimenti tributari, sia la ripresa degli stessi.

In linea generale, la proroga interessa i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e agricoltori, esclusi dal finanziamento agevolato previsto per tali soggetti dall'articolo 11, comma 3, decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017, convertito in legge n. 45/2017.

I termini di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, fissati in generale al 30 novembre 2017, sono ulteriormente sospesi fino al 31 dicembre 2017 per i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. Così, la ripresa della riscossione dei tributi non versati, stabilita al 16 dicembre 2017 (con possibilità di finanziamento agevolato per gli imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori), è prorogata al 16 febbraio 2018, con una rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili.

R.E TE. Imprese Italia, pur valutando positivamente la proroga e la "timida" rateizzazione introdotta nei confronti dei soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori, lamenta il mancato riconoscimento, anche nei confronti di tali categorie di soggetti, della possibilità di accedere al finanziamento agevolato di cui al citato articolo 11, comma 3, decreto legge n. 8/2017; denuncia altresì l'impossibilità di concedere la più ampia rateizzazione, fino a 18 rate mensili, prevista dall'articolo 9, comma 2-bis, legge n. 212 del 27 luglio 2012, non

essendo tale disposizione più richiamata nella norma rispetto alla formulazione originaria del decreto legge n. 189/2016.

R.E TE. Imprese Italia valuta positivamente l'ulteriore proroga, nei confronti di tutti i soggetti, del termine entro cui eseguire gli adempimenti sospesi, posticipato da dicembre 2017 al mese di febbraio 2018, nonché la proroga a tutto il 2019 del credito di imposta di cui all'articolo 18-quater, comma 1, del Decreto Legge n. 8/2017, come convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

Valuta, altresì, positivamente il riconoscimento dello **status di zona franca urbana** ai territori interessati dal sisma.

In particolare, le agevolazioni spettano alle imprese localizzate:

- nei comuni di cui all'allegato 1 e 2 decreto legge n. 189/2016 (cioè, i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto e del 26 ottobre 2016), nel caso in cui il fatturato del 2016 sia almeno inferiore del 25% rispetto alla media dei fatturati relativi al triennio 2013/2015;
- nei comuni di cui all'allegato 2-bis decreto legge n. 189/2016 (cioè, i comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017) , nel caso in cui il fatturato del primo trimestre 2017 sia almeno inferiore del 25% rispetto al primo trimestre del 2016.

Tali imprese, beneficiano, per il 2017 e 2018, dell'esenzione dalle imposte dirette, IRAP e IMU, nonché dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, fino a concorrenza di determinati importi, relativamente all'attività svolta nella zona franca, nei limiti, però, degli stanziamenti previsti dal comma 6 della disposizione in argomento e che, si auspica, siano sufficienti a garantire concretamente la fruizione delle citate esenzioni.

Le agevolazioni spettano anche alle nuove imprese che avviano l'attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017. Al riguardo, R.E TE. Imprese Italia ritiene necessario prevedere un più ampio termine, fissato al 31 dicembre 2018, entro cui le nuove imprese possano avviare l'attività nella zona franca fruendo di agevolazioni. In ogni caso, le esenzioni dovranno essere concesse, per tali nuove attività, per i due periodi d'imposta successivi all'avvio dell'attività. Diversamente,

non si concederebbe un reale beneficio alle nuove imprese che intendono stabilirsi nella zona, a tutt'oggi ancora soggetta all'attività sismica.

La norma prevede inoltre l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle zone franche urbane dei comuni colpiti dal sisma.

La disposizione è condivisibile, in quanto recepisce la richiesta di misure a sostegno alle imprese in difficoltà nei territori colpiti dal terremoto, al fine di favorire la ripresa delle relative attività.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Art. 53 APE

La disposizione provvede a risolvere una delle criticità applicative della disciplina relativa alle lavorazioni gravose, considerando svolte in via continuativa le attività di cui alla lett. d), comma 179, art. 1, L. 232/2016, (all. C) che nei sei anni precedenti non abbiano subito interruzioni per un periodo non superiore complessivamente a 12 mesi e siano state svolte nel settimo anno precedente la decorrenza della prestazione per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

L'intervento governativo peraltro non affronta gli aspetti segnalati da R.E TE. Imprese Italia in ordine all'estensione della disciplina in materia di anticipo pensionistico al lavoro autonomo evitando i già rilevati aspetti discriminatori di tale esclusione.

Si chiede pertanto che le misure adottate in materia siano le medesime per il lavoro dipendente e per quello autonomo, evitando ingiustificate discriminazioni a scapito di quest'ultimo.

Art. 54 Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 54)

L'art 54 del decreto risolve gli aspetti problematici legati al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per le imprese che abbiano presentato le domande di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 L. 225/2016. Senza la disposizione di cui all'art. 54 in esame, che collega il rilascio del DURC alla presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, tali soggetti non avrebbero potuto ottenere l'attestazione di regolarità contributiva, in attesa della risposta dell'agente della riscossione prevista entro il 15 giugno p.v., non essendo nella condizione di effettuare il pagamento della prima rata.

Art. 55 Premi di produttività

L'art. 55 del decreto, intervenendo sull'impianto della legge di Stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), prosegue sulla strada degli incentivi fiscali (c.d. **detassazione**) dei premi di risultato stabiliti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, accompagnando tali misure con la reintroduzione della previsione della decontribuzione a favore delle imprese, seppur con un campo di applicazione limitato alla sola ipotesi di coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell'organizzazione del lavoro e comunque con limiti economici ridotti rispetto al passato (abbattimento del 20% dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro ma entro il limite massimo di 800 euro).

Sono, inoltre, esclusi dal campo di applicazione della norma i premi e le somme erogate in esecuzione di contratti aziendali o territoriali già stipulati alla data del 24 aprile (data di entrata in vigore del decreto), i quali potranno essere oggetto esclusivamente di detassazione.

La norma pur ponendosi nella condivisibile ottica del rilancio della competitività, non tiene tuttavia conto della eterogeneità del sistema produttivo italiano, caratterizzato da dimensioni di impresa micro, piccola, media e grande e da diversi modelli organizzativi.

L'aver condizionato l'accesso alla decontribuzione alla sola ipotesi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro rende, infatti, la previsione sostanzialmente applicabile solo in poche tipologie di impresa, anche alla luce di quanto disposto in materia dall'articolo 4 del decreto interministeriale del 25 marzo 2016, a mente del quale il coinvolgimento dovrà realizzarsi secondo ben specifiche e strutturate modalità.

Si tratta, peraltro, di materia – quella relativa all'organizzazione del lavoro – estremamente delicata e di esclusiva pertinenza aziendale che, quindi, pone profili di estrema delicatezza e complessità anche in ottica di contrattazione. Si tratta quindi di una disposizione che, presumibilmente, avrà un utilizzo estremamente contenuto.

Per tali ragioni R.E TE. Imprese Italia evidenzia la necessità di una normativa di chiara e semplice utilizzazione, che introduca una misura di decontribuzione applicabile a tutti gli accordi di secondo livello che prevedano l'erogazione di premi di risultato variabili, collegati alla crescita della produttività, assicurando anche maggiore spazio di azione alle parti sociali nella definizione degli indicatori economici e delle modalità di accesso alla misura incentivante.

Al fine di rilanciare la competitività delle imprese e sostenere, al tempo stesso, la contrattazione di secondo livello si richiede, quindi, una legislazione di sostegno che:

- introduca uno sgravio contributivo a favore delle imprese sulle somme erogate ai lavoratori in relazione agli aumenti di produttività, che sia **applicabile a tutti** i contratti collettivi di secondo livello che intervengono in materia, non limitandone, quindi, l'applicazione alla sola ipotesi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Il regime agevolato dovrebbe, pertanto, avere un raggio di azione più ampio di quello delineato attualmente dalla norma ed essere quindi applicabile a tutte le possibili ipotesi di intervento (raggiungimento di obiettivi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di valorizzazione del lavoro, di efficienza organizzativa e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività).

Interventi sul Trasporto Pubblico Locale

Condivisibili gli interventi in materia di Trasporto Pubblico Locale, che vanno nella giusta direzione di promuovere l'efficienza del settore. R.E TE. Imprese Italia apprezza, in particolare, i nuovi meccanismi premianti introdotti per la ripartizione delle risorse da trasferire alle Regioni per il finanziamento dei servizi, le disposizioni in favore di una maggiore apertura alla concorrenza dei mercati, gli interventi a favore del rinnovo del parco rotabile. A questo proposito, con specifico riferimento alla facoltà prevista dall'art. 27, comma 11, per le aziende affidatarie dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, anche di natura non pubblicistica, di accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalla centrale di acquisto nazionale, R.E TE. Imprese Italia ribadisce la necessità che

quest'ultima operi con modalità tali da assicurare la partecipazione al mercato delle commesse delle piccole e medie imprese diffuse sul territorio. Infine per promuovere ulteriormente l'efficienza dei mercati del Trasporto Pubblico Locale, R.E TE. Imprese Italia, auspica che si possa giungere ad una revisione del tetto massimo vigente per il sub affidamento dei servizi.

Più che un Decreto correttivo dei conti ci troviamo di fronte ad un “decreto Omnibus”, o ad una **mini- manovra finanziaria vera e propria**.

Infatti, a fianco delle misure in materia finanziaria correttive per ridurre il deficit dello 0,2% (3,4 miliardi di euro), troviamo le norme per sterilizzare parzialmente le clausole di salvaguardia dell'IVA il prossimo anno (3,8 miliardi di euro); norme per gli Enti Locali, e le misure a favore delle zone colpite dal terremoto e misure per lo sviluppo.

Nella parte del Decreto relativa alla correzione dei conti, i provvedimenti riguardano l'estensione dello Split Payment (trattenere alla fonte l'IVA al momento del pagamento delle prestazioni a tutti i soggetti della Pubblica Amministrazione comprese le società partecipate e controllate, professionisti, nonché le società quotate in borsa secondo l'indice MIB FSTE che genera un maggiore introito per il 2017 di 1 miliardo di euro e di 1,5 miliardi di euro per il 2018); una stretta sulle entrate da compensazioni dei crediti di imposta (975 milioni di euro per il 2017 e 1,9 miliardi di euro per il 2018); le tasse sugli affitti brevi (cedolare secca al 21%), che porterà un gettito di 81 milioni di euro per il 2017 e 139 milioni di euro a partire dal 2018; rottamazione cartelle (320 milioni di euro per il 2017 e 80 milioni di euro per il 2018); aumenti delle imposte sui giochi e tabacchi ; tagli alla spesa dei ministeri per 460 milioni di euro, che prevede al proprio interno la rimodulazione del credito di imposta investimenti al Sud (meno risorse per il 2017, da 625 milioni di euro a 507 milioni di euro per recuperarle nel 2018 e 2019 con 684 milioni di euro per ciascun anno).

Prendiamo atto che non vi sono aumenti di imposte che riguardano il lavoro, così come prendiamo atto di alcune misure di contrasto all'evasione, ma ancora una volta ci sono delle rottamazioni di cartelle e non troviamo interventi strutturali per far emergere l'economia sommersa.

Infatti il tema principale in materia di contrasto all'economia sommersa è quello di far emergere le basi imponibili delle imposte evase, in maniera tale da recuperare strutturalmente il gettito e procedere di conseguenza all'abbassamento delle tasse per lavoratori e pensionati.

Per quanto riguarda le clausole di salvaguardia (aumenti delle aliquote dell'IVA) con questa manovra si iniziano a sterilizzare gli aumenti previsti per il prossimo anno, per un importo pari a 3,8 miliardi di euro, la copertura deriverà dalle maggiori entrate previste dal presente decreto per il 2018.

È questa una prima, ma parziale risposta al tema sollevato anche in sede di audizione sul def, di neutralizzare strutturalmente e definitivamente le aliquote dell'iva.

Vi è poi una ampia parte che riguarda gli Enti Territoriali: modifica dei criteri di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale; contributi in favore delle province della Sardegna e città metropolitana di Cagliari per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2017 e per 20 milioni di euro a partire dal 2018; contributo a favore delle province nelle Regioni a Statuto Ordinario per 110 milioni di euro per il 2017 e 80 milioni di euro dal 2018 in poi; 100 milioni alle province nelle regioni a statuto ordinario per la manutenzione delle strade; 500 milioni di euro per favorire spazi finanziari alle Regioni per favorire gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale; innalzamento del blocco del turn over dal 25% al 75% per i Comuni con popolazione sopra i 10 mila abitanti elevabile al 90% per i Comuni “virtuosi” nella gestione degli interventi per investimenti.

Prendiamo atto positivamente del superamento parziale del blocco del turnover over dal 25 al 75% che riguarda però solo il personale degli enti locali. Così come sono importanti anche ai fini della crescita le risorse assegnate alle province, ma crediamo che la problematica degli enti di area vasta vada rivista completamente, anche in virtù dell'esito del referendum di dicembre. In sintesi crediamo che occorra rimettere mano alla riforma Del Rio che regola il funzionamento delle province e città metropolitane.

Si quantifica, definitivamente, il finanziamento al trasporto pubblico locale che viene stimato in 4,8 miliardi di euro per il 2017 e 4,9 miliardi di euro a partire dal 2018 in poi; viene poi istituita la “super multa (200 euro), a chi viaggia senza biglietto.

Su questo versante, finalmente dopo anni di tagli e incertezze assistiamo ad un provvedimento che da un respiro di sollievo ad un settore messo in ginocchio da anni di tagli.

Per le zone colpite dal sisma il Decreto prevede l'istituzione di un fondo specifico per la ricostruzione per il triennio 2017-2019 con una dotazione di 1 miliardo di euro l'anno, fuori dal deficit, per consentire:

l'accelerazione dei interventi di ricostruzione; l'istituzione di una Zona Franca Urbana in tutti i Comuni che rientrano nel cratere del terremoto, con un'esenzione biennale di IRPEF e IRES(fino a 100 mila euro di reddito alle imprese con sede o unità locale ubicate nel cratere), esenzione IRAP fino a

300 mila euro di valore produttivo ed esenzione IMU; estensione degli incentivi; proroga della sospensione delle trattenute irpef in busta paga.

È senz'altro positivo il miliardo di euro stanziati per le zone colpite dal sisma del centro Italia, anche se ora vi è la necessità di spendere presto e bene queste risorse per la ricostruzione. Prendiamo atto dell'istituzione di una zona franca urbana nell'area del cratere, come una misura per far ripartire l'economia, ma avremmo preferito puntare su una zona economica speciale in quanto con quest'ultima si può intervenire per ridurre il carico fiscale anche alle famiglie e non solo alle imprese. Permane il problema della restituzione delle imposte che non versate in questi mesi, che al pari di altre catastrofi dovranno essere restituite rateizzate. Inoltre, come abbiamo avuto modo di dire in audizione sul decreto terremoto, permane il problema dell'inserimento di molti comuni colpiti dal sisma nella zona del cratere.

Nelle misure per lo sviluppo e la crescita c'è la revisione della detassazione dei premi di produttività inerente la parte collegata alla "partecipazione" dei lavoratori. In questo caso, fermo restando le norme precedenti, il premio massimo detassato viene equiparato ai "normali accordi" (da 4 mila euro di tetto si scende a 3 mila euro). Per una quota massima pari a 800 euro di premio di produttività vi è uno sconto sui contributi previdenziali a carico dell'azienda di 20 punti (dal 23,81% al 3,81%), sull'eccedenza oltre gli 800 euro si pagano i contributi previdenziali pieni (23,81%). Sempre per la quota massima fino a 800 euro sono esclusi anche i contributi a carico del lavoratore (9,19%), per la parte eccedente si versano i normali contributi a carico del lavoratore. In via esemplificativa, su un premio di 1000 euro i contributi previdenziali medi sono pari al 33% (330 euro) di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e il restante 9.19% a carico del lavoratore. In caso di applicazione della normativa in oggetto, fino a 800 euro il datore di lavoro dovrà versare un contributo pari al 3.81% (23.81 – 20) mentre non è prevista contribuzione a carico dei lavoratori. Sui restanti 200 euro di premio, invece, si applicherà la normale contribuzione previdenziale. Si tratta di uno sconto massimo di 160 euro per le imprese e di 74 euro per i lavoratori. Ma va sottolineato come **l'articolo in oggetto prevede che "Con riferimento alla quota di erogazione di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici". Di conseguenza, non viene prevista la copertura figurativa dei contributi previdenziali non versati in seguito all'applicazione della decontribuzione.**

Va da se che, seppure la decontribuzione è un incentivo alla stipula di accordi di secondo livello, è necessario valutare con attenzione le ricadute previdenziali che essa può avere sui lavoratori per i quali verrà applicata. La Uil ritiene fondamentale quest'ultimo aspetto, in quanto già per le somme erogate sotto forma di prestazioni di welfare non sono soggette a contributi previdenziali.

Per questi motivi la Uil ha già chiesto al Governo che sia previsto un adeguato stanziamento di risorse per dare copertura figurativa ai contributi previdenziali che il lavoratore perderebbe in caso di applicazione della decontribuzione.

In conclusione da prima analisi delle misure previste con questa manovra non solo si correggono i conti pubblici per il 2017, ma grazie all'effetto trascinamento delle entrate per il prossimo anno (4,9 miliardi di euro), si potrebbe profilare ad ottobre una manovra di bilancio un po' più espansiva per il prossimo anno, ad iniziare dalla completa sterilizzazione delle clausole di salvaguardia è da un primo , ma progressivo abbassamento delle tasse che gravano sul lavoro.